

ALLEGATO G

DECISIONE

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti magistrati:

Presidente ff.: Dottore Eduardo GRECO

Presidente di Sezione: Dottore Eugenio CAMPBELL

Consiglieri: Dottore Ettore COSTA

Professore Dottore Antonio BENNATI

Professore Dottore Antonino DE STEFANO

Dottore Ciro PAGLIARA

Dottore Aurelio BONOMI

Dottore Francesco VENTURA SIGNORETTI

Dottore Giuseppe CACCIA

Primo referendario: Professore Dottore Salvatore BUSCEMA

Referendario: Dottore Carlo COSTANZA (*relatore*)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio 1969.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 25 luglio 1970 il relatore Referendario dottor Carlo Costanza ed il Pubblico ministero nella persona del Vice procuratore generale dottor Tommaso Spremolla.

FATTO

Il rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1969 è stato presentato alla Corte dei conti, Delegazione per la Regione Trentino-Alto Adige, in data 26 giugno 1970.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le sue risultanze sono le seguenti:

I - *Competenza:**Entrata:*

Titolo I - Entrate tributarie	L.	827.563.265
Titolo II - Compartecipazione a tributi erariali e regionali	»	11.431.669.270
Titolo III - Entrate extratributarie	»	972.662.051
	L.	13.231.894.586
Titolo IV - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti	»	184.283.975
Titolo V - Assunzione di prestiti	»	2.445.000.000
Titolo VI - Contabilità speciali	»	1.478.851.531
	L.	17.340.030.092

Spesa:

Titolo I - Spese correnti	L.	8.874.726.457
Titolo II - Spese per investimenti	»	7.365.913.431
Titolo III - Rimborso di prestiti	»	353.662.593
Titolo IV - Contabilità speciali	»	1.478.851.531
	L.	18.073.154.012

Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei titoli I, II e III)	L.	13.231.894.586
Spese correnti	»	8.874.726.457
	Differenza	L. 4.357.168.129

Riepilogo:

Totale complessivo entrate	L.	17.340.030.092
Totale complessivo spese	»	18.073.154.012
	Differenza	L. 733.123.920

II - *Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1969	L.	6.884.789.858
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	5.387.557.371
	Totale dei residui attivi	L. 12.272.347.229

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1969 L.	8.604.274.035
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti »	5.827.830.641
Totale dei residui passivi L.	14.432.104.676

Il Pubblico ministero, nella sua requisitoria, espone alcune considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione del bilancio ha chiesto che le Sezioni riunite vogliano dichiarare regolare il rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio 1969.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale con le leggi del bilancio è stata verificata la concordanza dei dati concernenti le entrate con gli elementi acquisiti nonché di quelli relativi alle spese ordinate e pagate durante l'esercizio con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono state altresì accertate le somme rimaste da pagare nel conto della competenza dell'esercizio 1969 e quelle da mandare in economia alla chiusura dello esercizio stesso, sulla base delle deliberazioni di impegno e dei titoli di spesa emessi.

Le previsioni definitive della gestione 1969 espongono un disavanzo di lire 873.940.000, a seguito di variazioni introdotte con legge provinciale 1° dicembre 1969, n. 12, rispetto allo iniziale disavanzo di lire 290.000.000 del bilancio di previsione.

Tale disavanzo risultava peraltro, meramente formale, essendo coperto dall'avanzo di amministrazione dei precedenti esercizi, al quale la legge n. 12 sopra indicata fa espresso riferimento, senza, tuttavia, disporre la iscrizione nello stato di previsione dell'entrata.

In sede consuntiva il disavanzo accertato nel conto della competenza risulta contenuto nella minor misura di lire 733.123.920 ed è, quindi, da considerare coperto.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione provinciale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite

visti gli articoli 100, secondo comma e 103, secondo comma della Costituzione;

visto lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

viste le vigenti disposizioni legislative e regolamentari sull'ordinamento dei comuni e delle province per la parte applicabile alle province della Regione Trentino-Alto Adige;

vista la legge provinciale 4 marzo 1969, n. 1, che autorizza fino al 30 aprile 1969, l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1969;

vista la legge provinciale 28 maggio 1969, n. 2, che approva il bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'esercizio 1969;

viste le leggi provinciali 1° dicembre 1969, n. 12; 13 dicembre 1969, n. 14 e 15 dicembre 1969, n. 15 recanti aggiunte o variazioni al bilancio di previsione;

sulle conformi requisitorie del Pubblico ministero;

dichiara regolare il rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio 1969.

Ordina che lo stesso munito del visto della Corte sia restituito al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio provinciale di Bolzano e che la presente decisione con la unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta provinciale di Bolzano, nonché al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 25 luglio 1970.

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

L'ESTENSORE

F.to: Carlo Costanza

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 25 luglio 1970.

IL SEGRETARIO

F.to: Vincenzo Romano

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

1. — ASPETTI GIURIDICI E FINANZIARI DELLA GESTIONE.

a) *Considerazioni generali.* — La gestione dell'esercizio finanziario 1969 registra un incremento, rispetto al 1968, degli accertamenti sia di entrata che di spesa: le entrate accertate ascendono, infatti, a 17,34 miliardi (14,63 nel 1968) e le spese impegnate a 18,07 miliardi (14,64 nel 1968). Il conseguente disavanzo finanziario (733 milioni) risulta coperto mediante la parziale utilizzazione dell'avanzo di amministrazione del precedente esercizio (874 milioni).

L'analisi dei dati del consuntivo rivela, per quanto attiene alle voci di entrata, una flessione delle entrate tributarie — 828 milioni circa (882 milioni, nel 1968); extratributarie — 973 milioni circa (1.428 milioni, nel 1968); di quelle derivanti da alienazioni, ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitali e rimborso crediti — 184 milioni (252 milioni circa, nel 1968), cui fa riscontro l'incremento delle entrate derivanti da compartecipazione a tributi erariali e regionali — 11,4 miliardi (9,9 miliardi circa, nel 1968) e della partita relativa alle assunzioni di prestiti — 2,4 miliardi (720 milioni, nel 1968).

Con riferimento alle spese, rilevato che quelle di parte corrente sono salite a 8,9 miliardi circa (8,3 miliardi circa, nel 1968), particolare menzione merita l'incremento, rispetto al precedente esercizio (4,6 miliardi circa, nel 1968), delle spese destinate agli investimenti — 7,4 miliardi circa (1).

In conseguenza di tale andamento, l'incidenza degli impegni per spese di parte corrente sul totale della spesa provinciale impegnata — da questa escludendo i residui di stanziamento, e comprendendovi, invece, le quote utilizzate dei residui di stanziamento dei precedenti esercizi — è diminuita al 49,10 per cento (56,48 per cento, nel 1968). Ciò non di meno, tale incidenza appare tuttora alquanto elevata, in rapporto all'esigenza di un migliore equilibrio fra oneri di funzionamento e spese per investimenti.

b) *Bilancio di previsione.* — Il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 è stato approvato, in data successiva alla scadenza dell'esercizio provvisorio, con legge provinciale 28 maggio 1969, n. 2. L'inconsueto ritardo si è riflesso negativamente sul regolare svolgimento dell'azione amministrativa, tanto più che l'autorizzazione a gestire provvisoriamente il bilancio per un quadrimestre è intervenuta soltanto nel marzo 1969 (legge provinciale 4 marzo 1969, n. 1).

Per quanto attiene all'impostazione del bilancio, mentre risulta esatta, per il 1969, la previsione relativa alle quote di entrate tributarie regionali spettanti alla Provincia in base allo Statuto (articolo 70), permangono talune imperfezioni in ordine alla individuazione dell'oggetto dei capitoli, in molti casi generica (2).

Per varie spese iscritte in bilancio manca una specifica normativa provinciale, pur rientrando la materia nella competenza esclusiva della Provincia e, pertanto, continua ad applicarsi la legislazione dello Stato.

c) *Risultati e modalità della gestione.* — L'esercizio 1969 si è chiuso con un disavanzo di lire 733.123.920, che, come già riferito, è stato ripianato mediante la parziale utilizzazione dell'avanzo di amministrazione del precedente esercizio. Di conseguenza, l'avanzo di

(1) Delle quali risulta disposto il pagamento, in corso d'esercizio, per 5,8 miliardi.

(2) Si ricorda, a titolo d'esempio, il capitolo 830, avente ad oggetto « Contributi ed interventi vari », a carico del quale è stato, fra l'altro, imputato un contributo in favore dei terremotati siciliani.

amministrazione risulta, per il 1969, di lire 405.682.055 (3), pari alla differenza tra l'avanzo di amministrazione del precedente esercizio (lire 873.940.204) ed il disavanzo della gestione di competenza (lire 733.123.920), aumentato in ragione del miglioramento conseguito nella gestione dei residui (lire 264.865.771).

Alla chiusura dell'esercizio, l'ammontare dei residui attivi ascendeva a lire 12.272.347.229 (4), mentre i residui passivi assommavano a lire 14.432.104.676 (5), con una eccedenza passiva di lire 2.159.757.447, che, rispetto a quella accertata alla fine del 1968, risulta in diminuzione.

Componente non trascurabile delle voci passive è costituita dall'ammontare dei residui di stanziamento relativi agli interventi pluriennali, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche (6).

Le operazioni di cassa relative alla gestione del bilancio per l'esercizio 1969, hanno determinato un'eccedenza passiva di lire 2.202.243.995. Il fondo cassa, che ascendeva, all'inizio dell'anno, a lire 4.767.683.497, risulta diminuito, al termine dell'esercizio, a lire 2.565.439.502.

A chiusura d'esercizio il conto generale del patrimonio della Provincia presentava una eccedenza attiva di lire 4.159.275.054 (7) che, rispetto alla situazione esistente all'inizio dell'anno, denota un miglioramento patrimoniale di lire 769.600.099, conseguente ad acquisti di beni mobili ed immobili e a riduzione di debiti.

d) *Gestioni fuori bilancio.* — Resta immutata la situazione delle gestioni non iscritte nel bilancio di previsione e nel rendiconto generale, che costituiscono violazione dei principi dell'unità ed universalità del bilancio.

Nel richiamare le osservazioni in argomento, formulate nella precedente relazione, specie per quanto riguarda l'esigenza di coordinamento dei vari interventi nel settore della edilizia (8), si riportano i dati relativi ai vari Fondi provinciali, nei quali tali gestioni si compendiano:

Fondo per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli (legge provinciale 10 luglio 1961, n. 6): consistenza di cassa al 31 dicembre 1969, lire 27.676.264, depositate presso la Banca Nazionale del Lavoro.

Fondo provinciale per il risanamento edilizio (legge provinciale 29 dicembre 1966, n. 14): consistenza di cassa al 31 dicembre 1969, lire 275.899.113, depositate presso la Cassa di Risparmio di Bolzano.

Fondo provinciale per gli interventi nel settore dell'edilizia popolare (legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7); alla data del 31 dicembre 1969 non risultava alcuna giacenza di cassa presso la Cassa di Risparmio di Bolzano.

Fondo provinciale per la concessione di contributi sui mutui per la costruzione di abitazioni popolari (legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 modificata con leggi provinciali

(3) Così costituito:	
fondo cassa	lire 2.565.439.502
residui attivi	» 12.272.347.229
	Totale
	lire 14.837.786.731
residui passivi	» 14.432.104.676
	Avanzo di amministrazione
	lire 405.682.055

(4) dei quali: 6.884.789.858, in conto esercizio 1969 e 5.387.557.371, in conto esercizi precedenti.

(5) dei quali: 8.604.274.035, in conto esercizio 1969 e 5.827.830.641, in conto esercizi precedenti.

(6) Principalmente: capitoli 1235, 1240, 1250, 1275, 1280, 1290.

(7) Risultante da attività per lire 25.170.240.181 e passività per lire 21.010.965.127.

(8) Con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 23 aprile 1969, n. 31 sono state apportate modifiche al regolamento di esecuzione delle leggi provinciali 25 novembre 1965, n. 15 e 17 febbraio 1966, n. 2, in materia di coordinamento delle agevolazioni statali e provinciali nel campo dell'edilizia popolare ed economica, determinando in lire 120 mila al metro quadrato, per l'intero territorio della Provincia, il prezzo massimo d'acquisto per gli alloggi già costruiti.

n. 13 del 1963, n. 2 del 1965 e n. 12 del 1966): i contributi vengono erogati con mandato in favore dei vari Istituti di credito mutuanti in base ai contratti approvati dal Comitato che lo amministra.

e) *Gestioni autonome.* — La situazione finanziaria e patrimoniale delle Aziende agricole costituenti gestioni autonome — i cui rendiconti sono, periodicamente, sottoposti al controllo della Corte e le cui risultanze, attive o passive, vengono iscritte nel bilancio provinciale — si compendia nei dati seguenti, riferiti al 31 dicembre 1969:

Azienda agricola di Laimburg:

Fondo cassa	L.	2.329.467
Patrimonio	»	85.776.325

Azienda agricola di Unterberg:

Fondo cassa	L.	1.077.041
Patrimonio	»	8.844.664

2. — ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.

a) *Organizzazione.* — La mancanza di un regolamento per la contabilità generale della Provincia (9) e di un adeguato regolamento dei servizi in economica (10), del quale era stata preannunciata la prossima emanazione, caratterizzano, anche nel 1969, l'ordinamento provinciale.

Sono state, per contro, risolte nel senso auspicato nelle precedenti relazioni della Corte le difformità inerenti l'esecuzione di pagamenti urgenti da parte dei direttori delle scuole, nel quadro della generale disciplina del maneggio di pubblico denaro ad opera dei funzionari delegati (legge provinciale 16 dicembre 1969, n. 16).

Particolare cenno merita l'impiego su vasta scala di apparecchiature elettroniche (3) per l'istituzione di un centro operativo interessante i servizi amministrativi e contabili provinciali, specie per quanto riguarda l'emissione dei titoli di spesa, le statistiche, la situazione degli impegni e, in genere, tutte le attività facenti capo ai servizi finanziari. Ne dovrebbe conseguire una maggiore funzionalità dei servizi, che già si avvalgono di apparecchiature meccanografiche contabili, in dotazione all'Ufficio Ragioneria, stampatrici e fotoriproduttrici, in dotazione all'Ufficio Stampa e all'Archivio.

b) *Personale.* — Il numero dei dipendenti in servizio nel 1969 — eccezion fatta per il personale insegnante ed ausiliario delle scuole professionali e per quello della sezione chimica del laboratorio provinciale d'Igiene — risulta, nel complesso, adeguato alla dotazione organica.

Al fine di assicurare uniformità di indirizzi all'azione amministrativa concernente il personale, si rende necessaria la sollecita emanazione di un regolamento che disciplini — a somiglianza di quanto disposto, con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 per i dipendenti dello Stato — la procedura dei concorsi per l'assunzione e la progressione in carriera dei dipendenti provinciali, nonché i relativi programmi d'esame, attualmente fissati, di volta in volta, con i bandi di concorso.

Il collocamento obbligatorio delle categorie considerate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, ha dato luogo a non poche difficoltà, dovute sia alla necessità di rispettare nelle assun-

(9) La Regione Trentino-Alto Adige ha già provveduto in tal senso.

(10) La Provincia si avvale ancora del regolamento 19 dicembre 1942, n. 7742-130, ch'è da ritenere non più rispondente alle attuali esigenze della gestione.

zioni il criterio della percentuale etnica, sia all'esigenza di assumere personale qualificato allo svolgimento di particolari mansioni (infermieri manicomiali, agenti tecnici, eccetera).

Per quanto riguarda il personale assunto, ai sensi della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 (articolo 25), varrà sottolineare che, nonostante alcuni passaggi in ruolo o dimissioni, permane elevato il numero degli incarichi, sia di recente conferimento, sia di vecchia data, alcuni dei quali risalenti perfino al 1960. Come rilevato nella precedente relazione, il carattere di continuità di tali incarichi, la periodicità mensile della retribuzione, il trattamento previdenziale sanitario e di quiescenza assicurato agli incaricati, nonché la consueta mancanza di qualsiasi indizio dello svolgimento di attività avente carattere professionale, inducono ad attribuire natura tipicamente impiegatizia al rapporto cui danno origine, in deroga, peraltro, al regolamento organico della Provincia.

Ad un gruppo di professionisti svizzeri, è stato affidato, nel 1969, incarico di procedere alla elaborazione di uno schema di piano di coordinamento territoriale della Provincia, con una spesa di lire 104.800.000. Si è fatto, inoltre, ricorso all'opera di altri liberi professionisti per l'esecuzione di rilievi topografici e per l'assistenza a lavori, che hanno comportato un onere complessivo di lire 4.382.550.

c) *Personale degli Istituti professionali.* — Il settore della formazione professionale è caratterizzato dal gran numero di dipendenti — insegnanti, amministrativi ed ausiliari — in posizione di fuori ruolo, nonché, in qualche caso, dalla evidente inadeguatezza degli organici rispetto alle esigenze scolastiche (11).

Circostanze queste che danno ragione del frequente affidamento di supplenze e incarichi di insegnamento o d'altro genere. In argomento è da notare che molti insegnanti non di ruolo, assunti ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15 e successive modificazioni, sono in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, non riconoscibile ai sensi della legge 18 dicembre 1951, n. 1515 (12).

Nel 1969, sono state emanate, in materia di formazione professionale, le leggi provinciali 3 settembre 1964, n. 15, e 25 marzo 1966, n. 4 che disciplina il conferimento di incarichi e supplenze, e la legge provinciale 15 dicembre 1969, n. 15, che modifica l'ordinamento del personale addetto al settore.

Ciò induce a segnalare l'opportunità che le tredici leggi che, in tale materia, si sono susseguite dal 1955 siano riunite in testo unico, previo il necessario coordinamento con le norme disciplinanti lo stato giuridico del restante personale (13), nonché l'esigenza di una migliore individuazione delle rispettive competenze dei diversi organi provinciali (14), onde evitare possibili conflitti di attribuzioni o duplicazioni di attività.

Con decreto del Presidente della Giunta provinciale (n. 37 del 14 giugno 1969) è stato emanato il regolamento per i concorsi del personale addetto alla formazione professionale.

(11) In particolare, per quanto concerne il personale addetto alla formazione professionale artigiana, rispetto ad un organico di 93 insegnanti ne risultavano in servizio, alla fine del 1969, 258, dei quali soltanto 54 di ruolo e 204 per incarico o supplenza a orario ridotto, mentre 95 si trovavano in posizione di fuori ruolo; a fronte di un organico di 33 unità prestavano, inoltre, servizio 50 dipendenti amministrativi ed ausiliari, 17 dei quali in ruolo e 33 assunti, con compenso globale ai sensi della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8 (articolo 22, II comma) mentre i fuori ruolo sommano a 28 unità.

Per quanto attiene al personale addetto alla formazione professionale agricola e di economia domestica, su un organico di 67 insegnanti, ne risultavano in servizio 70, dei quali 34 di ruolo e 36 per incarico, mentre 9 erano i fuori ruolo.

Del tutto vacanti i posti di ruolo dei segretari (3) e degli applicati (6), in quanto l'unico dipendente, a suo tempo assunto, risultava in posizione di fuori ruolo.

(12) Si tratta, per lo più, di diplomi rilasciati, in Austria e Germania a cittadini che avevano optato per la cittadinanza tedesca, anteriormente al loro rientro in Italia.

(13) Si ricordano, a titolo d'esempio, le disparità di trattamento concernenti la liquidazione della indennità di buona uscita ed *una tantum*.

(14) Presidente della Giunta; Giunta provinciale; Comitato provinciale per l'istruzione professionale; Comitato interassessoriale; Ispettori per la formazione professionale; etc.

È stato altresì approvato il programma d'esame per il personale addetto alla formazione professionale dei tecnici radio TV (decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 giugno 1969, n. 40).

d) *Trattamento economico e interventi assistenziali.* — In tema di trattamento economico — ricordata la concessione di una indennità integrativa mensile a tutto il personale (legge provinciale 13 dicembre 1969, n. 14), con decorrenza 1° gennaio 1969; di una indennità annua, con la medesima decorrenza, al personale direttivo dei servizi tecnici addetto alla Ripartizione « Piano territoriale ed edilizia sociale » (legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 2), nella misura annualmente determinata con deliberazione della Giunta; e la revisione del trattamento di missione degli agenti tecnici addetti alla guida di autovetture (decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° ottobre 1969, n. 53) — è da porre in evidenza l'ulteriore incremento delle spese relative alle missioni del personale, salite, nel 1969, a complessive lire 67.792.505 (15), e dei compensi per lavoro straordinario che risultano più che triplacati rispetto al precedente esercizio (16).

3. — ATTIVITÀ DELLA PROVINCIA.

a) *Acquisto di beni e servizi.* — Nel 1969, la Provincia ha concluso 153 contratti passivi per un totale di lire 2.046.758.246; 124 contratti attivi per un totale di lire 25.292.256; 6 permutate per un importo complessivo di lire 578 milioni; 108 contratti con il sistema dei cotitimi fiduciari per un totale di lire 225.502.108. Sono stati, inoltre, eseguiti lavori in economia in amministrazione diretta, con una spesa complessiva di lire 617.580.300.

Con riferimento ai contratti passivi, varrà notare che ne risultano conclusi, nel 1969, con il sistema della licitazione privata 99, relativi a lavori, forniture e servizi vari, per un importo complessivo di 1,4 miliardi, mentre sono saliti a 57, per un totale di 627 milioni, quelli conclusi a trattativa privata (17).

Tale andamento denota, nel suo insieme, una deviazione dal generale principio che le pubbliche amministrazioni debbono normalmente avvalersi, in materia negoziale, delle procedure di gara, tanto più che, nei casi in discorso, la trattativa privata ha avuto, prevalentemente, ad oggetto lavori, forniture ed approvvigionamenti (per complessivi 450 milioni).

Alle licitazioni private vengono invitate ditte di fiducia della Provincia, il cui elenco è, in genere, concordato con l'Ufficio del Genio civile. Per le opere assistite dal contributo dello Stato (legge 12 febbraio 1958, n. 126) si richiede al predetto Ufficio l'elenco delle imprese da invitare. Risulta di norma, seguito il sistema della aggiudicazione al miglior offerente, sulla base del limite massimo di ribasso fissato nella scheda segreta (articolo 75 del Regolamento di contabilità di Stato). La misura media delle percentuali di ribasso è stata, nel 1969, del 12,45 per cento sugli importi a base d'asta per gli appalti di lavori pubblici, mentre per lavori di modesta entità, di competenza dell'Ufficio patrimonio ed economato, la percentuale è stata notevolmente inferiore (1,49 per cento circa).

Per quanto concerne, in particolare, le opere pubbliche, varrà ricordare che i relativi progetti — non soggetti al preventivo parere di alcun organo di consulenza amministrativa — sono sottoposti al parere tecnico-finanziario di apposito organo, come previsto dalla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31.

Non sono da segnalare ritardi di rilievo nella esecuzione dei lavori. Per contro, si sono verificati ritardi, oscillanti fra i 15 giorni ed i 5 mesi, nell'esecuzione dei collaudi. È da aggiungere che le imprese interessate hanno rinunciato a far valere qualsiasi pretesa di maggiori compensi per il fatto che il collaudo ha avuto luogo dopo la scadenza fissata dal contratto.

(15) Lire 54.860.700, nel 1968.

(16) 1969: lire 7.024.070; 1968: lire 2.323.625; 1967: lire 1.249.415.

(17) Nel 1968, 41 contratti a trattativa privata per complessivi 392 milioni.

Le variazioni o le modificazioni ai progetti originari (18) soltanto in pochi casi hanno comportato un aumento dell'onere inizialmente previsto.

Vanno ripetuti, con riferimento ai contratti attivi, i rilievi formulati nella precedente relazione in ordine all'esclusivo ricorso alla trattativa privata per la conclusione di vendite e locazioni che dovrebbero, di regola, comportare, nell'interesse della Provincia, l'esperimento dell'asta pubblica, ponendo, in particolare, l'accento sulla modesta entità dei canoni d'affitto (lire 7.139.550 per 116 contratti) (19).

b) *Interventi in occasione di calamità naturali.* — La Provincia opera nel settore a norma dello Statuto di autonomia (articolo 11, n. 14), nonché, per quanto attiene agli interventi per alluvioni, frane e valanghe sulle strade provinciali ed agli interventi in favore delle categorie danneggiate dagli eventi calamitosi, ai sensi della legge comunale e provinciale.

Nel 1969, risultano interamente impegnati, per interventi diretti, gli stanziamenti dei capitoli 750 (lire 101.560.000) e 1180 (lire 46.865.000).

La Provincia è, inoltre, intervenuta indirettamente mediante la concessione di contributi al consorzio provinciale contro la grandine (leggi regionali 17 marzo 1964, n. 16 e 1° luglio 1966, n. 9) e di anticipazioni ad imprese artigiane colpite dalle alluvioni del 1966 (legge 23 dicembre 1966, n. 1142).

c) *Servizio automobilistico.* — In ordine al servizio automobilistico — tuttora privo di specifica regolamentazione — rilevato l'incremento dei veicoli, adibiti ai servizi tecnici (in totale, 42) (20) e quello conseguente dei relativi costi d'esercizio (complessivamente, 25,5 milioni (21) — è da notare che l'onere relativo alle 37 polizze di assicurazione stipulate dalla Provincia risulta, per il 1969, di 6,2 milioni, con notevole aumento rispetto al 1968 (3,4 milioni).

d) *Contributi.* — A proposito delle erogazioni, a vario titolo disposte dalla Provincia, è da notare come, in mancanza di specifica normativa provinciale, numerosi provvedimenti siano motivati con riferimento, talvolta generico, ad iniziative previste dal testo unico comunale e provinciale, ovvero, da altre leggi dello Stato (22).

Per quanto concerne le borse di studio (capitolo 280, legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1), è da segnalare la opportunità che sia emanato il relativo regolamento d'esecuzione. Esigenza questa che si manifesta anche in ordine alla frequente assegnazione di premi e sussidi di studio nel settore dell'istruzione professionale agraria e di economia domestica rurale (capitolo 400, legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15).

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

L'ESTENSORE

F.to: Carlo Costanza

(18) In totale, 49.

(19) Per 3 locazioni passive la Provincia sostiene un onere di lire 6.650.000.

(20) Nel 1968, 31.

(21) Nel 1968, 18 milioni circa.

(22) Si prescinde, ovviamente, dai contributi obbligatori stabiliti da leggi dello Stato di generale applicazione.

ALLEGATO *H*

DECISIONE

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti magistrati:

Presidente ff.: Dottore Eduardo GRECO

Presidente di Sezione: Dottore Eugenio CAMPBELL

Consiglieri: Dottore Ettore COSTA

Professore dottore Antonio BENNATI

Professore dottore Antonino DE STEFANO

Dottore Ciro PAGLIARA

Dottore Aurelio BONOMI

Dottore Francesco VENTURA SIGNORETTI

Primi referendari: Professore dottore Salvatore BUSCEMA

Dottore Vittorio GUCCIONE (*relatore*)

Professore dottore Francesco GARRI

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio finanziario 1969 presentati dal Direttore generale della Cassa stessa.

Uditi nella pubblica udienza del 25 luglio 1970 il relatore, primo referendario dottore Vittorio Guccione e il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore generale dottore Tommaso Spremolla.

FATTO

I consuntivi della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1969 sono stati presentati dal Direttore generale della Cassa, con nota 24 luglio 1970, n. 125, all'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le risultanze dei rendiconti sono le seguenti:

1. - *Gestione principale:**Conto del patrimonio:*

Attività	L.	8.412.614.095.807
Passività	»	8.270.593.176.120
Patrimonio netto	L.	<u>142.020.919.687</u>

Conto economico:

Entrate	L.	382.268.773.811
Uscite	»	315.187.494.758
Utile netto	L.	<u>67.081.279.053</u>

2. - *Gestione delle Casse di risparmio postali:**Conto del patrimonio:*

Attività	L.	5.191.943.195.711
Passività	»	5.106.507.441.397
Patrimonio netto	L.	<u>85.435.754.314</u>

Conto economico:

Entrate	L.	263.914.413.707
Uscite	»	201.718.117.982
Utile netto	L.	<u>62.196.295.725</u>

3. - *Gestione della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:**Conto del patrimonio:*

Attività	L.	311.762.548
Passività	»	218.883.662
Patrimonio netto	L.	<u>92.878.886</u>

Conto economico:

Entrate	L.	14.945.020
Uscite	»	18.549.758
Perdita netta	L.	<u>3.604.738</u>

4. - *Gestione delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni:*

Conto del patrimonio:

Attività	L.	8.187.147
Passività	»	8.187.147
Patrimonio netto	L.	—

Conto economico:

Entrate	L.	423.500
Uscite	»	295.481
Utile netto	L.	128.019

5. - *Gestione dei fondi degli Istituti di previdenza ferroviari:*

Fondo pensioni e sussidi:

Disavanzo	L.	60.253.182.716
---------------------	----	----------------

Fondi speciali:

Avanzo	»	1.816.211.515
Disavanzo netto	L.	58.436.971.201

6. - *Gestione per la custodia dei valori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:*

Consistenza dei valori a custodia	L.	8.861.317.814
---	----	---------------

Il Pubblico ministero, nella sua requisitoria, esposte alcune considerazioni sullo svolgimento della gestione, ha chiesto che le Sezioni riunite dichiarino regolari i rendiconti della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1969.

DIRITTO

È stata accertata la concordanza dei dati contenuti nei rendiconti con le scritture tenute o controllate dalla Corte e con gli atti acquisiti in corrispondenza alle operazioni di gestione, compiute dall'Amministrazione durante l'esercizio predetto, dalla Corte riconosciute regolari.

Alla su esposta dichiarazione di regolarità non può farsi luogo: per quanto attiene al servizio dei depositi, in quanto alla Corte non compete il controllo su parte delle operazioni eseguite presso le Intendenze di finanza; e per quanto concerne le Casse postali di risparmio, dato che non sono soggette al suo controllo le operazioni che si svolgono negli uffici dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Pur essendo, nella fattispecie, il giudizio di parificazione preordinato all'approvazione dei rendiconti da parte di Organo diverso dal Parlamento, la trasmissione della decisione e unita

relazione a tale Organo non esime la Corte dall'obbligo - posto dall'articolo 100, secondo comma, della Costituzione - di comunicare alle Camere il risultato del riscontro eseguito, comunicazione che è indubbiamente preordinata a fini diversi e più ampi di quello dell'approvazione del rendiconto.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite

visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto il regio decreto 26 gennaio 1933, n.241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773;

visti il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

dichiara regolari, nei limiti di cui in parte motiva, i rendiconti della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1969;

ordina che i conti di cui al presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, nonché al Ministro del tesoro, e sia, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1969.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 25 luglio 1970.

L'ESTENSORE

F.to: Vittorio Guccione

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 25 luglio 1970.

IL SEGRETARIO

F.to: Vincenzo Romano

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

CONSIDERAZIONI GENERALI SUI RENDICONTI

1. - PREMESSA.

I rendiconti che la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti ha presentato per lo esercizio finanziario 1969, ai sensi dell'articolo 5, libro primo, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono i seguenti:

- I - Rendiconto della gestione propria della Cassa depositi e prestiti;
- II - Rendiconto della gestione delle Casse di risparmio postali;
- III - Rendiconto della gestione della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale;
- IV - Rendiconto per il servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni;
- V - Rendiconto della gestione dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- VI - Rendiconto per il servizio degli Istituti di previdenza ferroviari.

2. - SITUAZIONE PATRIMONIALE.

La situazione patrimoniale della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse per lo esercizio 1969, quale si rileva dai conti patrimoniali presentati e comparata con quella del precedente esercizio, risulta la seguente:

	Al 31 dicembre 1968 (milioni)	Al 31 dicembre 1969 (milioni)
Attività	7.712.869	8.722.958
Passività	7.508.712	8.495.408
Eccedenza attiva	204.157	227.550

Dal seguente prospetto risulta evidenziata la situazione al 31 dicembre 1969:

GESTIONE	Attività (milioni)	Passività (milioni)	Eccedenza attiva (milioni)
Cassa depositi e prestiti	8.674.348	8.532.327	142.021
Casse di risparmio postali	5.191.943	5.106.507	85.436
Sezione autonoma di credito comunale e provinciale	311	218	93
Servizio affrancazioni	8	8	—
	13.866.610	13.639.060	227.550
Saldo del conto corrente tra la Cassa depo- siti e prestiti e la gestione del risparmio postale	5.143.652	5.143.652	—
TOTALE	8.722.958	8.495.408	227.550

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per le altre gestioni, per le quali la Cassa presenta i rendiconti, si hanno le seguenti risultanze:

Gestione della Sezione autonoma del credito comunale e provinciale:

	Al 31 dicembre 1968	Al 31 dicembre 1969
Attività	319.929.408	311.762.548
Passività	223.445.784	218.883.662
Patrimonio netto	<u>96.483.624</u>	<u>92.878.886</u>

Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altro:

	Al 31 dicembre 1968	Al 31 dicembre 1969
Attività	8.187.147	8.187.147
Passività	8.187.147	8.187.147
	<u>—</u>	<u>—</u>

Istituto nazionale della previdenza sociale:

Consistenza valori a custodia al 1° gennaio 1969	L.	8.873.544.289
Variazioni	»	<u>12.226.475</u>
Consistenza al 31 dicembre 1969	L.	<u>8.861.317.814</u>

Fondi Istituti di previdenza ferroviari:

a) Fondo sussidi e pensioni:

	Al 31 dicembre 1968	Al 31 dicembre 1969
Attività	1.522.548.853	1.375.854.907
Passività	26.158.875.503	61.629.037.623
Disavanzo patrimoniale	<u>24.636.326.650</u>	<u>60.253.182.716</u>

b) Fondi speciali:

Attività	2.002.903.636	1.830.090.480
Passività	43.714.375	13.878.965
Avanzo patrimoniale	<u>1.959.189.261</u>	<u>1.816.211.515</u>

Si espongono in prosieguo le risultanze meritevoli di essere poste in luce relativamente alla gestione principale e a quella del risparmio postale.

CAPITOLO II

GESTIONE PRINCIPALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

1. — SITUAZIONE PATRIMONIALE.

La sola gestione della Cassa depositi e prestiti, al termine dell'esercizio 1969, presenta le seguenti risultanze:

	Al 31 dicembre 1968 (milioni)	Al 31 dicembre 1969 (milioni)
Attività	7.657.799	8.674.348
Passività	7.532.714	8.532.327
	<hr/>	<hr/>
Eccedenza attiva	125.085	142.021
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Dal prospetto si evidenzia un incremento nella eccedenza attiva. Peraltro, depurando, come di consueto, le risultanze anzidette degli utili conseguiti dalla gestione propria della Cassa e incrementandole del decimo degli utili stessi che vanno al fondo di riserva, si ha un incremento effettivo di milioni 12.241 come risulta dal seguente prospetto:

Eccedenza attiva al 31 dicembre 1969 milioni	142.021
Utili del 1969 »	— 67.081
1/10 utili del 1969 »	+ 6.708
	<hr/>
Eccedenza effettiva del 1969 »	81.648
Eccedenza effettiva del 1968 »	69.407
	<hr/>
Incremento patrimoniale »	12.241
	<hr/> <hr/>

Tale incremento che è leggermente superiore a quello del 1968 (milioni 10.821), conferma il miglioramento avutosi dal 1965 in avanti e deve considerarsi normale in relazione agli ingenti capitali impiegati.

Dall'esame analitico delle attività e delle passività si ricavano i vari elementi di apporto di fondi (passività) e come essi vengono impiegati (attività), onde avere una chiara e completa visione della gestione dell'Istituto.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. — DISPONIBILITÀ DI CAPITALI.

Il complesso dei capitali, cioè dei cespiti ai quali la Cassa attinge i mezzi per i propri impieghi fruttiferi, viene qui di seguito indicato e posto a raffronto con quello alla chiusura dell'esercizio precedente:

	1968 (milioni)	1969 (milioni)	Differenza (milioni)
a) Depositi in numerario	97.796	111.164	+ 13.368
b) Conti correnti servizio dei cc/cc postali	949.815	1.158.511	+ 208.696
c) Conto corrente gestione risparmio postale	4.752.095	5.143.652	+ 391.557
d) Conti correnti gestioni con rendiconto proprio	1.179	420	— 759
e) Conti correnti con enti vari	253.131	258.561	+ 5.430
f) Buoni fruttiferi	175.000	175.000	—
	<u>6.229.016</u>	<u>6.847.308</u>	<u>+ 618.292</u>

Se al predetto ammontare di milioni 6.847.308 si aggiungono:

a) i debiti di esercizio (voci 1, 6, 7)	1.423.284
b) i conti d'ordine (voci 10, 11, 12, 13)	261.735
si ottiene il totale delle passività che è di milioni	<u>8.532.327</u>

Passando all'analisi delle singole voci, risulta che, per quanto riguarda i *depositi in numerario* — costituenti una disponibilità relativamente modesta rispetto ai capitali amministrati — la Cassa ha utilizzato maggiori introiti per lire 13.368.316.666 come risulta dal seguente prospetto:

consistenza al 1° gennaio 1969	L.	97.795.765.081
nuove iscrizioni	»	31.583.175.834
	L.	<u>129.378.940.915</u>
restituzioni	»	18.214.859.168
Consistenza al 31 dicembre 1969	L.	<u>111.164.081.747</u>

Il detto maggiore introito realizzato nel 1969 è leggermente superiore, per milioni 3.616, a quello realizzato nell'anno precedente (lire 9.752.225.472).

Le maggiori somme affluite si riferiscono, per la maggior parte, a depositi amministrativi costituiti per indennità di espropriazioni in dipendenza di opere pubbliche.

Le consistenze anzidette non comprendono i depositi in titoli pubblici, che non offrono disponibilità costituendo essi solo una partita di giro. L'importo di questi era, alla chiusura dell'esercizio, di milioni 149.808 con un incremento di milioni 14.868 rispetto al 1968.

La gestione del conto corrente con il Ministero delle poste e telecomunicazioni per il servizio dei *conti correnti postali* presenta un aumento di milioni 208.696.

Il saldo del *conto corrente con la gestione del risparmio postale* si chiude con un incremento, comprensivo degli interessi maturati, di milioni 391.557, variazione che è in rapporto con i nuovi versamenti affluiti alla gestione del risparmio postale sotto le voci di depositi ordinari, di depositi giudiziari e di buoni postali fruttiferi.

In valore assoluto tale incremento è superiore a quello del 1968 (milioni 339.437); in percentuale, rapportato, cioè, alla consistenza del conto, all'inizio dell'esercizio risulta ugualmente superiore al 1968 (8,22 per cento contro il 7,69 per cento del 1968). In sostanza, pur con un leggero miglioramento, va confermata la continua flessione, iniziata nel 1964, nell'afflusso del risparmio postale.

Occorre tener presente, infatti, che detto incremento è quello risultante dai rapporti tra la Cassa depositi e prestiti ed il Ministero delle poste, mentre quello intercorrente tra il pubblico risparmio e l'Amministrazione delle poste è messo in luce nel seguente capitolo III:

In tale capitolo viene chiarito che nel 1969 il risparmio postale si è incrementato di milioni 320.927 dei quali milioni 173.036 si riferiscono ad interessi maturati, che sono in continua ascesa, mentre l'effettivo incremento per nuovo afflusso di risparmio che, per converso, è in continua diminuzione, è pari a milioni 147.891, somma questa inferiore a quella del precedente anno che fu di milioni 177.062.

Tutti i *conti correnti con enti vari* (complessivamente 154) risultano coperti in conformità al disposto dell'articolo 243 del regolamento al testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con il decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058. Anche il conto corrente con l'INADEL, per il quale è consentito lo scoperto, si è chiuso al 31 dicembre 1969 in attivo.

La consistenza di tali conti presenta un incremento di milioni 5.430 di scarsa portata in senso assoluto.

Anche nel 1969 la Cassa, per sopperire al diminuito afflusso di capitali, specie del risparmio postale, si è avvalsa della facoltà prevista dal regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, e ha disposto due emissioni di *buoni fruttiferi* per l'ammontare di milioni 220.000. L'operazione non si è per altro perfezionata, come si desume dalla circostanza che nessuna somma figura iscritta a tale titolo nel rendiconto.

Nell'anno sono stati, invece, rinnovati i buoni fruttiferi, emessi nel 1968 per milioni 175.000, ed acquistati dalla Banca d'Italia. Tali buoni, mentre costituiscono un indebitamento a breve scadenza, salvo continue rinnovazioni, sono stati impiegati, in conformità alla legge, in concessioni di mutui con ammortamento trentacinquennale.

Nel prospetto che segue vien posta in evidenza la consistenza dei mezzi affluiti o rientrati nell'anno 1969 attraverso i normali canali:

a) risparmio postale	milioni	320.927
b) depositi in numerario	»	13.368
c) quote di ammortamento e annualità	»	88.660
d) rimborso di titoli e utili sui rimborsi	»	55.827
e) conti correnti con enti vari	»	5.430
		484.212
	Totale	milioni 484.212

Resta valida la considerazione formulata nella precedente relazione e cioè che, per una esatta valutazione delle disponibilità affluite alla Cassa durante l'esercizio, in esse non possono essere comprese le somme affluite nei conti correnti postali, dato che queste possono essere utilizzate solo per il servizio dei conti correnti medesimi e per anticipazioni ad Aziende ed Amministrazioni autonome statali, nonché per le esigenze della stessa Cassa depositi e prestiti, nei casi e nei limiti previsti da apposite norme legislative.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. — IMPIEGO DI CAPITALI.

Se dal totale delle attività della gestione principale, ammontanti a milioni 8.674.348 si deducono le seguenti poste:

a) il saldo del conto corrente infruttifero (voce 4)	milioni	76.450
b) il numerario in cassa (voce 1)	»	7.659
c) i crediti vari (voci 9, 10, 11, 12)	»	320.976
d) le partite di giro (voci 15, 16, 17, 18)	»	261.735
		8.007.528
Residuano . . .	milioni	8.007.528

che rappresentano il complesso degli investimenti veri e propri della Cassa, così suddivisi:

	1968 (milioni)	1969 (milioni)	Differenza (milioni)
a) Prestiti	5.990.353	6.640.235	+ 649.882
b) Titoli	781.292	737.006	— 44.286
c) c/c fruttiferi col tesoro	275.578	219.058	— 56.520
d) Partecipazioni	27.166	27.166	—
e) Anticipazioni	920	535	— 391
f) c/c col tesoro per i c/c postali	156.615	383.528	+ 226.913
	7.231.930	8.007.528	+ 775.598
	7.231.930	8.007.528	+ 775.598

Il confronto che precede, tra i dati degli anni 1968 e 1969, mette in luce che la variazione positiva più notevole si è verificata nella voce relativa ai «prestiti» aumentata di milioni 141.483 rispetto al 1968 (508.399 milioni) mentre quella negativa più notevole si è verificata nella voce relativa ai « Conti correnti fruttiferi col Tesoro ».

Se poi si pone a confronto la suindicata differenza positiva di milioni 775.598 con quella dell'esercizio 1968 (milioni 633.750) si denota un miglioramento negli investimenti dovuto esclusivamente alla situazione positiva dei prestiti e della giacenza nel c/c col Tesoro per i conti correnti postali.

Di fronte ad un totale di disponibilità per oltre 484 miliardi, si sono avuti, escludendo le disponibilità nei conti correnti postali, nuovi impieghi per oltre 744 miliardi.

Gli impieghi sono stati limitati ai prestiti, non permettendo l'attuale situazione economica della Cassa altre forme d'investimento. Essi, tuttavia, sono da soli di gran lunga superiori alle disponibilità conseguite nell'anno (744.129 milioni rispetto a 484.212 milioni) il che sta a denotare il notevolissimo sforzo della Cassa per sopperire alle esigenze degli enti mutuatari.

Giova porre in evidenza a tal proposito che, mentre le disponibilità nei conti correnti fruttiferi col Tesoro sono diminuite di oltre 56 miliardi, con un saldo di oltre 219 miliardi, la Cassa ha in atto impegni per complessivi 1.157 miliardi, di cui 35 miliardi (cifra rimasta invariata rispetto agli anni 1967 e 1968) nelle partecipazioni, quale differenza fra il capitale sottoscritto e quello versato, a 1.122 miliardi (158 miliardi in più rispetto al 1968) per somministrazioni da effettuare in conto dei mutui concessi. Da ciò consegue che mentre aumentano gli impegni e diminuiscono le entrate, specie quelle afferenti al risparmio postale, le disponibilità dei conti correnti fruttiferi col Tesoro sono destinate a ridursi ulteriormente.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In questo quadro si pone la recente legge 22 dicembre 1969, n. 964, entrata in vigore nel gennaio 1970, contenente norme in materia di credito ai comuni ed alle regioni.

Si espongono, ora, i dati e le considerazioni più rilevanti relativi alle forme d'investimento.

Prestiti.

L'ammontare complessivo dei prestiti concessi al 31 dicembre 1969, con i fondi della Cassa, è stato il seguente con riferimento allo stadio delle somministrazioni:

	Ammontare dei prestiti (milioni)	Somme somministrate (milioni)	Somme da sommini- strare (milioni)
Al 1° gennaio 1969	5.497.242	4.533.383	963.859
Prestiti concessi	+ 744.129	—	+ 744.129
Interessi capitalizzati	+ 2.057	2.057	—
Somministrazioni effettuate	—	+ 582.573	— 582.573
Riscossioni	— 88.270	— 88.270	—
Riduzioni	— 3.106	—	— 3.106
Al 31 dicembre 1969	<u>6.152.052</u>	<u>5.029.743</u>	<u>1.122.309</u>

Le concessioni di nuovi prestiti comparate con quelle dell'esercizio precedente, risultano così ripartite:

	1968 (milioni)	1969 (milioni)
Edilizia scolastica	43.344	49.559
Opere igieniche	87.791	107.291
Opere diverse	60.905	34.624
Edilizia popolare	64.555	55.092
Integrazione bilanci ed estinzione di passività degli enti locali .	323.489	477.563
Leggi speciali	2.500	20.000
	<u>582.584</u>	<u>744.129</u>

In percentuale i nuovi prestiti sono così ripartiti: il 25,7 per cento per le opere pubbliche vere e proprie (edilizia scolastica, opere igieniche e opere diverse), il 7,4 per cento per l'edilizia popolare e il 64,2 per cento per le integrazioni dei bilanci dei comuni e delle province, con un aumento, rispetto al 1968, nell'importo dei mutui per le integrazioni di bilancio, mentre è diminuito l'importo dei mutui per opere pubbliche.

L'ammontare dei mutui concessi nell'esercizio supera di quasi due volte e mezzo il risparmio postale affluito alla cassa nel 1969 (320.927 milioni); e con questo, con i rientri delle quote di ammortamento e le altre entrate si è fatto fronte alle richieste di somministrazione.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Sotto il profilo della ripartizione territoriale i mutui concessi nel 1969 sono così destinati:

	1968		1969	
	N.	Importo (milioni)	N.	Importo (milioni)
Italia settentrionale	2.619	106.023	2.652	131.016
Italia centrale	2.272	178.426	2.955	219.557
Italia meridionale e insulare	3.717	295.552	4.686	371.796
Enti vari a carattere nazionale	9	2.583	12	21.760
Totale	8.617	582.584	10.305	744.129

Mentre risulta chiaro che i maggiori investimenti sono stati effettuati nelle regioni meridionali, comparando la distribuzione territoriale dei mutui con la loro ripartizione per settori di attività, si constata che i maggiori investimenti nel sud riguardano in notevole parte le integrazioni dei bilanci deficitari degli enti locali ed in misura più limitata l'edilizia scolastica e l'edilizia popolare, nonché opere igieniche (ospedali, acquedotti, fognature, ecc.) e diverse, con un totale di milioni 275.339 per le prime e milioni 96.457 per le seconde.

Nel settore dell'edilizia popolare sono stati concessi mutui per milioni 33.408 al nord, per milioni 11.655 al centro e per milioni 8.269 al sud; nel settore delle opere diverse (strade, impianti elettrici, porti e urbanizzazione aree), i mutui concessi risultano, rispettivamente, di milioni 15.674, milioni 6.441 e milioni 12.509; in quello dell'edilizia scolastica le concessioni di mutui sono state, sempre rispettivamente, di milioni 16.843, 11.650 e 21.066.

Infine, i mutui predetti risultano, in relazione agli enti mutuatari, così ripartiti:

	1968		1969	
	N.	Importo (milioni)	N.	Importo (milioni)
Comuni	7.585	414.849	9.253	562.220
Province	237	56.195	264	56.037
Istituti autonomi case popolari	283	61.530	229	54.168
Ospedali	153	29.820	217	58.400
Enti vari	359	20.190	342	13.304
Totale	8.617	582.584	10.305	744.129

Le richieste di mutui, pervenute all'Amministrazione nell'anno, come si desume dall'appendice statistica dei rendiconti 1969, sono state 9.916, mentre quelle accolte sono state, come detto, 10.305, tenendo anche conto di quelle già presentate negli anni precedenti e non ancora evase.

Complessivamente i mutui sono superiori a quelli dell'anno 1968 sia per numero che per importo, salvò una leggera flessione nei confronti degli Istituti autonomi per le case popolari.

Titoli.

Anche nel 1969 (terzo anno consecutivo) non sono stati acquistati titoli e pertanto è continuata la flessione della loro consistenza nel portafoglio della cassa, a seguito degli avvenuti rimborsi e della cessione al fondo di riserva. I movimenti relativi sono stati i seguenti:

a) Titoli della gestione propria:

	(milioni)	(milioni)
consistenza al 1° gennaio 1969	730.107	—
titoli acquistati	—	—
titoli rimborsati o ceduti	—	— 55.827
utili sui rimborsi	+ 2.302	—
	<u>732.409</u>	<u>— 55.857</u>
consistenza al 31 dicembre 1969	676.582	

b) Titoli del fondo di riserva:

	(milioni)	(milioni)
consistenza al 1° gennaio 1969	51.185	—
titoli acquistati	11.495	—
titoli rimborsati	—	2.341
utile sui rimborsi	84	—
	<u>62.764</u>	<u>2.341</u>
consistenza al 31 dicembre 1969	60.423	

Come detto nelle precedenti relazioni, l'utile sui rimborsi dei titoli della gestione propria (per milioni 2.302) non figura nel conto economico fra le entrate essendo stato direttamente contabilizzato nel « Fondo rivalutazione titoli » che ha raggiunto al 31 dicembre 1969 l'ammontare di milioni 12.676 e che, unitamente al « Fondo delle manutenzioni », risulta inserito nella voce « Fondi di riserva ordinari ».

Conti correnti fruttiferi col Tesoro.

La consistenza dei due conti correnti fruttiferi disponibili che la Cassa intrattiene col Tesoro, al tasso del 4,65 per cento e del 2,70 per cento, risulta alla fine dell'esercizio, rispettivamente di milioni 218.769 e di milioni 288.

Nel complesso di detti conti si è verificato il seguente movimento:

Consistenza al 1° gennaio 1969	milioni	275.578 +
Versamenti	»	615.875 +
Prelevamenti	»	686.400 —
Interessi accreditati	»	14.004 +
Consistenza al 31 dicembre 1969	milioni	<u>219.057</u>

con una flessione, rispetto al 1968, di milioni 56.620.

La disponibilità in detti conti correnti, sensibilmente ridotta rispetto al precedente esercizio, come evidenziato nel prospetto introduttivo della presente parte relativa agli impieghi di capitali, deve considerarsi assolutamente insufficiente in rapporto agli impegni in atto assunti dalla Cassa.

Partecipazioni.

Nel 1969, analogamente agli anni 1967 e 1968, non sono state effettuate operazioni di partecipazione al capitale di enti pubblici di particolare interesse.

Per quanto riguarda la partecipazione della Cassa al capitale dell'IMI, si rinvia alle precedenti relazioni in cui si rileva che le quote sottoscritte dalla Cassa stessa sono leggermente inferiori alla metà (prescritta dall'articolo 1 del regio decreto-legge 12 novembre 1931, n. 1398) del capitale sociale dell'Istituto in parola.

Conto corrente col Tesoro per i fondi dei conti correnti postali.

Il saldo, al 31 dicembre 1969, di questo conto (milioni 383.528) presenta un aumento di milioni 226.913 rispetto al saldo del 1968 (milioni 156.876).

Il relativo movimento risulta dal seguente prospetto:

Consistenza al 1° gennaio 1969	milioni	156.615 +
Versamenti	»	671.567 +
Prelevamenti	»	455.778 —
Interessi accreditati	»	11.124 +
		—————
Consistenza al 31 dicembre 1969	milioni	383.528
		=====

Nel 1969 il Tesoro ha versato la somma capitalizzata di lire 10.180.495.280, oltre i relativi interessi dal 1° gennaio 1965 alla data del versamento, a titolo di interessi per il secondo semestre 1964 venendosi così a risolvere tale pendenza già prospettata nelle precedenti relazioni.

Con i fondi dei conti correnti postali nel 1969 è stata concessa un'anticipazione di lire 2.437.500.000 a favore del Ministero delle Poste e telecomunicazioni (legge 30 marzo 1965, n. 224).

Sono stati somministrati milioni 5.562 per anticipazioni già concesse e sono rimasti da somministrare milioni 10.875 (di cui lire 8.437.500.000 relative ad esercizi precedenti riguardanti le anticipazioni accordate al Ministero delle poste, sempre in virtù della citata legge n. 224 del 1965, per il finanziamento della nuova sede del Ministero all'EUR). Dato che tali anticipazioni risultano poste in ammortamento, ma non ancora utilizzate, il Ministero stesso percepisce dalla Cassa i relativi interessi pre-ammortamento che vanno a ridurre l'onere delle rate di ammortamento medesime.

Nel 1969 la Cassa, avvalendosi dell'autorizzazione conferita dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1965, n. 344, ha predisposto il prelevamento, dai fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, di 50 miliardi, cioè poco meno del limite massimo di un terzo del saldo del conto corrente stesso al 31 dicembre 1968 (milioni 156.615). A seguito di ciò, i prelevamenti complessivi effettuati dalla Cassa, per le sue occorrenze, dai fondi in questione ammontano a milioni 336.500, escludendo milioni 13.500 già restituiti.

Poiché il perfezionamento del prelevamento è avvenuto nel 1970, la consistenza al 31 dicembre 1969 del conto corrente deve intendersi ridotta di 50 miliardi.

4) FONDI DI RISERVA.

Sotto la voce « Fondi di riserva ordinari » nello stato patrimoniale sono compresi:

- a) la riserva vera e propria, prevista dall'articolo 252 del testo unico di legge sulla Cassa depositi e prestiti;
- b) il fondo rivalutazione titoli costituito per sopperire ad eventuali perdite;
- c) il fondo di manutenzione del palazzo di via Goito di proprietà della Cassa e sede della stessa.

Nel prospetto che segue vengono indicate le consistenze finali di ciascuna di dette poste:

	1968 (milioni)	1969 (milioni)
Fondo di riserva	52.777	62.188
Fondo rivalutazione titoli	10.375	12.676
Fondo manutenzione	69	81
	<u>63.221</u>	<u>74.945</u>

5) CONTO ECONOMICO.

Il conto economico della gestione principale presenta le seguenti risultanze:

	1968 (milioni)	1969 (milioni)	Differenza (milioni)
Rendite e profitti	352.008	382.269	+ 30.261
Spese ed oneri	290.144	315.187	+ 25.043
	<u>61.864</u>	<u>67.082</u>	<u>+ 5.218</u>

Le variazioni più notevoli verificatesi nelle entrate sono:

in più:

- negli interessi sui conti correnti fruttiferi col Tesoro con un aumento di milioni 2.149;
- negli interessi sul conto corrente col Tesoro per i conti correnti postali, con un aumento di milioni 5.618;
- negli interessi sui prestiti con un aumento di milioni 25.761 in relazione all'incremento degli investimenti in mutui;
- nella tassa di custodia dei titoli depositati con un aumento di milioni 45;

in meno:

- negli interessi sui titoli, con una diminuzione di milioni 3.256 conseguenti alla riduzione del relativo portafoglio;
- negli utili sulle partecipazioni con una diminuzione di 16 milioni.

Le variazioni verificatesi nelle spese sono tutte in aumento e, in particolare, riguardano:

- gli interessi sul conto corrente con la gestione del risparmio postale con un aumento di milioni 14.101, in relazione all'incremento del capitale;

- gli interessi sul conto corrente con il Ministero delle poste per il servizio dei conti correnti postali, con un aumento di milioni 4.759 in relazione alle somme utilizzate dalla Cassa;
- gli interessi sui buoni fruttiferi emessi dalla Cassa, con un aumento di milioni 5.337;
- le spese di amministrazione aumentate di milioni 193, in relazione ai maggiori oneri per il personale;
- l'imposta di ricchezza mobile e relativa addizionale, con un aumento di milioni 64 sugli interessi dei depositi e sulle entrate nette.

Il saggio medio degli investimenti è stato del 5,440 per cento, inferiore dello 0,077 per cento rispetto a quello del 1968 (5,517 per cento).

Le spese di amministrazione, rapportate al complesso delle entrate, rappresentano lo 0,57 per cento (nel 1968, 0,56 per cento).

Gli utili netti, accertati in milioni 67.081, sono stati così ripartiti, a norma dell'articolo 252 del testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, modificato dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1322:

— al Tesoro (8/10)	milioni	53.665
— al fondo di riserva (1/10)	»	6.708
— alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (1/20)	»	3.354
— all'azienda di Stato per le foreste demaniali (1/20)	»	3.354
Totale		67.081

Oltre agli utili attribuiti al Tesoro, la Cassa ha versato all'Erario, per la gestione principale, milioni 690 per imposta di ricchezza mobile e addizionale sugli interessi dei depositi e delle entrate nette.

CAPITOLO III

GESTIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI

1. - SITUAZIONE PATRIMONIALE.

La situazione patrimoniale delle Casse di risparmio postali al 31 dicembre 1969 è la seguente:

	1968 (milioni)	1969 (milioni)
Attività	4.806.837	5.191.943
Passività	4.727.862	5.106.507
Eccedenza	78.975	85.436 (1)

con una maggiore eccedenza di milioni 6.461 rispetto al 1968.

(1) Nel valutare le risultanze della gestione delle Casse di risparmio postali, va tenuto presente che la eccedenza attiva di milioni 85.436 è al lordo degli utili di esercizio (milioni 62.196). Poiché questi incrementano il patrimonio soltanto per due decimi (milioni 12.439), la effettiva consistenza di detta eccedenza è di milioni 35.679, al netto dell'ammontare degli otto decimi di utili che spettano al Tesoro.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le attività della gestione sono rappresentate per la quasi totalità dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, che presenta un saldo di milioni 5.143.652; tale conto è il corrispondente del « Conto corrente con la gestione del risparmio postale » che figura fra le passività della gestione principale della Cassa.

È da ricordare come tra le attività sia altresì compreso il credito, verso il Ministero delle poste, per milioni 25.177, in relazione ai depositi affluiti agli uffici postali nell'ultima decade di dicembre e versati alla Cassa nei primi giorni di gennaio.

Le passività consistono in massima parte nel credito dei depositanti, come risulta dal seguente prospetto (2):

	1968 (milioni)	1969 (milioni)	Differenza (milioni)
Depositi ordinari	1.106.535	1.221.496	114.961
Depositi giudiziari	30.174	33.701	3.527
Buoni postali fruttiferi	3.560.472	3.762.911	202.439
	<u>4.697.181</u>	<u>5.018.108</u>	<u>320.927</u>

L'incremento del risparmio postale nel 1969, è stato, quindi, di milioni 339.177, del 6,8 per cento rispetto al 7,8 per cento nel 1968. Gli indici di incremento nelle Aziende di credito, nel settore dei depositi e risparmi, risultano invece (secondo quanto rileva la stessa Amministrazione della Cassa) del 7 e dell'11,9 per cento rispettivamente nel 1969 e nel 1968.

Il movimento del risparmio è stato il seguente:

	Depositi ordinari (milioni)	Depositi giudiziari (milioni)	Buoni postali fruttiferi (milioni)	Totale (milioni)
Al 1° gennaio 1969	1.106.535	30.174	3.560.472	4.697.181
Incremento nel 1969	85.596	3.527	57.768	147.891
Interessi	28.365	—	144.671	173.036
Al 31 dicembre 1969	<u>1.221.496</u>	<u>33.701</u>	<u>3.762.911</u>	<u>5.018.108</u>

Anche nel 1969 si è verificata una diminuzione dei nuovi afflussi di risparmio (milioni 147.891, rispetto ai milioni 177.062 del 1968).

2. — FONDO DI RISERVA.

I fondi di riserva di spettanza del risparmio ordinario, presentano le seguenti risultanze al 31 dicembre 1969:

— fondo di nuova riserva del risparmio ordinario	milioni	23.077
— fondo delle manutenzioni	»	162

(2) Il credito esposto comprende gli interessi capitalizzati a fine d'anno a favore dei depositanti, pari a milioni 173.036.

3. — CONTO ECONOMICO.

La gestione delle Casse di risparmio ha dato nel 1969 i seguenti risultati:

	1968 (milioni)	1969 (milioni)	Differenza (milioni)
Entrate	249.755	263.914	14.159
Spese	189.706	201.718	12.012
Utile netto	<u>60.049</u>	<u>62.196</u>	<u>2.147</u>

Più analiticamente il risultato della gestione si riassume nei seguenti dati:

Depositi ordinari:

	1968 (milioni)	1969 (milioni)	Differenza (milioni)
Entrate	58.490	63.398	4.908
Spese	43.209	46.599	3.390
Utili	<u>15.281</u>	<u>16.799</u>	<u>1.518</u>

Depositi giudiziari:

Entrate	1.573	1.748	175
Spese	733	779	46
Utili	<u>840</u>	<u>969</u>	<u>129</u>

Buoni postali fruttiferi:

Entrate	189.692	198.768	9.076
Spese	145.764	154.340	8.576
Utili	<u>43.928</u>	<u>44.428</u>	<u>500</u>

I due decimi degli utili dei depositi ordinari, pari a milioni 3.359 affluiscono al fondo di riserva; al Tesoro affluiscono, invece, i rimanenti otto decimi dei predetti utili, nonché gli interi utili dei depositi giudiziari e dei buoni postali fruttiferi, per complessivi milioni 58.837, oltre all'ammontare delle imposte in ragione di milioni 9.192.

Le entrate sono costituite quasi integralmente dalla quota delle spese della gestione principale, attribuita a quella del risparmio postale in proporzione del capitale medio di questo ultimo (tasso medio del 5,440 per cento).

Le spese riguardano principalmente gli interessi passivi (milioni 173.036), gli oneri di amministrazione (milioni 18.968) e l'imposta di ricchezza mobile (milioni 9.192).

Gli interessi passivi considerati separatamente per i depositi a risparmio ed i buoni postali fruttiferi, ascendono, per i primi, a milioni 28.365, al netto dell'imposta di ricchezza mobile (milioni 9.163) e, per i secondi, a milioni 144.671 che costituiscono il 3,96 per cento, rapportato al capitale medio dell'anno.

Le spese di amministrazione per i depositi a risparmio e per quelli giudiziari sono quasi integralmente anticipate dalle Poste ed a queste rimborsate dalla Cassa. Esse sono state le seguenti:

a) anticipate dal Ministero delle poste	L.	9.480.000.000
b) anticipate dal Ministero del tesoro	»	5.000.000
c) anticipate dal Ministero di grazia e giustizia	»	2.000.000
d) sostenute direttamente dalla Cassa	»	126.300.000
		<hr/>
	Totale L.	9.613.300.000
		<hr/> <hr/>

Delle spese di amministrazione dei buoni postali fruttiferi, il Ministero delle poste anticipa quelle per il personale, delle quali viene rimborsato dalla Cassa, mentre questa provvede direttamente a tutte le altre.

L'importo accertato è così ripartito:

a) spese per il personale	L.	8.724.435.114
b) carta e stampa	»	570.000.000
c) spese varie (spese di amministrazione presso la Cassa, forniture varie, ecc.)	»	60.600.000
		<hr/>
	Totale L.	9.355.035.114
		<hr/> <hr/>

L'ESTENSORE

F.to: Vittorio Guccione

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

PAGINA BIANCA

ALLEGATO I

DECISIONE

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti magistrati:

Presidente f.f.: Dottore Eduardo GRECO

Presidente di Sezione: Dottore Eugenio CAMPBELL

Consiglieri: Dottore Ettore COSTA

Professore Dottore Antonio BENNATI

Professore Dottore Antonino DE STEFANO

Dottore Ciro PAGLIARA

Dottore Aurelio BONOMI

Dottore Francesco VENTURA SIGNORETTI

Primi referendari: Professore Dottore Salvatore BUSCEMÀ

Dottore Vittorio GUCCIONE

Dottore Ugo CEVOLI (*relatore*)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE.

nel giudizio sui rendiconti degli Istituti di previdenza per l'esercizio finanziario 1969, presentati dal Direttore generale degli Istituti stessi.

Uditi nella pubblica udienza del 25 luglio 1970, il relatore, primo referendario dottore Ugo Cevoli, ed il Pubblico ministero nella persona del vice Procuratore generale dottore Tommaso Spremolla.

FATTO

I consuntivi degli Istituti di previdenza per l'esercizio 1969 sono stati presentati alla Corte dal Direttore generale con nota del 23 luglio 1970, n. 5356.

Le risultanze dei rendiconti sono le seguenti:

1. - *Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali:*

Conto del patrimonio:

Attività	L.	1.293.276.284.282
Passività	»	132.447.700.863
Patrimonio netto	L.	<u>1.160.828.583.419</u>

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<i>Conto economico:</i>		
Entrate	L.	286.963.592.876
Uscite	»	193.053.428.129
		<hr/>
Utile netto	L.	93.910.164.747
		<hr/> <hr/>
2. — <i>Cassa per le pensioni ai sanitari:</i>		
<i>Conto del patrimonio:</i>		
Attività	L.	95.566.903.016
Passività	»	5.137.678.915
		<hr/>
Patrimonio netto	L.	90.429.224.101
		<hr/> <hr/>
<i>Conto economico:</i>		
Entrate	L.	33.098.752.934
Uscite	»	18.380.615.655
		<hr/>
Utile netto	L.	14.718.137.279
		<hr/> <hr/>
3. — <i>Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate:</i>		
<i>Conto del patrimonio:</i>		
Attività	L.	27.997.320.142
Passività	»	1.244.999.826
		<hr/>
Patrimonio netto	L.	26.752.320.316
		<hr/> <hr/>
<i>Conto economico:</i>		
Entrate	L.	5.789.551.589
Uscite	»	3.763.806.300
		<hr/>
Utile netto	L.	2.025.745.289
		<hr/> <hr/>
4. — <i>Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari:</i>		
<i>Conto del patrimonio:</i>		
Attività	L.	2.765.220.101
Passività	»	220.186.216
		<hr/>
Patrimonio netto	L.	2.545.033.885
		<hr/> <hr/>
<i>Conto economico:</i>		
Entrate	L.	1.194.039.887
Uscite	»	981.561.384
		<hr/>
Utile netto	L.	212.478.503
		<hr/> <hr/>

Il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, esposte alcune considerazioni sullo svolgimento della gestione, ha chiesto che le Sezioni riunite dichiarino regolari i rendiconti degli Istituti di previdenza per l'esercizio 1969.

DIRITTO

È stata accertata la concordanza dei dati contenuti nei rendiconti con le scritture tenute o controllate dalla Corte e con gli atti acquisiti in corrispondenza alle operazioni di gestione, compiute dall'Amministrazione durante l'esercizio predetto, dalla Corte riconosciute regolari.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Pur essendo, nella fattispecie, il giudizio di parificazione preordinato all'approvazione dei rendiconti da parte di Organo diverso dal Parlamento, la trasmissione della decisione e unita relazione a tale Organo non esime la Corte dall'obbligo — posto dall'articolo 100, secondo comma, della Costituzione — di comunicare alle Camere il risultato del riscontro eseguito, comunicazione che è indubbiamente preordinata a fini diversi e più ampi di quello dell'approvazione del rendiconto.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite

visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma della Costituzione;
visto il regio decreto 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773;
visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
visto il decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 883;
sulle conformi requisitorie del Pubblico Ministero;
dichiara regolari i rendiconti degli Istituti di previdenza per l'esercizio 1969.

Ordina che i conti di cui al presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti all'Amministrazione degli Istituti di previdenza e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, ed al Ministro del tesoro e sia, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1969.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 25 luglio 1970.

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

L'ESTENSORE

F.to: Ugo Cevoli

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 25 luglio 1970.

IL SEGRETARIO

F.to: Vincenzo Romano

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

PREMESSA

La presente relazione fa parte integrante, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di leggi approvate con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, della decisione sul rendiconto degli Istituti di previdenza per l'esercizio 1969 a termini degli articoli 5 del Libro I del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e 1 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773. La Corte espone qui di seguito le proprie osservazioni intorno al modo in cui l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario.

CAPITOLO I

ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLA GESTIONE

1. — INTRODUZIONE.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza amministra le gestioni delle seguenti Casse:

- Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali;
- Cassa per le pensioni ai sanitari;
- Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate;
- Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

L'Amministrazione ha puntualmente presentato alla Corte, ai sensi dell'articolo 5 - libro I - del testo unico approvato con il regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, i rendiconti concernenti la gestione delle Casse suindicate per l'esercizio 1969.

2. — SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA.

Al 31 dicembre 1969 la consistenza patrimoniale degli Istituti di previdenza presenta attività per 1.419.606 milioni, con una differenza in più, rispetto al 31 dicembre 1968, di 145.423 milioni, e passività per 139.051 milioni, con una differenza in più, nei confronti del precedente esercizio, di 34.557 milioni.

Il patrimonio netto ammonta, perciò a 1.280.555 milioni e l'incremento patrimoniale che si è verificato nel 1969 è di 110.866 milioni. A fine anno, perciò, l'incremento - che nel 1968 era fortemente disceso rispetto a quelli del 1967 e del 1966 - si è riportato al livello precedente (1).

Le attività sono costituite per il 13,59 per cento da immobili, per il 24,44 per cento da titoli e partecipazioni, per il 4,91 per cento da sovvenzioni agli iscritti, per il 35,04 per cento da

(1) Cfr., per tutti i dati riferiti a precedenti esercizi, Senato - IV Legislatura Doc. n. 135 allegato, pagg. 182 ss.; Camera dei deputati - V Legislatura Doc. XIV, n. 1 - Allegato, pagg. 377 ss.; Senato - V Legislatura Doc. XIV, n. 3 - Allegato, pagg. 417 ss. In particolare, l'incremento patrimoniale è stato di 117.179 milioni nel 1966, di 112.086 nel 1967, di 85.879 nel 1968.

mutui e annualità, per il 19,1 per cento da crediti vari e per il 2,92 per cento da conti correnti, disponibilità di cassa e oro. Rispetto al precedente esercizio, le cui risultanze furono in percentuale rispettivamente del 13,36, del 26,56, del 4,89, del 35,97, del 17,58 e dell'1,64, si rileva un incremento nella consistenza degli immobili, delle sovvenzioni, nei crediti vari e nella disponibilità di cassa, si registra, invece, una flessione nei titoli e nei mutui.

Su 139.051 milioni di passività, 7.330 milioni afferiscono al fondo di riserva, oltre 131.720 milioni a debiti vari. Tra questi ultimi, le voci più rilevanti riguardano, per il 32 per cento, quote di mutui da somministrare, per il 20 per cento circa, pensioni rimaste da pagare, per il 13 per cento, rate del prezzo di acquisti immobiliari ed ancora per il 13 per cento debiti della Cassa dipendenti enti locali verso la Cassa sanitari, dovuti ad investimenti immobiliari e mobiliari effettuati nell'ultimo periodo dell'esercizio e non ancora regolarizzati.

La situazione generale delle entrate e delle spese espone entrate per 327.046 milioni, con una differenza in più, rispetto al 1968, di oltre 20.233 milioni, e spese per 216.179 milioni, con una differenza in meno, invece, di 4.754 milioni. L'eccedenza delle entrate rispetto alle spese trova puntuale riscontro nell'incremento patrimoniale di 110.866 milioni e denota un'inversione di tendenza rispetto ai due precedenti esercizi, nei quali la differenza tra entrate e spese, pur dando un'eccedenza attiva, era diminuita d'esercizio in esercizio (2).

Le fonti di entrata sono essenzialmente due: le entrate previdenziali e le rendite patrimoniali. Esse rappresentano rispettivamente il 77,86 ed il 22,14 per cento del totale delle entrate, e sono aumentate, nei confronti dell'esercizio 1968, rispettivamente dello 0,08 e del 2,33 per cento: se perciò, rispetto al totale, le entrate previdenziali sono, in percentuale, pressoché invariate, consistente risulta, invece, l'incremento delle rendite patrimoniali.

Tra le entrate previdenziali, ammontanti nel 1969 a 254.610 milioni con un aumento di 15.743 milioni, la parte principale è costituita dai contributi previdenziali ordinari. Questi hanno registrato, da soli, un incremento di 13.116 milioni, in relazione, in parte, all'accresciuta base contributiva, ed in maggior misura, al numero degli iscritti: dei 13.116 milioni di aumento, 12.203 sono affluiti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Le rendite patrimoniali denotano un incremento di 5.032 milioni che, anche se notevole — come si è ora accennato — pare tuttavia inadeguato rispetto agli investimenti effettuati nell'anno. Il saggio effettivo degli investimenti è sceso, infatti, nel complesso, dal 5,96 per cento del 1968 al 5,91 per cento del 1969; la diminuzione può ascrivere quasi esclusivamente alla scarsa redditività del capitale impiegato in acquisti immobiliari, in continua diminuzione per gli accresciuti oneri di gestione.

La posta delle entrate, costituita dagli interessi per ritardato versamento dei contributi a carico degli enti, è diminuita di 242 milioni, in misura, cioè, rispetto al totale delle entrate, del 4,4 per cento.

Tra le entrate risultano, infine, i contributi concessi dallo Stato, per la durata di cinquanta anni a partire dall'esercizio 1947-48, con l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 (3).

Le spese sono costituite per il 95,99 per cento da oneri previdenziali (pensioni e indennità), per il rimanente da oneri patrimoniali e da spese generali di amministrazione.

In particolare, gli oneri previdenziali sono passati da 213.171 milioni del 1968 a 207.520 milioni del 1969. La diminuzione, che sembra in contrasto con l'aumento del numero dei pensionati, elevatosi a 169.378 unità rispetto alle 166.420 unità del 1968, trova giustificazione nell'avvenuto assestamento dei trattamenti pensionistici concessi dalle varie Casse: nell'esercizio precedente, infatti, l'aumento degli oneri in questione era stato in parte causato dalla

(2) Nel 1966 l'eccedenza attiva di 117.179 milioni, dava, rispetto al precedente esercizio, una differenza in più di 39.749 milioni; nel 1967 l'eccedenza attiva fu di 112.086 milioni, con una diminuzione di 5.093 milioni; nel 1968, infine, l'eccedenza attiva fu di 85.879 milioni, con un'ulteriore diminuzione di 26.207 milioni.

(3) 775 milioni a favore della Cassa pensioni dipendenti enti locali, 160 a favore della Cassa pensioni sanitari e 15 a favore della Cassa pensioni ufficiali giudiziari.

corresponsione di arretrati dovuti ai pensionati per effetto di disposizioni legislative emanate nel corso dell'anno.

Gli oneri stessi risultano ora così ripartiti: Cassa pensioni ai dipendenti degli enti locali, 184.974 milioni, Cassa pensioni ai sanitari, 18.012 milioni, Cassa pensioni agli insegnanti di asilo 3.571 milioni e Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, 960 milioni.

Gli oneri di gestione concernenti il patrimonio immobiliare sono aumentati da 2.384 a 2.787 milioni. Dagli oneri stessi viene esclusa la spesa, per stipendi ed indennità varie, relativa al personale addetto al servizio, esattamente iscritta fra gli oneri generali di amministrazione.

L'incremento è da porsi in relazione alle accresciute spese per il personale e, come è stato già accennato in precedenti relazioni, a quelle per la manutenzione degli stabili, per molti dei quali è venuto a cessare il biennio di manutenzione gratuita posto a carico delle imprese venditrici.

Le spese di amministrazione, passate da 3.887 a 4.034 milioni, presentano un incremento di 147 milioni, dovuto ai maggiori oneri per il personale e per gli uffici. L'incidenza delle spese in esame sul totale delle entrate è scesa peraltro dall'1,27 all'1,23 per cento. Questo dato, posto a raffronto con quelli relativi alle spese sostenute da altri enti pubblici a finalità similari, sembra utile a rilevare — pur tenendo conto delle diverse strutture organizzative — come l'amministrazione diretta da parte dello Stato, in aggiunta alle maggiori garanzie obiettive, sia in grado di fornire una gestione dei servizi a costi notevolmente inferiori a quelli degli enti pubblici dello stesso settore. Né va trascurato che le stesse spese potrebbero ulteriormente essere contenute qualora fosse ancor più semplificata la disciplina normativa, il cui snellimento è già in atto (confronta, di seguito, capitolo II, paragrafo 5) e l'Amministrazione venisse perciò dotata di strumenti legislativi, atti a rendere più agevole la risoluzione dei problemi, che si sono venuti a creare con la costituzione del patrimonio immobiliare degli Istituti.

3. — SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE VARIE CASSE.

Sul patrimonio netto, ammontante a circa 1.280.555 milioni, 1.160.828 milioni sono di pertinenza della Cassa dipendenti enti locali, 90.429 milioni della Cassa sanitari, 26.752 milioni della Cassa insegnanti, e 2.545 milioni della Cassa ufficiali giudiziari. Rispetto al 1968 il patrimonio delle singole Casse è aumentato, rispettivamente, di 93.910, 14.718, 2.026 e 212 milioni per un incremento totale, già innanzi citato, di 110.866 milioni.

In materia, va ancora una volta ricordata alle competenti sedi la situazione derivante dal ritardo con cui gli enti locali provvedono al pagamento dei contributi dovuti per il proprio personale, pur se tale onere rientra fra le spese obbligatorie.

L'importo complessivo dei contributi non pagati è salito da 94.332 milioni a fine 1965, a 125.479 a fine 1966, a 138.986 a fine 1967, a 163.711 a fine 1968, sino a giungere a 189.907 milioni al 31 dicembre 1969, in altri termini, al raddoppio del debito nello spazio di un quinquennio.

Pur se si consideri che tale somma è comprensiva dell'importo di contributi scaduti ma ratezzali, e perciò non ancora maturati, per 80.236 milioni, di guisa che la morosità effettiva ascende a 109.671 milioni, la continua ascesa del debito, in misura, tra l'altro, pressoché costante non può non suscitare preoccupazioni per quel che riguarda l'effettiva capacità degli enti di sanare la situazione nell'avvenire: tanto più che, in molti casi, gli stessi non fanno neppure fronte al versamento dei contributi a carico dei dipendenti, trattenuti sugli stipendi o paghe corrisposte.

La persistenza del fenomeno e la carenza di provvedimenti adeguati recano già pregiudizio alla gestione delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, attraverso la limitazione delle disponibilità da impiegare, e verranno perciò necessariamente a riflettersi, in prosieguo di tempo sul trattamento di quiescenza degli iscritti.

4. — IMPIEGHI DI CAPITALI.

Al 31 dicembre 1969 le attività degli Istituti di previdenza risultavano impiegate per 192.832 milioni in immobili, per 497.484 milioni in prestiti ed annualità scontate, per 347.008 milioni in titoli e partecipazioni, per 41.341 milioni in cassa, conti correnti e oro, per 69.678 milioni in sovvenzioni agli iscritti e per 271.262 milioni in crediti vari. Rispetto al 31 dicembre 1968 gli impieghi stessi presentano una differenza in più, rispettivamente, di 22.701, 39.118, 8.599, 20.489, 7.331, 47.184 milioni, per un totale di 145.422 milioni.

Gli investimenti immobiliari, incrementati nell'anno da 170.131 a 192.832 milioni, al 31 dicembre 1969, presentano una consistenza pari al 15,06 per cento del patrimonio netto complessivo: tale percentuale, se anche risulta in costante aumento (4) resta ancora molto al di sotto del limite massimo di tre decimi fissato dall'articolo 1 della legge 13 giugno 1962, numero 855.

Gli acquisti perfezionati nel 1969 sono stati tutti effettuati per conto della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ed ammontano, in totale, a 20.864,6 milioni. A quest'importo vanno aggiunti investimenti, per 3.897,5 milioni, relativi all'utilizzazione di un terreno a Roma ed alla costruzione di un fabbricato a Bologna.

In complesso, rispetto al 1968, gli investimenti patrimoniali sono discesi da 50.032 a 29.167 milioni: senza tener conto che a carico della Cassa pensioni dipendenti enti locali gravano impegni, relativi ad opere già in corso, per complessivi 5.825,7 milioni, importo su cui risultano pagati, in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori, acconti per 1.493,7 milioni.

A fine 1969 la consistenza immobiliare della Cassa per i dipendenti degli enti locali, posta a raffronto con il patrimonio netto, è aumentata dal 14,39 al 15,31 per cento; in diminuzione sono, invece, le consistenze immobiliari della Cassa sanitari e della Cassa insegnanti, passate, rispettivamente, dal 15,31 al 12,82 per cento e dal 14,15 al 13,07 per cento.

L'importo dei canoni di locazione è salito da milioni 5.952 a fine 1968 a milioni 7.688 a fine 1969. Questo ammontare, rapportato al capitale medio investito — calcolato in milioni 137.222 — rappresenta un reddito lordo del 5,60 per cento. Il reddito netto, dal 3,85 per cento conseguito nel 1968, è disceso al 3,58 per cento.

In conseguenza delle diminuite possibilità della Cassa depositi e prestiti, anche nel 1969 le disponibilità degli Istituti sono state in gran prevalenza impiegate nella concessione di mutui, anche se, rispetto al 1968, i dati di consuntivo denotano una flessione.

In particolare, i mutui deliberati dal Consiglio di amministrazione ammontano a 64.475 milioni rispetto agli 82.000 del 1968; sono stati adottati provvedimenti definitivi, a seguito di precedenti deliberazioni, per 53.352 milioni nei confronti degli 82.450 del 1968; a valere su mutui definitivi, sono stati erogati 56.930 milioni in luogo dei 66.047 milioni somministrati nell'anno precedente.

Il criterio adottato, nella concessione, è stato quello di dare preferenza all'edilizia popolare e scolastica, alle opere stradali ed altre opere pubbliche; è stata anche favorita la dimissione di passività onerose degli enti locali.

Nella ripartizione territoriale, l'Italia settentrionale ha ricevuto mutui per 32.085 milioni, l'Italia centrale per 17.190 milioni e la meridionale ed insulare per 15.198 milioni. Le concessioni all'Italia settentrionale, salvo una leggera flessione nel 1968, coprono all'incirca la metà delle disponibilità destinate a mutui (52 per cento nel 1967; 41,4 per cento nel 1968; 50 per cento nel 1969). Negli ultimi esercizi, invece, la precedente prevalenza percentuale, sul totale, dei mutui accordati al Mezzogiorno rispetto all'Italia centrale, risulta in-

(4) Rispetto al totale degli investimenti, la consistenza degli investimenti immobiliari ammontava, a fine 1965, al 6,27 per cento, a fine 1966 al 7,94 per cento, a fine 1967 al 10,09 per cento, a fine 1968 al 14,54 per cento. L'arresto nel processo ascensionale verificatosi nel 1969 è presumibilmente dovuto all'aumento di spese di personale e di manutenzione rispetto alla scarsa redditività di tale tipo di investimento.

vertita (Italia centrale: 17 per cento nel 1967; 36,6 per cento nel 1968; 27 per cento circa nel 1969; Italia meridionale ed insulare 31 per cento nel 1967; 22 per cento nel 1968; 23 per cento circa nel 1969).

Il saggio effettivo d'interesse sui mutui, che nell'esercizio all'esame è stato del 6,391, appare ancora in diminuzione nei confronti dei tassi raggiunti negli ultimi esercizi (6,525 per cento nel 1967; 6,472 per cento nel 1968). La giustificazione della minor redditività, rispetto al passato, di questa forma d'impiego sta nel fatto che in questo esercizio sono rientrati gli ultimi capitali dall'Amministrazione investiti all'8 per cento, e buona parte di quelli investiti al 7-7,50 per cento, mentre i nuovi impieghi, in relazione ad una determinazione ministeriale del 1961, producono soltanto l'interesse del 6-6,25 per cento (5). La flessione andrà ad aumentare, in avvenire, perché nel 1970, entrerà in ammortamento un mutuo accordato all'INADEL al 4,25 per cento.

Per quel che riguarda la voce « titoli e partecipazioni », va rilevato come gli acquisti di titoli effettuati nel 1969, per un totale di oltre 30.518 milioni, risultino inferiori agli acquisti operati nel 1968, per un valore di oltre 32.307 milioni di titoli in lire e di 9.7 milioni in dollari. In particolare, gli acquisti riguardano obbligazioni emesse all'estero dalla Cassa del Mezzogiorno per 5 milioni di dollari di capitale nominale, pari ad un controvalore in lire 3.037,4 milioni (6), obbligazioni I.M.I. per 4.815,8 milioni, e, per il rimanente, cartelle fondiarie.

I titoli in questione sono stati acquistati per oltre 26.147 milioni per conto della Cassa dipendenti enti locali, per 1.352,5 milioni per la Cassa insegnanti e per 3.018,5 milioni per la Cassa sanitari.

Secondo la qualità dei titoli, valutati al prezzo di costo, il portafoglio risulta composto di titoli di Stato per 12.708 milioni, obbligazioni per 26.979 milioni, cartelle fondiarie ed assimilate per 107.321 milioni e partecipazioni per 645 milioni circa.

Rispetto ai 338.410 milioni cui ammontava complessivamente nel 1968, al 31 dicembre 1969 la voce « titoli e partecipazioni » raggiunge circa 347.653 milioni, con un aumento di oltre 9.243 milioni. In particolare, mentre la consistenza dei titoli di Stato è diminuita di 377 milioni, quella dei titoli obbligazionari e delle cartelle fondiarie è aumentata di circa 9.621 milioni. Ferme sono rimaste le partecipazioni.

In aumento sono le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione a favore degli iscritti alle varie Casse pensioni. Nel 1969 è stato dato corso a n. 22.027 pratiche, per 21.983 milioni.

CAPITOLO II.

CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITA DELL'AMMINISTRAZIONE

1. — COMPILAZIONE DEI BILANCI.

Gli articoli 19 della legge 3 maggio 1967, n. 315 e 10 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, prescrivono l'obbligo della compilazione annuale dei bilanci tecnici di ciascuna Cassa pensioni: in via transitoria, peraltro, è consentito che tale obbligo trovi integrale adempimento, con la compilazione dei bilanci tecnici delle quattro Casse pensioni amministrate, alla presentazione del consuntivo 1971.

Al rendiconto in esame, in aggiunta al bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai sanitari già presentato insieme al rendiconto per il 1968, è stato puntualmente allegato quello della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

(5) Decreto 16 agosto 1961.

(6) Parte III, capitolo XXIX.

2. - PENSIONI.

La gestione dei trattamenti pensionistici si articola in due fasi.

Nelle precedenti relazioni è stato già rilevato come la prima fase, concernente la riscossione dei contributi, in quanto inerisce alla materia delle entrate, non sia assoggettata a controllo. La Corte ne accerta la regolarità, in via indiretta ed in sede postuma, all'atto dell'esame del provvedimento concessivo del trattamento di quiescenza ai singoli beneficiari, quando, come presupposto per la determinazione del trattamento stesso, verifica l'esattezza della retribuzione annua contributiva.

In tema di riscossione dei contributi si è già rilevata (capitolo 1, paragrafo 3) la persistente morosità degli enti locali. L'osservanza da parte dell'Amministrazione dell'obbligo, previsto dall'articolo 12 della legge 13 giugno 1962, n. 855, di recuperare le somme, a qualsiasi titolo dovute alle Casse pensioni, anche sui mandati di somministrazione dei mutui concessi, mitiga soltanto in parte la situazione, com'è desumibile, del resto, dal costante aumento del debito.

Per quel che riguarda la seconda fase della gestione, concernente l'erogazione di pensioni ed indennità, sembra sufficiente accennare che nel 1969 è stata portata pressoché a termine la perequazione dei trattamenti, disposta con la legge 27 gennaio 1968, n. 36, a favore dei pensionati ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari e, con la legge 5 febbraio 1968, n. 85 a favore dei pensionati dipendenti di enti locali ed insegnanti di asilo e scuole elementari parificate.

Nel prospetto allegato alla presente relazione viene indicato il movimento che si è verificato in ciascuna cassa nel 1969, ed i suoi rapporti con l'esercizio precedente, per quel che riguarda il numero degli iscritti, l'importo dei contributi, il numero dei pensionati e l'importo complessivo dei trattamenti di quiescenza.

ANNO	Numero iscritti	Contributi (milioni)	Numero pensionati	Trattamenti di quiescenza (milioni)
<i>a) Cassa dipendenti enti locali</i>				
1968	587.000	192.683	153.000	193.118
1969	596.103	204.884	155.635	184.974
<i>b) Cassa sanitari</i>				
1968	37.600	28.693	10.500	15.460
1969	38.374	28.748	10.823	18.012
<i>c) Cassa insegnanti</i>				
1968	19.000	4.074	1.970	3.390
1969	18.700	4.372	1.970	3.571
<i>d) Cassa ufficiali giudiziari</i>				
1968	3.150	1.027	950	1.210
1969	3.150	1.050	950	960

3. — ATTIVITÀ IN MATERIA DI INVESTIMENTI.

Vanno confermate le osservazioni mosse nelle precedenti relazioni in ordine alla formazione del patrimonio immobiliare delle Casse, per quel che in particolare riguarda i criteri di valutazione adottati dagli organi tecnici, la discrezionalità delle scelte seguite dall'Amministrazione nell'acquisto degli immobili e la non elevata redditività degli stessi.

In materia di investimenti mobiliari, sono stati innanzi forniti (capitolo I, paragrafo 4) particolareggiati elementi sull'impiego di capitali in titoli: su di esso sarà sufficiente ricordare che anche per il 1969 l'Amministrazione ha acquistato obbligazioni emesse all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno, seguendo una prassi divenuta ormai costante negli ultimi anni.

4. — ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.

Nel 1969, accanto agli organi collegiali a carattere permanente, previsti dalle norme istituzionali (Commissione parlamentare di vigilanza, Consiglio di amministrazione e Comitato per le sovvenzioni), hanno ancora operato: la Commissione di sorveglianza sugli archivi, istituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; il Comitato tecnico incaricato di sovrintendere all'attività del « Centro di coordinamento » per la progettazione di un insediamento edilizio da erigersi nel comprensorio sito in Roma, località « Tre Fontane »; la Commissione giudicatrice dell'appalto per la progettazione e la costruzione di due fabbricati in Bologna. Quest'ultimo organo, nel corso dell'anno, ha espletato il proprio incarico.

L'entità numerica del personale in servizio presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza al 31 dicembre 1969 — posta a raffronto con quella risultante a fine 1968 — appare in costante aumento.

In materia di trattamento economico con l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, è stata prorogata al 31 dicembre 1972 la facoltà, concessa dall'articolo 28 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, al Ministero del tesoro, di fissare modalità e criteri delle prestazioni di lavoro straordinario del personale in servizio presso la Direzione generale, oltre i limiti di ore individuali e di spesa complessivi consentiti dalla normativa comune a tutti i dipendenti statali. A tale personale vengono, perciò, attualmente corrisposti compensi per lavoro straordinario nella misura massima di sessanta ore mensili.

5. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

Si è già rilevato nelle precedenti relazioni che la disciplina normativa, prevista in materia di contratti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, appare non del tutto adeguata, per la sua complessa procedura, alle particolari esigenze dell'Amministrazione all'esame.

Nei contratti di qualsiasi importo per l'acquisto e la locazione di immobili, l'Amministrazione, a ciò autorizzata dall'articolo 5, primo comma, della legge 13 giugno 1962, n. 855, si è costantemente avvalsa della trattativa privata.

Nella stessa materia, per la parte riguardante le spese di gestione e di manutenzione degli immobili, l'articolo 13 della legge 5 febbraio 1968, n. 85 ha notevolmente semplificato le procedure, apportando deroghe alla legge di contabilità di Stato, per quanto riguarda sia i limiti di somma, che i lavori di entità modesta. Nel 1969 l'Amministrazione si è per la prima volta avvalsa della facoltà prevista dal secondo comma dello stesso articolo 13, provvedendo ad aprire crediti a favore degli Intendenti di finanza e dei Direttori provinciali del tesoro, nelle provincie nelle quali esistono beni immobili, per le esigenze relative alla gestione; tali organi rendono il conto nei modi e termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

L'ESTENSORE

F.to: Ugo Cevoli

PAGINA BIANCA

ALLEGATO L

DELIBERAZIONI DELLA SEZIONE CONTROLLO

PAGINA BIANCA

Deliberazione n. 394.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO

nella adunanza del 13 maggio 1969;

visti i decreti delle Direzioni Provinciali del Tesoro:

a) di Perugia, n. 14945 in data 7 gennaio 1969; n. 14970 in data 14 gennaio 1969; n. 14989 in data 20 gennaio 1969; nn. 14997, 15006 e 15007 in data 23 gennaio 1969; n. 15096 in data 22 febbraio 1969;

b) di Terni, n. 5858 in data 4 luglio 1968; nn. 5862 e 5863 in data 26 luglio 1968; nn. 5918, 5919, 5920 e 5921 in data 9 ottobre 1968; n. 5939 in data 29 ottobre 1968; n. 5957 in data 13 novembre 1968; n. 5964 in data 25 novembre 1968; nn. 5974, 5975, 5976 e 5977 in data 2 dicembre 1968; nn. 5994 e 5996 in data 16 dicembre 1968; n. 6013 in data 28 dicembre 1968; nn. 6030, 6031, 6034, 6035, 6036 e 6037 in data 21 gennaio 1969, concernenti l'attribuzione dei benefici di cui agli articoli 20, 24, 43, 46, 48, 60 e 65 della legge 18 marzo 1968, n. 313, in favore, rispettivamente, dei signori Gubbioi Giulia, Passero Fabiola, Erozzardi Rina, Antinori Petrini Mario, Tinozzi Francesco, Zaganelli Carlo, Federici Goffredo, Ciliani Corinna, Conti Maria, Proietti Francesca, Crisanti Umbro, Michelangeli Armando, Mocio Nazzareno, Pancrazi Vaifla, Rancani Emma, Cardinaleschi Isolina, Galeazzi Annunziata, Bacci Rosa, Borgarelli Liberata, Pisellini Candelora, Signori Maria, Trastulli Lucia, Domizi Venturina, Meacci Annunziata, Piendibene Genuina, Leonelli Annita, Burgondofora Rosella, Marchino Natale, Giorgi Gisleno e Melini Learte;

visti i rilievi della Delegazione regionale della Corte dei conti in Perugia in data 2 settembre 1968, foglio n. 3; in data 25 settembre 1968, fogli nn. 5 e 6; in data 14 febbraio 1969, fogli dal n. 1 al n. 7; in data 28 febbraio 1969, foglio n. 9 e in data 11 aprile 1969, foglio n. 10;

vista la relazione del Consigliere preposto alla Delegazione regionale della Corte dei conti in Perugia, in data 30 aprile 1969;

viste le risposte dell'Amministrazione ai detti rilievi;

vista la ordinanza in data 5 maggio 1969 con la quale il Presidente della Corte ha deferito alla Sezione, all'uopo convocata per l'adunanza odierna, la pronuncia sul visto e sulla registrazione dei decreti medesimi;

vista la nota in pari data con la quale è stata data comunicazione dell'ordinanza al Ministero del Tesoro;

visto l'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

udito il relatore consigliere Francesco Ventura Signoretti;

uditi i rappresentanti del Ministero del Tesoro;

ritenuto in

FATTO

Con i decreti in epigrafe sono stati attribuiti a pensionati di guerra gli assegni previsti dagli articoli 20, 24-b, 43, terzo comma, 46, 48, 60 e 65 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (previdenza a mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2^a all'8^a; integrazione per gli invalidi di 1^a categoria; maggiori assegni alle vedove e ai figli di invalidi di guerra di 1^a categoria; assegni nella misura prevista dalla tabella I in luogo della tabella G;

assegni di previdenza a vedove ed orfani di invalidi dalla 2^a all'8^a categoria decaduti per cause diverse dall'invalidità di guerra; assegno di previdenza ai genitori) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda da parte degli interessati.

Tre di tali provvedimenti (n. 5858 del 4 luglio 1968, n. 5862 del 26 luglio 1968 e n. 5863 del 26 luglio 1968), riflettenti la concessione a vedova di invalidi di guerra di 1^a categoria — già in possesso della pensione ordinaria di reversibilità — del diverso trattamento previsto dall'articolo 46, terzo comma (tabella G e tabella I, articoli 46 e 48), hanno stabilito tale decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, sulla base del regime giuridico della legislazione precedente (articoli 32 e 38 della legge 9 novembre 1961, n. 1240), che prevedeva lo stesso beneficio, nel riflesso che le richiedenti si trovavano nelle condizioni di ottenerlo anche prima della entrata in vigore della legge n. 313 del 1968.

La Delegazione Regionale della Corte per l'Umbria restituiva i provvedimenti alla Direzione Provinciale del Tesoro di Terni, osservando che la legge n. 313 ha disciplinato *ex novo* l'intera materia pensionistica di guerra, e che, quindi, i benefici concessi sono disciplinati dalla nuova normativa; con la conseguenza che, avendo gli interessati presentato la domanda entro l'anno della entrata in vigore di tale legge, la decorrenza dei provvedimenti deve essere fissata, giusta l'articolo 116 della stessa, al 16 gennaio 1968.

La Direzione provinciale del Tesoro di Terni replicava sostenendo che la legge n. 313 del 1968 non ha disciplinato *ex novo* tutta la materia pensionistica, ma si è limitata ad abrogare (articolo 121, primo comma) le precedenti disposizioni incompatibili; che, pertanto, le norme anteriori, riprodotte nel nuovo testo legislativo, devono ritenersi perpetuate, nella loro validità ed efficacia; l'articolo 43 della legge n. 313 del 1968 avrebbe riprodotto, senza modifiche, l'articolo 32 della legge n. 1240 del 1961, per cui non potrebbe ritenersi che quest'ultimo sia stato abrogato, né sarebbe applicabile l'articolo 116 della nuova legge, che stabilisce la decorrenza dal 16 gennaio 1968 solo per i trattamenti che risultino nuovi o più favorevoli rispetto alla precedente legislazione.

La Delegazione della Corte restituiva tutti i suindicati provvedimenti — ivi compresi quelli successivamente pervenuti dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Perugia — ribadendo che, per i benefici attribuiti ai sensi, oltre che dell'articolo 46, quarto comma, anche degli articoli 20, 24-b, 46, 48, 60 e 65 della legge n. 313 del 1968, la decorrenza doveva essere fissata dal 16 gennaio 1968, in virtù dell'articolo 116 della stessa legge, nella considerazione che per nuovi e maggiori benefici, per i quali il menzionato articolo 116 prevede la ricordata decorrenza, devono intendersi, non soltanto i diritti ed assegni introdotti *ex novo* dalla legge ovvero spettanti a nuove categorie di beneficiari, ma anche quelli che, pur previsti allo stesso titolo dalle precedenti norme, comportino aumento dell'importo dell'assegno medesimo.

Le Direzioni Provinciali del Tesoro a loro volta insistevano nel sostenere che la dizione « nuovi e maggiori benefici » si deve ritenere riferita soltanto ai benefici introdotti *ex novo* dalla nuova legge alle nuove categorie di beneficiari da essa previste o alla modifica delle condizioni per la concessione, e non anche ai benefici già contemplati dalla legge precedente.

Stante il dissenso così delineatosi, l'esame sui decreti in questione è stato deferito alla Sezione, all'uopo convocata per l'adunanza odierna, nella quale i rappresentanti del Ministero del Tesoro hanno confermato la tesi sostenuta dalle due prefate Direzioni Provinciali del Tesoro.

Considerato in

DIRITTO

La legge 18 marzo 1968, n. 313, ha inteso riordinare la legislazione pensionistica di guerra e contemporaneamente innovare in senso migliorativo — sia riguardo al novero dei beneficiari che alla misura dei trattamenti — le disposizioni modificative della precedente legge 10 agosto 1950, n. 648, contestualmente in modo espresso abrogate dall'articolo 121 della stessa nuova legge n. 313.

Senza dire che la nuova sistematica regolamentazione dell'intera materia comporta, a norma dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari del codice civile, l'abrogazione di tutte le precedenti, anche corrispondenti, disposizioni.

Ciò premesso, osserva la Corte che nelle fattispecie in esame i benefici erano già contemplati da precedenti disposizioni, sicché è da escludere che rientrino nel novero di quelli definiti « nuovi » della legge; si tratta, invece, di accertare se gli stessi siano compresi fra quelli « maggiori » menzionati dal sesto comma dell'articolo 116 della nuova legge n. 313 del 1968, nel qual caso, per essere state le prescritte istanze presentate entro il termine di un anno, dovrebbe attribuirsi la decorrenza del 16 gennaio 1968 (prevista, in via transitoria dallo stesso articolo 116) e non già quella indicata nei provvedimenti in coincidenza con il primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda (con riferimento alle disposizioni di carattere permanente contenute negli articoli 20, sesto comma, 24, settimo comma, 46, quarto comma, 60, terzo comma e 65, quarto comma ed, infine, in via analogica, dagli articoli 61 e 88, terzo comma, della legge medesima).

In proposito, ritiene la Sezione che l'espressione « maggiori benefici », nella sua ampia accezione non consenta discriminazioni di sorta.

Infatti, dal raffronto con le disposizioni precedenti non soltanto gli assegni risultano maggiori nell'importo — e ciò sarebbe sufficiente ai fini del decidere, posto che per « beneficio » vada inteso qualsiasi incremento della sfera patrimoniale di un soggetto — bensì l'attribuzione è diversamente strutturata mediante norme, che non possono non qualificarsi più favorevoli, per le quali lo stesso articolo 116, al primo comma, pone parimenti la decorrenza retroattiva del 16 gennaio 1968.

Da ciò consegue che i decreti in epigrafe, avendo, invece, disposto la concessione dei benefici in discorso a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, debbono ritenersi illegittimi.

P. Q. M.

La Sezione ricusa il visto e la registrazione dei provvedimenti indicati in epigrafe.

IL RELATORE

F.to: F. Ventura Signoretti

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

Deliberazione n. 400.

LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE DEL CONTROLLO

nell'adunanza del 9 ottobre 1969

visti gli ordinativi diretti:

1) sul capitolo 1249/R dello stato di previsione della spesa del Ministero della Sanità per l'anno 1969:

a) dal n. 1 al n. 17 in data 14 maggio 1969, emessi in base a decreti di autorizzazione del Medico Provinciale di Forlì del 13 maggio 1969;

b) dal n. 1 al n. 41 in data 7 febbraio 1969, emessi in base a decreti di autorizzazione del Medico Provinciale di Modena del 29 novembre 1968; concernenti il pagamento, in favore di farmacisti rurali, dell'indennità di cui all'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 221;

2) sul capitolo 1250/R dello stato di previsione della spesa del Ministero della Sanità per l'anno 1969:

a) nn. 14, 15, 16 e 18 in data 3 marzo 1969, emessi in base a decreti di autorizzazione del Medico Provinciale di Ancona in data 18 febbraio 1969;

b) dal n. 1 al n. 37 in data 25 febbraio 1969, emessi in base a decreti di autorizzazione del Medico Provinciale di Chieti in data 25 febbraio 1969;

c) dal n. 1 al n. 31 in data 19 maggio 1969, emessi in base a decreti di autorizzazione del Medico Provinciale di Forlì in data 19 maggio 1969;

d) dal n. 1 al n. 101 in data 12 febbraio 1969, emessi in base a decreti di autorizzazione del Medico Provinciale di Modena del 5 dicembre 1968 e 13 gennaio 1969;

concernenti il pagamento - a norma dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 - dell'indennità di residenza, relativa all'anno 1968, in favore di farmacisti rurali;

visti i fogli di osservazioni delle Delegazioni regionali della Corte dei conti per le Marche, in data 10 maggio 1969, per gli Abruzzi, in data 31 marzo 1969 e per l'Emilia in data 16 e 19 giugno 1969;

viste le risposte dell'Amministrazione;

viste le relazioni dei Consiglieri preposti alle suddette delegazioni regionali della Corte dei conti;

vista l'ordinanza in data 30 settembre 1969 con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza e le ha deferito la pronuncia sul visto e sulla registrazione degli ordinativi anzidetti;

vista la comunicazione dell'ordinanza al Ministero della Sanità ed al Ministero del Tesoro; udito il relatore, Consigliere dottor Italo Sfrecola;

udito il rappresentante del Ministero della Sanità;

non comparso il rappresentante del Ministero del Tesoro;

ritenuto in

FATTO

Con i sùindicati ordinativi diretti, emessi su autorizzazione dei Medici Provinciali di Ancona, Chieti, Modena e Forlì, veniva disposto il pagamento in favore di farmacisti rurali,

a carico rispettivamente dei capitoli 1249/R e 1250/R dello stato di previsione della spesa del Ministero della Sanità per l'anno 1969, dell'indennità straordinaria di cui all'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e delle indennità di residenza, relative all'anno 1968, di cui allo articolo 2 della legge stessa.

Le Competenti Delegazioni regionali della Corte restituivano non registrati gli ordinativi, osservando che la misura delle indennità risultava determinata sulla base della popolazione complessiva residente nel comune o nella frazione ove era ubicata la farmacia, e non già sulla base della popolazione potenzialmente servita dalla farmacia, costituente, cioè, la sua abituale clientela in base al territorio istituzionalmente ad essa assegnato.

L'Amministrazione replicava, che con l'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, il legislatore avrebbe considerato la popolazione insistente nella circoscrizione della farmacia ai soli fini della sua classificazione in urbana o rurale, mentre nel successivo articolo 2 (attributivo dell'indennità) avrebbe inteso riferirsi alla sola popolazione della località in cui la farmacia è ubicata. Si tratterebbe, di norme dirette a fini diversi e da considerarsi, pertanto, ciascuna in relazione alla propria specifica finalità.

Stante il dissenso così manifestatosi, i Consiglieri preposti alle delegazioni regionali hanno rimesso gli atti al Presidente della Corte, chiedendo che la questione fosse deferita alla Sezione del controllo, all'uopo convocata, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, per l'adunanza odierna, in cui il rappresentante dell'Amministrazione ha ribadito le argomentazioni svolte in risposta ai rilievi mossi dalle delegazioni regionali, e confermato la richiesta di ammissione al visto e alla conseguente registrazione dei predisposti ordinativi diretti.

Considerato in

DIRITTO

L'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 definisce rurali le farmacie « ubicate » in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Con analoga locuzione l'articolo 104 del Testo unico di leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 definiva rurali le farmacie « istituite » in comuni o centri abitati con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

In favore dei titolari di dette farmacie la citata legge n. 221 del 1968 (articolo 2) attribuisce « un'indennità di residenza » (già prevista dall'articolo 115 del Testo unico di leggi sanitarie e successive modificazioni) graduandola in relazione alla popolazione delle località in cui ciascuna farmacia rurale è « ubicata » e, in alcuni casi, anche al reddito netto del titolare definitivamente accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Sul diritto all'indennità e sulla misura di essa delibera apposita Commissione (articolo 5 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475) in base « alla popolazione residente in ciascun capoluogo, frazione o centro abitato », secondo i dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica o, in mancanza, su attestazione prefettizia.

La distinzione delle farmacie in urbane e rurali si fonda da una parte sull'entità demografica dei comuni e dei centri abitati in cui sono ubicate, dall'altra sull'elemento topografico costituito dalla presenza nello stesso comune di uno o più aggregati edilizi.

In quest'ultima ipotesi vengono in rilievo i centri abitati e le frazioni per le cui esigenze di assistenza si sia resa necessaria l'istituzione della farmacia.

Nel complesso delle disposizioni a favore dei farmacisti rurali assumono pertanto rilievo da un lato il rapporto farmacia-popolazione, dall'altro l'elemento territoriale, cioè la delimitazione della zona servita dall'esercizio e nella quale questo è necessariamente ubicato; la sede costituisce quindi elemento indefettibile della concessione sì da essere oggetto di interessi del titolare, tutelabili anche in sede giurisdizionale.

E poiché nella formula normativa « centri abitati » e « frazioni » sono termini volti a designare il luogo dell'esercizio farmaceutico, gli stessi sono equivalenti al termine « comune » nel senso di località sede dell'esercizio farmaceutico secondo la relativa pianta organica.

Nella nozione di sede della farmacia non può perciò ricomprendersi anche l'ulteriore e più ristretto significato di agglomerato edilizio ed umano in cui essa è materialmente situata.

L'enunciato criterio trova, del resto, conferma nello scopo dell'attribuzione delle indennità in questione, che è quello di ovviare all'insufficienza del reddito del titolare della farmacia.

Le indennità, infatti, hanno natura di sovvenzioni intese a compensare la scarsa redditività dell'esercizio, la cui bassa potenzialità economica si desume attraverso il dato obiettivo della popolazione insistente sul territorio assegnato istituzionalmente alla farmacia.

Alla stregua delle suesposte considerazioni i provvedimenti esaminati si palesano illegittimi.

P. Q. M.

ricusa il visto e la conseguente registrazione dei provvedimenti indicati in epigrafe.

IL RELATORE

F.to: I. Sfrecola

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

Deliberazione n. 403.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO

nell'adunanza del 9 ottobre 1969;

visti i decreti del Provveditore alle Opere Pubbliche per gli Abruzzi n. 8354 in data 16 maggio 1969 e n. 7519 in data 12 maggio 1969 — concernenti l'approvazione di perizie relative a lavori di sistemazione idraulica e di consolidamento di zona franosa, da eseguirsi in base all'articolo 7 della legge 27 luglio 1967, n. 632 — registrati dalla Delegazione regionale della Corte dei conti con sede a l'Aquila con stralcio delle spese afferenti all'acquisto di materiale d'uso d'ufficio;

visti i rilievi della Delegazione regionale della Corte dei conti con sede a l'Aquila in data 17 giugno 1969, fogli nn. 48 e 49;

viste le risposte dell'Amministrazione ai detti rilievi;

vista la relazione del consigliere preposto alla Delegazione della Corte dei conti predetta in data 5 settembre 1969;

vista l'ordinanza in data 30 settembre 1969, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione del controllo per l'adunanza odierna e le ha deferito la pronuncia sul visto e sulla registrazione dei suindicati provvedimenti;

vista la nota 30 settembre 1969, con cui è stata data comunicazione della predetta ordinanza al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero del tesoro;

visto l'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

udito il Consigliere relatore, dottor Gaetano Paladini;

udito il rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; non comparsi i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del tesoro.

Ritenuto in

FATTO

Con decreto in data 16 maggio 1969, n. 8354, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche dell'Aquila approvava il progetto 17 febbraio 1969 dell'importo di lire 140.000.000, redatto dall'Ufficio del Genio civile di Chieti, per i lavori di sistemazione idraulica del fosso Malsano e dell'affluente Santa Lumina ricadenti nel bacino montano del Feltrino in Comune di Lanciano (Chieti), e ne disponeva il finanziamento con l'uguale somma a tal fine assegnata dal Ministero dell'Agricoltura e foreste — Direzione generale della bonifica e della colonizzazione — con decreto ministeriale 24 ottobre 1968, n. 2679 sui fondi previsti dall'articolo 7 lettera a) della legge 27 luglio 1967, n. 632.

Sotto la voce « studi, rilievi e progettazioni », figurava, tra le previsioni di detto progetto, la somma di lire 1.647.000, che, giusta apposito computo metrico destinativo in data 8 marzo 1969, n. 4936, redatto dallo stesso Ufficio del Genio civile, era da destinarsi all'acquisto del seguente materiale: attrezzi vari per compilare disegni, 2 macchine da scrivere elettriche, 1 macchina da calcolo elettrica, 6 armadi Sintesis modello A-200 S, 6 armadi Sintesis Olivetti modello A-200, 1 riproduttore ciclostile elettrico.

Con altro decreto in data 13 maggio 1969, n. 7519 il predetto Provveditorato alle Opere pubbliche, in attuazione del programma delle opere di cui alla lettera *b*) del citato articolo 7, autorizzato per l'Abruzzo dal Ministero dell'Agricoltura e foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste con decreto ministeriale dell'8 maggio 1968, n. 12/O.S. per complessive lire 2.400 milioni contestualmente assegnate, approvava e finanziava il progetto 20 dicembre 1968 dell'importo di lire 60.000.000, redatto dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Chieti, per i lavori di completamento del consolidamento e sistemazione della frana « Lami » in comune di Palena (Chieti) nel comprensorio di Bonifica Montana Sinello-Sangro-Aventino.

Per la causale di cui sopra « studi, rilievi e progettazioni », era, tra l'altro, prevista in tale progetto, anche esso corredato, al riguardo, di apposito computo metrico esplicativo, la spesa di lire 270.000 per l'acquisto di una macchina da scrivere elettrica Olivetti.

La Ragioneria Regionale dello Stato dell'Aquila, con foglio di rilievo in data 29 maggio 1969, n. 164/932, aveva osservato che la disposta imputazione della suindicata somma di lire 1.647.000 ai fondi stanziati dalla legge n. 632 non appariva giustificata in quanto, attenendo il sopraelencato materiale al funzionamento dei servizi generali dell'Ufficio, la relativa spesa avrebbe dovuto, invece, gravare sui fondi previsti in bilancio per tal titolo.

In risposta al citato rilievo, il Provveditorato alle Opere pubbliche aveva, al contrario, sostenuto la piena legittimità della spesa di cui trattasi, nella considerazione che l'articolo 8 della legge 632 autorizza espressamente l'impiego dei fondi dalla legge stessa stanziati anche per studi, rilievi e progettazioni esecutive senza limitazioni di sorta.

Al riguardo la Delegazione riteneva che, delle due tesi accennate, fosse da accogliere quella sostenuta dalla Ragioneria Regionale dello Stato per il fatto che, a suo avviso, il disposto del succitato articolo 8, pur nella sua ampia dizione, non potrebbe trovare applicazione per l'acquisto di attrezzature o per altri oneri privi di un preciso nesso di causalità con le specifiche esigenze ivi previste.

In conseguenza, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 22 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, ammetteva al visto e alla registrazione il sopraccitato decreto provveditoriale n. 8354 del 16 maggio 1969, previo stralcio della spesa in questione, e, al tempo stesso, con rilievo n. 48 del 17 giugno 1969 contestava la legittimità di tale spesa per la considerazione ora esposta.

Del pari, la Delegazione ammetteva al visto e alla registrazione l'altro decreto provveditoriale n. 7519 del 12 maggio 1969, con stralcio della spesa di lire 270.000 e muoveva per tale spesa analoga osservazione con foglio di rilievo n. 49 del 17 giugno 1969.

In risposta al primo dei cennati rilievi, il Provveditorato Regionale alle opere pubbliche ha insistito sulla ammissibilità della spesa in questione nella considerazione che la norma dell'articolo 8 della legge n. 632, dato il suo carattere eccezionale, deve ritenersi derogatoria rispetto ai criteri di classificazione delle spese dello Stato, previste dalla legge 1° marzo 1964, n. 62, e che, a suffragare tale tesi, soccorre la disposizione del successivo articolo 9, il quale, pure chiaramente in deroga a detti criteri classificatori, consente che gli stanziamenti siano utilizzati anche per la manutenzione delle opere.

Ritenere che il legislatore non abbia inteso derogare a siffatti principi generali, significherebbe - a parere del Provveditorato - rendere non operante la norma in esame, in quanto tutte le spese contemplate nell'articolo 8 della legge n. 632, per la compilazione dei progetti di massima, per studi, rilievi, esperienze su modelli e per quanto altro occorra al fine della redazione dei progetti esecutivi, sono, per loro natura, classificabili tra quelle correnti o di funzionamento.

Con la conseguenza che dovrebbero essere ritenute illegittime, non solo le spese investite dal rilievo della Delegazione, ma anche tutte le altre previste nella perizia di cui trattasi e in quelle consimili compilate dagli Uffici del Genio civile e dagli Ispettorati Ripartimentali delle foreste in applicazione del ripetuto articolo 8 della legge n. 632.

In risposta al secondo rilievo, si è richiamato alle argomentazioni or ora accennate ed ha soggiunto che, comunque, la materia delle spese generali ammesse dal ripetuto articolo 8 è stata, nel frattempo, disciplinata dal Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione Gene-

rale per l'economia montana e per le foreste - con circolare n. 41124 del 21 maggio 1969, nel senso che in ciascun progetto esecutivo venga compresa una aliquota non superiore al 4 per cento dell'importo dell'opera senza precisazione degli oneri da sostenere.

In entrambi i casi, il Provveditorato ha ritenuto di non disimpegnare la parte di spesa contestata ed ha chiesto che la pronuncia sul visto e la registrazione dei provvedimenti stessi, per quanto attiene alla spesa stessa, sia devoluta alla Sezione del controllo, a norma del già citato articolo 22 del decreto-legge n. 124.

Il Consigliere preposto alla Delegazione regionale, non ritenendo di poter dare adesione alle esposte argomentazioni dell'Amministrazione, sottoponeva gli atti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, al Presidente della Corte, il quale, con l'ordinanza indicata in epigrafe, deferiva la pronuncia sul visto e sulla registrazione dei decreti a questa Sezione, convocandola per l'odierna adunanza in cui - non comparsi i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del tesoro - quello del Ministero dell'agricoltura e foreste ha ribadito le argomentazioni medesime, insistendo per la registrazione dei provvedimenti ed ha chiesto particolarmente l'accoglimento del principio che, nei progetti esecutivi, sia prevista la inclusione di una aliquota forfettaria per spese generali, con la quale far fronte anche a tutte le spese di cui all'articolo 8 della legge 27 luglio 1967, n. 632, non escluse quelle per indennità di missioni per la progettazione degli interventi.

Considerato in

DIRITTO

Ritiene innanzitutto il Collegio di dover portare il proprio esame su quanto è oggetto della contestazione e, cioè, sull'ammissibilità, o meno, delle spese per le attrezzature d'ufficio indicate in narrativa, fermo restando quanto è stato già deliberato dalla Sezione in ordine alla esclusione delle indennità di missione (deliberazione n. 383 del 1968) in quanto tipicamente inerenti al trattamento economico del personale.

La questione involge l'interpretazione dell'articolo 8 della legge 27 luglio 1967, n. 632 - riguardante l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo - sui cui fondi sono state imputate le spese anzidette, insieme con quelle occorrenti per la realizzazione delle relative opere, previste nei decreti all'esame: norma che dispone testualmente l'utilizzazione delle somme (stanziare dalla legge) anche « per la compilazione dei progetti di massima, per studi, esperienze su modelli e per quanto altro occorra al fine della redazione dei progetti esecutivi », nonché l'imputazione delle conseguenti spese « ai competenti capitoli di bilancio relativi alla esecuzione delle rispettive opere ».

Or non pare dubbio che l'applicazione del cennato articolo 8 della legge n. 632, nel senso risultante dai provvedimenti in esame, debba riconoscersi regolare e del tutto coerente col sistema di progettazione ed esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, costantemente applicato dall'Amministrazione forestale.

È, infatti, connaturale al sistema - il quale comporta l'inserimento delle spese generali nel costo delle opere sistematorie e la conseguente imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio delle opere stesse - il rapporto di pertinenza di tali spese ai lavori; rapporto desumibile, nella fattispecie in esame dalla destinazione delle macchine e degli arredi di cui trattasi a costituire le attrezzature occorrenti per l'attuazione del programma delle opere previste dall'articolo 7 della legge n. 632, autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le Foreste - con i decreti indicati in narrativa, che hanno disposto l'assegnazione complessiva dei fondi per le rispettive opere di cui alle lettere a) e b) della norma stessa.

Invero, stante la considerata destinazione e le caratteristiche del materiale d'ufficio in questione (macchine calcolatrici, da scrivere, ecc.) - in ordine al quale non può non riconoscersi esatto il rilievo degli organi di controllo sulla carenza del nesso di specifico riferimento ai particolari lavori - più rispondente sarebbe stata la formulazione di un'apposita perizia di stima, esclusivamente per il materiale stesso. Tuttavia, siffatta impropria ed imperfetta formulazione dei decreti in esame non basta a scuoterne la legittimità, indubbia essendo l'esigenza

di attrezzature per la realizzazione dei programmi innanzi indicati e ragionevole quindi la disposta imputazione ai fondi delle opere straordinarie in parola.

Ciò senza dire che esiste pure una particolare norma, quale quella dell'articolo 82 del Regolamento per la direzione ed esecuzione dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, che nel disciplinare il « rendiconto finale delle spese » per i lavori eseguiti « in economia », all'ultimo comma dispone di annotare in appositi elenchi, oltre i materiali, ecc., che siano avanzati dopo il compimento dei lavori, anche gli « attrezzi e mezzi di opere » acquistati per l'esecuzione dei lavori stessi: attrezzature e strumenti che, pur intesi ovviamente quali mezzi d'opera, eccedono tuttavia il fabbisogno dei lavori, per i quali furono acquistati.

D'altronde, per quanto riguarda il rilievo che le attrezzature in questione, per loro natura, attengono al funzionamento dei servizi dell'Ufficio e quindi rientrano fra le spese correnti e non fra quelle d'investimento — secondo la distinzione conseguente alla ristrutturazione del bilancio di cui alla legge 1° marzo 1964, n. 62 — occorre pur considerare che tale distinzione postula un accertamento secondo un criterio, non certo ontologico, bensì teleologico, che opera alla stregua di un determinabile rapporto di effettiva destinazione della spesa, secondo le norme positive regolatrici, quali, nella fattispecie, l'articolo 8 della legge numero 632.

Un criterio diverso porterebbe all'assurdo di svuotare di ogni contenuto tale norma o di renderla inoperante, in quanto — come fondatamente ha osservato il Provveditorato, nella risposta riferita in narrativa — « tutte le spese contemplate nella norma stessa, per la compilazione dei progetti di massima, per studi, per rilievi, per esperienze su modelli e per quanto altro occorre alla redazione dei progetti esecutivi, sono, per loro natura, classificabili fra quelle correnti o di funzionamento ».

Così come, la norma considerata verrebbe svuotata del suo precipuo contenuto qualora le spese di progettazione dovessero ritenersi avulse dall'ambito previsionale delle spese generali includibili nella perizia di stima — delle quali, peraltro, rappresentano la primaria ragion d'essere — sotto il riflesso che la progettazione si effettua in una fase antecedente all'esecuzione delle opere, alla quale soltanto attiene tecnicamente la perizia di stima.

Infatti, a parte il rilievo che la perizia costituisce sempre parte integrante del progetto definitivo (articolo 10 del decreto ministeriale 29 maggio 1895), occorre pur considerare che, in definitiva, due sono le ipotesi: o alla progettazione segue la fase esecutiva e, allora, quelle spese non sono scindibili da queste nel concetto unitario del procedimento di realizzazione dell'opera — che va dall'originario progetto al collaudo di essa — e nell'unitaria imputazione di entrambe le categorie di spese; o agli studi, rilievi e progetto di massima non segue la esecuzione dei lavori e, allora, di queste spese va debitamente reso apposito rendiconto, secondo le disposizioni dettate al capo IV del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 (dall'articolo 67 all'articolo 90), ferma restando l'imputazione al « competente capitolo di bilancio relativo all'esecuzione delle rispettive opere », secondo l'espressa statuizione dell'articolo 8, più volte citato, della legge n. 632 del 1967.

Le considerazioni innanzi svolte inducono, pertanto, la Sezione a riconoscere legittima l'imputazione delle spese di cui si è trattato.

P. Q. M.

ammette al visto ed alla conseguente registrazione i decreti provveditoriali indicati in epigrafe, per quanto concerne la parte relativa alle somme stralciate dalle relative perizie di stima.

IL RELATORE

F.to: G. Paladini

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

Deliberazione n. 416.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO

nell'adunanza del 24 marzo 1970;

visti i rendiconti amministrativi resi dal funzionario preposto alla Direzione compartimentale coltivazione tabacchi di Cava dei Tirreni per somme accreditategli sul capitolo 35/1 degli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 1962-1963 (quarto trimestre), 1963-1964 (secondo, terzo e quarto trimestre) 1° luglio-31 dicembre 1964 (primo e secondo trimestre);

visti i fogli di osservazioni dell'Ufficio di riscontro sugli atti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato n. 22 del 14 marzo 1967, n. 25, del 2 aprile 1968 e n. 6 del 10 febbraio 1969;

viste le controdeduzioni dell'Amministrazione;

vista la relazione in data 10 marzo 1970 del Consigliere delegato al controllo sugli atti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

viste le ordinanze in data 11 marzo 1970 e 14 marzo 1970 con le quali il Presidente della Corte ha convocato la Sezione, deferendole la pronunzia sul visto e la conseguente ammissione a discarico dei menzionati rendiconti;

viste le note dell'11 marzo 1970 e del 14 marzo 1970, con le quali è stata data comunicazione delle predette ordinanze al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro;

visto l'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

udito il Consigliere relatore, professor dottor Antonio Bennati;

udito il rappresentante dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

non comparso il rappresentante del Ministero del tesoro;

ritenuto in

FATTO

In sede di esami dei rendiconti amministrativi in epigrafe, pervenuti all'Ufficio di riscontro sugli atti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in data 3 gennaio 1967, detto Ufficio rilevava che i cennati rendiconti comprendevano, tra le altre spese, anche quelle (dell'importo complessivo di lire 4.079.840.460) riguardanti l'acquisto, da parte del Monopolio, di tabacchi importati dal Messico dalla Società Agricola Industrie Diverse (S.A.I.D.) e dalla Società Agricola Industriale Meridionale (S.A.I.M.), in esecuzione di uno speciale rapporto istituito con tali ditte sulla base di una nota del Ministro delle finanze in data 10 gennaio 1962, n. 227.

Dagli atti risultava che con la predetta nota, integralmente accettata dalle ditte interessate, era stato consentito, sotto l'osservanza di determinate formalità e per la durata di cinque anni, alle ditte medesime, già titolari di licenza di coltivazione di tabacco in Italia, di produrre all'estero ed importare tabacco della varietà Burley o tipi similari, la cui produzione in Italia si era contratta a seguito della infezione da peronospora tabacina.

Dopo un primo rilievo in data 14 marzo 1967, n. 22, con il quale veniva richiesta alla Ragioneria centrale l'integrazione degli atti trasmessi, l'Ufficio di controllo restituiva all'Amministrazione dei Monopoli i rendiconti in parola, con foglio di osservazioni n. 25 del 2 aprile 1968, nel quale, premesso come l'instaurato rapporto dovesse considerarsi sotto un

duplice riflesso — con riferimento, cioè, da un lato, all'« autorizzazione » concessa alle ditte di coltivare tabacco all'estero e, dall'altro, all'operazione di acquisto del tabacco così prodotto — configurandosi, nel primo aspetto del rapporto, un atto unilaterale di concessione e, nel secondo, un contratto di compravendita stipulato mediante adesione delle parti private alle « condizioni » poste dal Ministro con la lettera soprarichiamata, si contestava la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, in quanto contrastante con le norme che disciplinano il regime di monopolio, con la *ratio* del monopolio stesso, con la sua specifica funzione al servizio del pubblico interesse. Risultavano, in modo specifico, violate le disposizioni degli articoli 45 e 51 della legge 17 luglio 1942, n. 907, che, tra l'altro, riservano al Monopolio la introduzione di tabacco in Italia e attribuiscono ai privati tale facoltà limitatamente alla quantità occorrente per l'uso personale, e quelle dell'articolo 49 della stessa legge, che consentono all'Amministrazione di concedere a privati il diritto di coltivare tabacco nel solo ambito del territorio nazionale.

In merito, poi, alle singole componenti del rapporto in esame, alla validità giuridica delle stesse e alla legittimità degli atti posti conseguentemente in essere dall'Amministrazione dei Monopoli, l'Ufficio della Corte deduceva:

A) *Circa l'atto di concessione:*

1) nullità per inidoneità dell'oggetto, essendo il territorio estero non suscettibile di concessione di coltivazione;

2) incompetenza relativa, per essere stata la concessione di coltivazione accordata dal Ministro delle finanze in luogo dell'Amministrazione dei Monopoli (articolo 49 della citata legge n. 907/1942), abilitata a provvedervi a mezzo di propri organi (Direzione Centrale per le Coltivazioni e Direzione Compartimentale: confronta articoli 84 e seguenti del Regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590);

3) eccesso di potere, per aver usato le licenze di coltivazione nn. 5, 35 e 36, relative alla coltivazione di tabacco in Italia, a suo tempo rilasciate alle suddette ditte per il triennio 1961-1963, a fini diversi da quelli istituzionali;

4) violazione di legge per aver fatto valere dette licenze, prorogabili per un altro triennio a domanda delle ditte interessate (articolo 27 delle licenze stesse), per un rapporto di durata quinquennale (a partire dal 1961), con ciò superandosi sia il limite fissato dagli atti di concessione e non prorogato, sia il limite periodico triennale che costituisce la norma del sistema di coltivazione in regime di monopolio (confronta articolo 82, primo comma, del regolamento citato);

5) eccesso di potere, per aver determinato il prezzo dei tabacchi *de quibus* in riferimento alle « tariffe della produzione italiana », le quali vengono fissate ogni triennio con i relativi sovrapprezzi e con eventuali modifiche anno per anno a mezzo di un apposito decreto ministeriale, in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze della tabacchicoltura nazionale (articoli 42, secondo comma, e 85, lettera *f*), regolamento citato) e pertanto non possono applicarsi, senza una palese deviazione funzionale, all'acquisto di tabacco estero.

B) *Circa il contratto di compravendita:*

1) nullità per illiceità della causa, ai sensi dell'articolo 1418, secondo comma, del codice civile, sembrando evidente che le parti avevano inteso realizzare uno scopo vietato dalla legge, ed anzi configurato come reato dall'articolo 64 della legge 17 luglio 1942, n. 907;

2) incompetenza relativa, per essere stato il contratto stipulato dal Ministro delle finanze in luogo dell'Amministrazione del Monopolio, che avrebbe dovuto provvedervi attraverso la Direzione Centrale per i servizi delle Manifatture tabacchi, Ufficio *B* — importazioni e ricettari — (confronta articolo 1 del decreto ministeriale 20 maggio 1957);

3) violazione di legge per aver limitato il parere del Consiglio di amministrazione al solo merito della proposta operazione (confronta verbale Consiglio di amministrazione del 15 di-

cembre 1961, pagina 4), in contrasto con il combinato disposto dell'articolo 3 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, dell'articolo 5, n. 11 del regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2452 e dell'articolo 5, secondo comma, della legge di contabilità generale, ai sensi del quale disposto la competenza dell'organo consultivo comprende anche la legittimità dell'atto;

4) violazione di legge per aver stipulato il contratto a trattativa privata senza la preventiva specifica deliberazione del Consiglio di amministrazione richiesta dall'articolo 11 del regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2452;

5) violazione di legge per non aver sottoposto il contratto all'approvazione mediante decreto ministeriale, come prescritto dall'articolo 19, secondo comma, della legge di contabilità generale dello Stato. Il fatto che, nella specie, l'approvazione del contratto con decreto ministeriale si sarebbe concretata in un assenso del Ministro al proprio stesso operato (vietato, oltre tutto, dall'articolo 103 del regolamento di contabilità), mentre valeva a lumeggiare ulteriormente l'irregolarità dell'intero procedimento, non toglieva che, comunque, fosse venuto a mancare ogni controllo sul contratto stipulato dall'Amministrazione centrale, controllo che la legge pone come principio-cardine dell'ordinamento e come mezzo per garantire la legittimità e la convenienza dell'accordo contrattuale (confronta articolo 5, terzo comma, legge contabilità generale ed anche articolo 3, primo comma, articolo 6, primo comma, e articolo 19 della stessa legge);

6) illegittimità del « patto aggiunto », risultante dalla richiesta delle Società S.A.I.D. e S.A.I.M. del 6 agosto 1962, riguardanti l'acquisto di tabacco Bright, per gli stessi vizi emersi a carico dell'accordo contrattuale-base.

Altre osservazioni dell'Ufficio di riscontro concernevano, in subordine, la legittimità di alcuni atti consequenziali del rapporto instaurato con le ditte di cui trattasi.

In risposta ai rilievi della Corte, l'Amministrazione forniva delucidazioni e documentazioni che apparivano esaurienti unicamente a proposito dei sopra cennati atti consequenziali del rapporto, mentre, per quel che riguardava i vizi di legittimità contestati circa il procedimento attuato, si limitava a far presente di aver già riferito in merito alla Procura generale della Corte dei conti, su richiesta della stessa, con relazione riservata del 20 settembre 1964.

Replicava l'Ufficio, con foglio di osservazioni n. 6 del 10 febbraio 1969, deducendo che l'Amministrazione era tenuta a produrre le proprie controdeduzioni direttamente all'Ufficio di controllo in ordine ai diversi rilievi, indipendentemente da quanto già riferito, ad altri fini, alla Procura generale. Al che l'Amministrazione si uniformava e nella sua risposta, pervenuta all'Ufficio di riscontro l'11 settembre 1969, forniva gli elementi richiesti, trasmettendo altresì copia della relazione a suo tempo rimessa alla Procura generale della Corte e copia della relazione, comunicata alla Presidenza delle Camere il 26 giugno 1965, della Commissione parlamentare inquirente per i procedimenti di accusa.

Sui singoli punti in contestazione, l'Amministrazione argomentava, in sintesi, quanto segue:

A) Atto di concessione:

1) il contenuto della concessione *de qua* non era quello di consentire la coltivazione del tabacco in territorio estero, bensì quello di integrare, attesi gli attacchi di peronospora tabacina verificatisi in Italia, la produzione del tabacco effettuata in territorio nazionale dalle società concessionarie S.A.I.D. e S.A.I.M.;

2) dovendo parlare, in definitiva, non di concessione ma di acquisto di tabacco estero, ben poteva il Ministro, quale Capo dell'Amministrazione, porre in essere il contratto relativo;

3) poiché scopo dell'impegno assunto dal Ministro era quello di assicurare alle Manifatture dello Stato lo stesso quantitativo di tabacco di cui alle licenze di coltivazione n. 5, n. 35 e n. 36, a suo tempo rilasciate alle due ditte di che trattasi, non sembrava potesse configurarsi un uso delle stesse licenze per fini diversi da quelli istituzionali (eccesso di potere);

4) la durata quinquennale (oltre il limite degli atti di concessione) del rapporto, così determinato in previsione della presunta durata degli effetti della peronospora sulla produzione indigena, andava in ogni caso messa in relazione con la circostanza che l'impegno di acquisto del tabacco estero avrebbe potuto cessare in qualsiasi momento qualora la produzione del tabacco in Italia, conseguita dalle ditte S.A.I.D. e S.A.I.M., avesse raggiunto il quantitativo medio degli anni precedenti;

5) una sostanziale parità con i prezzi effettivamente vigenti sul mercato internazionale giustificava, nella determinazione del prezzo di acquisto del tabacco oggetto dell'atto ministeriale, il riferimento alle tariffe della produzione nazionale.

B) Contratto di compravendita:

1) non si era inteso realizzare uno scopo vietato dalla legge. Si volle solo conseguire l'approvvigionamento dello stesso quantitativo di tabacco che si sarebbe ottenuto mediante la concessione speciale, se non fosse sopravvenuta l'imprevista infezione peronosporica;

2) per essere stato il contratto stipulato dal Ministro delle finanze, invece che dalla competente Direzione centrale dei Monopoli, l'Amministrazione si riportava a quanto argomentato al n. 2 della lettera A);

3) non era del tutto esatto che il Consiglio di amministrazione si fosse pronunciato unicamente sugli aspetti tecnici e finanziari e cioè sul solo merito dell'operazione. La circostanza che in seno al medesimo ebbero a manifestarsi — come si manifestarono — riserve sulla legittimità dell'operazione lo escludeva. D'altra parte, la funzione propria consultiva e di assistenza del Consiglio di amministrazione comportava che il Ministro potesse provvedere anche in difformità. Fu proprio per dette eccepite riserve che il Ministro ritenne di fare esaminare il problema dai suoi esperti giuridici;

4) il Ministro ritenne che la sua nota n. 227 Gabinetto del 10 gennaio 1962 costituisse, in sostanza, una integrazione della concessione speciale già in vigore, in quanto con essa si mirava a consentire la sostituzione (con corrispondenza di varietà, quantità e prezzi) del tabacco nazionale, che non poteva essere consegnato per causa di forza maggiore, con tabacco estero prodotto dalle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D.;

5) avuto riguardo a quanto dianzi detto, era da escludere la necessità di un decreto ministeriale approvativo del contratto; ciò, a parte la considerazione che l'articolo 19 della legge di contabilità dello Stato viene derogato dall'articolo 10 della stessa legge nel caso di acquisto di tabacco estero;

6) circa la conseguenziale nullità ed illegittimità del « patto aggiunto » (acquisto di tabacco Bright come da nulla osta ministeriale n. 5928 dell'8 agosto 1962), risultante dalla richiesta delle Società S.A.I.M. e S.A.I.D. in data 6 agosto 1962, l'Amministrazione faceva richiamo a quanto già osservato sull'accordo contrattuale-base.

Anche se l'Amministrazione non vi fa espresso riferimento nelle proprie controdeduzioni, risulta tuttavia che, relativamente ai fatti in esame, è stato instaurato procedimento penale (vedi mandato di comparizione del giudice istruttore del Tribunale di Roma n. 4453/66 del 2 aprile 1969).

Il Consigliere delegato al controllo sugli atti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, non avendo ritenuto di poter ammettere al visto di scarico i rendiconti in epigrafe, ha sottoposto gli atti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, al Presidente della Corte, il quale, con ordinanza in data 11 marzo 1970 e 14 marzo 1970, ha deferito alla Sezione del Controllo, convocata per l'odierna adunanza, la pronuncia sull'ammissione a scarico dei rendiconti amministrativi in questione.

Nell'adunanza odierna, non comparso il rappresentante del Ministero del tesoro, quello dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha insistito per il scarico dei rendiconti, richiamandosi a quanto già esposto dall'Amministrazione nelle proprie controdeduzioni scritte.

DIRITTO

Le deduzioni in narrativa rendono manifesto come gli stessi fatti sui quali la Sezione è chiamata a pronunciarsi, ai fini dell'ammissione a discarico dei rendiconti amministrativi di cui trattasi, sono in valutazione, per diversi fini, dinanzi al giudice penale.

Siffatta circostanza, ancorché non excepita — nel riflesso di una eventuale sospensiva della pronuncia di competenza di questa Corte — dal rappresentante dell'Amministrazione dei Monopoli, non può, ad avviso del Collegio, non indurre a meditate considerazioni.

Va premesso, innanzi tutto, che l'attività della Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo, si atteggia con carattere di assoluta autonomia; donde l'inapplicabilità, nella specie, delle norme di cui agli articoli 295 del codice di procedura civile e 3 del codice di procedura penale, che comportano la sospensione del procedimento civile allorché sugli stessi fatti che di detto procedimento formano oggetto sia stata iniziata azione penale.

Nessun obbligo, adunque, per l'Organo di controllo, di sospendere il proprio esame e le proprie determinazioni nei confronti di atti sottoposti al controllo di legittimità, ancorché gli atti stessi abbiano per presupposto fatti sui quali penda giudizio penale.

D'altro canto, ciò affermato in linea di principio, occorre pur riconoscere che lo stesso Organo di controllo, di fronte a determinate fattispecie in cui il giudizio di legittimità di competenza della Corte dei conti debba investire un complesso di fatti e di atti che risultino sottoposti al vaglio del giudice penale, ben possa decidere di sospendere la propria pronuncia per acquisire nuovi e completi elementi di giudizio.

Si tratta di una facoltà di soprassessoria che la Corte può, nella sua piena discrezionalità, esercitare allorché ravvisi, nell'esercizio della sua attività di controllo, la sussistenza di un consistente nesso d'interdipendenza logica e giuridica tra i fatti interessanti il processo penale e quelli assunti a presupposto degli atti sottoposti a controllo di legittimità.

Ha infatti considerato, il Collegio, che la funzione del controllo — tanto preventivo come successivo — pur assumendo indubbia rilevanza ai fini della eventuale instaurazione di un giudizio di responsabilità (nei casi in cui vengano ravvisati elementi per una denuncia al Procuratore generale della Corte) si sostanzia in atti (ammissione o ricusazione del « visto », ammissione o non ammissione a discarico) indipendenti e, comunque, non destinati ad interferire con l'attività giurisdizionale, e, in particolare, con quella del giudice della responsabilità patrimoniale, atteso l'esplicito disposto dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'articolo 81 della legge di contabilità generale dello Stato.

Tanto premesso in termini generali, la Sezione ha considerato come, nel caso di specie, non si tratti soltanto di attribuire a determinati accadimenti una qualificazione giuridica per inferirne la legittimità o meno degli atti che agli stessi si ricollegano, ma occorra piuttosto stabilire la effettiva consistenza di siffatti accadimenti, intimamente collegati — come essi sono — alla gestione di fondi sottoposta ad esame, prima ancora di qualificare e giudicare i fatti per trarne le specifiche conseguenze.

Ritiene quindi, la Sezione del controllo, opportuno sospendere la pronuncia sui rendiconti in parola, rinviando il proprio giudizio al momento in cui si sarà formata, sulla materia, la cosa giudicata nella sede penale.

P. Q. M.

La Sezione soprassiede dal deliberare in ordine ai rendiconti amministrativi indicati in epigrafe.

IL RELATORE

F.to: A. Bennati

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

Deliberazione n. 417.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO

nell'adunanza del 24 marzo 1970;

visto il decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche per la Basilicata n. 1263 in data 28 febbraio 1969 — concernente l'approvazione del progetto 30 luglio 1968, dell'importo di lire 50 milioni, redatto dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Potenza per lavori di sistemazione idraulico-forestale del fosso Reale nel comune di San Chirico Raparo, da eseguirsi in base all'articolo 7, lettera *b*), della legge 27 luglio 1967, n. 632 — registrato dalla Delegazione regionale della Corte dei conti con sede in Potenza, con stralcio della somma di lire 1.922.600 prevista per « spese generali »;

visti i rilievi della predetta Delegazione, formulati con fogli del 26 maggio 1969, n. 36, e del 30 settembre 1969, n. 100;

viste le relative risposte dell'Amministrazione;

vista la relazione del Consigliere preposto alla Delegazione stessa, in data 23 febbraio 1970;

viste le ordinanze in data 11 marzo 1970 e 14 marzo 1970, con le quali il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione del controllo, deferendole la pronuncia sul visto e sulla registrazione del suindicato provvedimento;

viste le note 11 marzo 1970 e 14 marzo 1970, con cui è stata data comunicazione delle ordinanze predette al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero del tesoro;

udito il Consigliere relatore dottore Cesare Pascarella;

udito il rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

non comparsi i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro.

Ritenuto in

FATTO

Con il decreto in epigrafe il Provveditore regionale alle opere pubbliche per la Basilicata, approvava il progetto 30 luglio 1968 di lire 50 milioni, redatto dall'Ispettore Ripartimentale delle foreste di Potenza, per lavori di sistemazione idraulico-forestale del fosso Reale nel comune di San Chirico Raparo, in applicazione dell'articolo 7, lettera *b*), della legge 27 luglio 1967, n. 632, assumendo il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 8613 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercizio 1969, in conto residui.

L'anzidetto importo di lire 50 milioni, giusta stima dei lavori, era così suddiviso: lire 45.702.000, per lavori a misura a base d'asta — di cui il decreto stesso autorizzava l'esecuzione in economia per cottimo fiduciario a cura del predetto Ispettorato — lire 2.375.400, a disposizione dell'Amministrazione per lavori in amministrazione diretta e lire 1.922.600, per spese generali — non meglio specificate — pari al 4 per cento circa dell'ammontare complessivo delle somme anzidette.

Avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 22 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, la Delegazione della Corte dei conti per la Basilicata, investiva di rilievo solo la spesa di lire 1.922.600, chiedendo che si provvedesse ad una rideterminazione del suo importo, sulla base delle percentuali dell'ali-

quota, a suo tempo fissate dal Ministero, in relazione alle varie voci comprese nella generica dizione « spese generali ».

In risposta al rilievo, il Provveditorato trasmetteva copia della nota del 16 giugno 1969, n. 6730, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Potenza precisava che la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, con lettera circolare del 7 febbraio 1967, n. 5, aveva autorizzato la inclusione nei progetti dell'aliquota del 4 per cento per spese generali, rendendo altresì noto che la stessa Direzione generale, con altra lettera circolare del 21 maggio 1969, n. 41124, aveva disposto che detta aliquota venisse esposta nella misura massima del 4 per cento, senza specificazione degli oneri che era destinata a fronteggiare.

Nella nota di risposta era ancor detto che una eventuale mancata registrazione dell'importo relativo alle spese generali e l'ulteriore ritardo della sua disponibilità rendevano impossibile una sollecita progettazione di esecuzione dei lavori, non disponendo l'Ispettorato di alcun capitolo di spesa per fronteggiare gli impegni derivanti dall'attività operativa concernente i lavori da effettuare in economia, ai sensi dell'articolo 66 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Non ritenendo esaurienti i chiarimenti così forniti dall'Amministrazione, la Delegazione della Corte dei conti insisteva nella propria tesi facendo presente, in relazione anche ai principi affermati con la deliberazione della Sezione del controllo del 18 gennaio 1968, n. 383, che la mancata specificazione degli oneri da fronteggiare con l'importo genericamente previsto per « spese generali », rendendo impossibile ogni accertamento sulle spese effettivamente da sostenere — fra le quali, ovviamente, non potevano essere ricomprese quelle che rientrano tra le spese classificate correnti nelle leggi di bilancio — comportava la illegittimità della loro inclusione nei progetti.

Faceva inoltre presente la Delegazione che le spese di progettazione non possono essere incluse nella « stima dei lavori », in quanto esse attengono alla fase di redazione del progetto e non alla sua fase esecutiva, cui, invece, debbono riferirsi quelle da includersi nella stima dei lavori.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata, con riferimento ed in conformità alla nota del 24 novembre 1969 della Direzione generale per l'Economia montana e per le foreste, ha chiesto sulla questione la pronuncia della Sezione del controllo.

Nell'odierna adunanza — a tal fine — il rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, premesso che per spese generali debbano intendersi quelle spese segnatamente e palesemente pertinenti ai lavori e riguardanti la progettazione, l'organizzazione del cantiere, la direzione e sorveglianza dei lavori stessi e la loro contabilizzazione sino al collaudo delle opere, e che, per loro natura, esse sono tipicamente liquidabili a consuntivo e possono formare oggetto di previsione progettuale soltanto in forma forfettaria e non già analitica, ha sostenuto, chiedendo la registrazione della spesa, la inapplicabilità alla specie dell'articolo 22 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazione, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, che consente in sede di controllo la scindibilità dei provvedimenti che concernono spese di opere pubbliche non necessariamente tra loro connesse, in quanto, trattandosi di spesa inerente alla realizzazione dell'opera progettata, essa si integra nel costo di questa e concorre a determinare l'entità dell'investimento in capitale che l'opera stessa rappresenta. Ha inoltre eccepito la incompatibilità, trattandosi di lavori da eseguirsi in economia, del controllo preventivo nei confronti degli atti progettuali con le norme fondamentali della contabilità generale dello Stato (articoli 283 e 285 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) e, dopo aver rilevato che la richiesta di specificazione analitica delle spese generali si appalesava priva di fondamento in quanto la legge prevede per esse, in sede progettuale, la forma forfettaria, come evincesi dall'articolo 20 del regolamento 29 maggio 1895, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, e dell'articolo 12 del decreto interministeriale 20 agosto 1912, contenente le norme per la preparazione dei progetti di sistemazione idraulico-forestale, ha affermato da ultimo che l'Amministrazione ha piena discrezionalità nel fissare la misura delle aliquote per spese generali nei limiti di legge, per cui è da ritenersi legittima quella del 4 per cento stabilita per l'attuazione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale in gestione diretta a cura del Corpo delle foreste.

DIRITTO

Rileva anzitutto il Collegio che è da disattendere l'asserita inapplicabilità al caso in esame dell'articolo 22 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 — che consente la scindibilità, ai fini del visto e della registrazione, dei provvedimenti concernenti l'attuazione di opere pubbliche che prevedano distinte spese non necessariamente tra loro connesse, rendendo così possibile investire di rilievo solo la parte non ritenuta conforme a legge — nel riflesso che nella specie tratterebbesi di spesa generale strettamente connessa con quelle inerenti alla realizzazione dell'opera progettata.

Deve infatti rilevarsi, secondo quanto ha riconosciuto lo stesso rappresentante dell'Amministrazione, che per spese generali debbono intendersi quelle riguardanti la progettazione, la organizzazione del cantiere e la direzione e la sorveglianza dei lavori, nonché la loro contabilizzazione sino al collaudo delle opere.

Ora, trattandosi, nella ipotesi devoluta all'esame della Sezione, dell'approvazione di un progetto già redatto in tutti i suoi particolari, appare evidente che eventuali spese di progettazione che volessero farsi rientrare nella spesa generale non potrebbero che riferirsi ad altre progettazioni da eseguirsi nel quadro generale dell'attuazione del programma delle opere previste dall'articolo 7, lettera b), della legge 27 luglio 1967, n. 632, in base al quale l'opera in esame viene eseguita.

Donde la mancanza di quella necessaria connessione tra la spesa investita dal rilievo e la spesa ritenuta conforme a legge che può precludere l'operatività del citato articolo 22.

Lo stesso va detto per le altre spese generali, in quanto trattasi di lavori da eseguirsi per cottimo fiduciario, in ordine ai quali l'attività dell'Amministrazione si concreta essenzialmente nelle prestazioni del personale tecnico addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

E, in proposito, questa Sezione, con la deliberazione del 18 gennaio 1968, n. 383, ha messo in evidenza come, rientrando i lavori di sistemazione idraulico-forestale nei compiti istituzionali del Corpo forestale, le spese relative al personale, che attende a tali compiti, non possono non incidere sui corrispondenti capitoli previsti nel titolo I (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dovendo, pertanto, le spese relative al personale gravare sui capitoli di parte corrente del bilancio, ugualmente nessuna connessione può stabilirsi, al fine che qui interessa, tra siffatte spese, che eventualmente si volessero far rientrare in quelle generali incluse in perizia, e quelle propriamente attribuite all'esecuzione dell'opera gravanti, per contro, sull'apposito capitolo del titolo II (spese in conto capitale).

Circa l'asserita incompatibilità, trattandosi di lavori da eseguirsi in economia, del controllo esercitato preventivamente nei confronti degli atti progettuali, con le norme fondamentali della contabilità generale dello Stato, che regolano la materia, va affermato che siffatta incompatibilità non esiste perché tale normativa, che prevede l'apertura di credito a favore di funzionari delegati, attiene alla fase dell'ordinazione e del pagamento della spesa e non già a quella, che la precede, dell'autorizzazione all'esecuzione dell'opera e del correlativo impegno di spesa.

Principio fondamentale vigente in materia infatti, è che le opere pubbliche dello Stato si eseguono in base a progetti compilati dai competenti uffici e debitamente approvati (articolo 1 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422).

L'approvazione del progetto si pone, perciò, come antecedente necessario dell'autorizzazione all'esecuzione e dell'impegno di spesa, di tal ché, esercitando la Corte dei conti il controllo preventivo sui provvedimenti che autorizzino spese d'importo superiore ad un determinato limite (articolo 18 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214), il controllo stesso si estende in tale sede, beninteso sempre per quanto attiene alla legittimità, agli atti da cui la spesa trae origine.

In ordine inoltre alla pretesa mancanza di fondamento della richiesta di specificazione delle spese da sostenersi con la somma prevista globalmente e forfettariamente per spese generali, è sufficiente rilevare in contrario che ogni previsione progettuale di spesa deve poggiare su dati validi che diano una precisa indicazione dell'onere che essa è destinata a fronteggiare.

A tale principio non si sottraggono quelle spese raggruppate sotto la generica voce di « spese generali », anche perché la omissione di una loro specificazione vanificherebbe, oltre tutto, il controllo preventivo che la Corte dei conti è tenuta ad esercitare sulla causale specifica delle singole spese.

Il che, per altro, mentre non comporta una specificazione analitica per quantità e prezzi, essendo sufficiente, a tal fine, l'indicazione delle varie categorie di spese che si prevede di sostenere, evita d'altro canto possibili deviazioni in sede esecutiva.

Né l'assunto contrario alla specificazione delle « spese generali » può ricavarsi dall'ultimo comma dell'articolo 20 del regolamento per la compilazione dei progetti, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, perché tale articolo riguarda il procedimento tecnico (analisi dei prezzi) per giungere alla determinazione dei prezzi unitari da applicare alle varie specie di lavoro previste nel computo metrico e non già la individuazione della categoria di spese da includersi nella stima dei lavori.

Quanto, infine, alla rideterminazione dell'importo della aliquota per « spese generali », data l'inammissibilità della inclusione, in esse, di determinate categorie, pur considerando che in un primo tempo — con la circolare dell'8 aprile 1963, n. 18 — lo stesso Ministero dell'agricoltura e foreste — Direzione generale per l'economia montana e per le foreste — aveva riconosciuto la sufficienza dell'aliquota del 4 per cento (posta, anzi, come limite massimo) per fronteggiare sia le spese di studio e progettazione, sia quelle occorrenti per la direzione locale e per l'assistenza di lavori, la Sezione è dell'avviso che trattasi di un apprezzamento di natura tecnico-economica che sfugge al suo controllo poiché, una volta fissate le categorie di spese che non possono comprendersi fra quelle generali da includersi in perizia, la determinazione del *quantum* necessario per farvi fronte è rimessa alla responsabile valutazione dell'Amministrazione.

Quanto sopra esposto porta a ritenere la non conformità a legge della spesa in questione.

P. Q. M.

ricusa il visto e la conseguente registrazione del provvedimento indicato in epigrafe per la parte relativa alle « spese generali » investita dai rilievi della Delegazione regionale della Corte dei conti per la Lucania.

IL RELATORE

F.to: Pascarella

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

Deliberazione n. 418.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO

nell'adunanza del 24 marzo 1970;

visto il decreto in data del 22 agosto 1969, con il quale il Presidente della Repubblica ha approvato la variante n. 12 al piano regolatore generale del Comune di Biella per la zona sud di via Lamarmora;

visto il foglio di osservazioni della Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici, n. 122 in data 2 ottobre 1969, nonché la relativa risposta dell'Amministrazione;

vista la relazione del Consigliere delegato al controllo degli atti del Ministero dei lavori pubblici;

vista l'ordinanza del Presidente della Corte, in data 11 marzo 1970, che ha deferito la pronunzia sul visto e la conseguente registrazione del provvedimento anzidetto alla Sezione del controllo, convocandola a tal fine per l'adunanza odierna;

vista la nota, di pari data, con la quale dell'ordinanza medesima è stata data comunicazione al Ministero dei lavori pubblici e per conoscenza al Ministero del tesoro;

udito il relatore Consigliere dottor *Ciro Pagliara*;

udito il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

ritenuto in

FATTO

Con decreto del Presidente della Repubblica in data del 22 agosto 1969 veniva approvata la variante n. 12 al piano regolatore generale del Comune di Biella, per la zona sud di via Lamarmora.

La variante risultava adottata dal Comune anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765; ma, poiché la sua approvazione col detto decreto era intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge stessa, la Delegazione della Corte presso il Ministero dei lavori pubblici restituiva non registrato il provvedimento, chiedendo all'Amministrazione di evidenziare, in particolare, se nelle previsioni adottate con la variante in parola si era tenuto conto dei limiti inderogabili nonché dei rapporti massimi resi obbligatori dall'articolo 17 della nuova legge e, in ottemperanza a quanto dalla stessa prescritto, definiti col decreto ministeriale 2 aprile 1968.

L'Amministrazione replicava rilevando che siffatte statuizioni si applicano — come precisato dall'articolo 17 e dal decreto ministeriale (articolo 1) anzi cennati — alla formazione di nuovi strumenti urbanistici e alla revisione di quelli esistenti fra i quali non andrebbe compreso il caso di una singola variante al piano — relativa a una limitata zona del territorio comunale — non ricorrendo in tal caso il presupposto della « revisione » postulata dalla legge e da intendersi nel senso di variante generale del piano.

Che, poi, il termine « revisione », adottato dalla vigente legge urbanistica, debba essere riferito unicamente alle varianti generali degli strumenti urbanistici, discenderebbe — ad av-

viso dell'Amministrazione — dal sistema della legge stessa, e cioè dal coordinamento delle disposizioni contenute negli articoli 10, 41-*quinquies* e 42 di essa, dalle quali si desumerebbe l'esistenza di una differenza — da *genus* a *species* — tra « variante » e « revisione » di un piano regolatore esistente, nel senso che la seconda costituirebbe variante generale allo assetto urbanistico disciplinato con il piano. Aggiungeva l'Amministrazione come anche l'interpretazione logica dell'articolo 17 della nuova legge n. 765 consentirebbe di ritenere che la « revisione » degli strumenti urbanistici esistenti riguardi esclusivamente le varianti generali, in quanto i limiti e i rapporti previsti dal penultimo comma del citato articolo sono da applicarsi nelle zone territoriali omogenee, l'esatta identificazione delle quali richiede necessariamente l'esame e la comparazione di tutte le zone del territorio comunale.

Nell'odierna discussione il rappresentante del Ministero ha prospettato oralmente un ulteriore motivo di contrasto con la tesi della Delegazione, sollevando l'eccezione preliminare che le norme dell'articolo 17 della nuova legge n. 765 sono da applicarsi — secondo il testuale disposto dell'articolo medesimo — « ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o alla revisione di quelli esistenti... »; talché le norme stesse non potrebbero temporalmente riferirsi agli atti già deliberati dai Comuni anteriormente alla loro entrata in vigore, in quanto il termine « formazione », spesso ricorrente nella legislazione urbanistica, risulterebbe in questa sempre inteso e riferito unicamente alle fasi della redazione e adozione del piano da parte dei Comuni, conseguendone quindi che l'attributo « nuovi », adoperato nell'articolo 17, starebbe a denotare la volontà del legislatore di rendere applicabili le disposizioni dell'articolo stesso solo nel caso che alla data di entrata in vigore della nuova legge non sia stato ancora compiuto il procedimento di formazione del piano, inteso quale espressione della volontà comunale.

Si è osservato, infine, che qualora il termine « formazione » dovesse ritenersi comprensivo di tutta la complessa attività, che inizia con l'adozione e si conclude con l'approvazione, esisterebbe nella legge n. 765 una mancanza di coordinamento fra l'ottavo comma dell'articolo 17 e il precedente articolo 2, facendo quest'ultimo obbligo, ai comuni già compresi negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge n. 1150 del 1942, di provvedere agli adempimenti relativi alla formazione del piano regolatore entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e, cioè, entro lo stesso termine fissato per l'emanazione del decreto ministeriale sugli *standards*.

DIRITTO

Ritiene la Sezione che l'insorto dissenso possa essere più agevolmente esaminato, in via preliminare, sulla base delle disposizioni dell'articolo 3, anziché 17, della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Detto articolo statuisce testualmente — in aggiunta alle disposizioni dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 — che col decreto presidenziale di approvazione dei piani regolatori possono essere apportate ai piani stessi, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Comune interessato, le « modifiche che siano riconosciute indispensabili per assicurare », fra l'altro, lettera *d*), « l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-*quinquies*, sesto e ottavo comma e 41-*sexies* della presente legge »: articoli aggiunti anche essi alla citata legge n. 1150 e il cui testo è stato appunto formulato con gli articoli, rispettivamente, 17 e 18 della legge n. 765. Il primo dei quali fa obbligo ai Comuni, « ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti », di osservare « limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi ».

Ciò posto, ritiene la Sezione che il potere così attribuito all'Amministrazione di apportare modifiche ai piani regolatori, onde assicurare l'osservanza obbligatoria dei limiti e rapporti anzidetti, come pure per gli altri rilevanti fini previsti nel citato articolo 3 della nuova legge n. 765 (rispetto dei piani territoriali di coordinamento: razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato; tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici), non possa che importare di per se

stesso l'applicabilità della relativa norma a tutti i piani non ancora approvati all'atto della sua entrata in vigore. E ciò per il principio, secondo cui le norme di diritto pubblico devono trovare immediata applicazione e, quindi, incidere anche su tutti i rapporti ancora pendenti, in virtù dell'interesse pubblico che sono intese a tutelare.

Né può dubitarsi che nel particolare caso sussistano le esigenze e le condizioni anzidette.

Le prime sono, infatti, di tale evidenza e si rivelano di tale intensità da avere indotto il legislatore ad apprestare nella materia un rimedio di natura eccezionale, che incide sulla sfera di autonomia degli enti, con l'attribuire all'Amministrazione dello Stato il potere di modificare *ex officio* i piani già formati dai Comuni. E quanto alla condizione giuridica, configurabile per i piani che alla data di entrata in vigore della nuova legge si trovavano in attesa della prescritta approvazione, altra non può essere, ad avviso del Collegio, che quella di rapporti non ancora definiti alla data stessa: e per di più non definiti proprio nei riflessi di quella formalità — l'approvazione — in ordine alla quale l'articolo 3 della legge è venuto a stabilire una nuova e più incisiva disciplina.

Ciò posto, anche a voler, per comodità di discussione, credere che la fase di « formazione » del piano, si arresti al momento della sua deliberazione da parte del comune, senza estendersi a quella ulteriore dell'approvazione da parte dello Stato, potrebbe soltanto inferirsi che i comuni non siano obbligati a rivedere, ed eventualmente rielaborare, alla luce delle nuove norme, i piani già adottati; ma non pure che lo Stato possa sottrarsi al potere — dovere di introdurre *ex officio* nei piani stessi le modifiche che si rendessero necessarie in osservanza delle dette norme: al quale concetto sono, appunto, informate le istruzioni che l'Amministrazione ha in proposito impartito, con circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967, illustrativa della legge n. 765 (punto 10).

Risolta in tal modo la questione insorta in via preliminare, degli ulteriori argomenti che l'Amministrazione ha opposto alla richiesta della Delegazione, è da esaminare, in primo luogo, quello secondo cui l'ipotesi della « revisione » degli strumenti urbanistici esistenti, per la quale è previsto l'obbligo dell'osservanza dei limiti e rapporti di cui si tratta, comprenderebbe i soli casi di variante generale degli strumenti medesimi e non di singola variante, come nella fattispecie, relativa a una limitata zona del territorio comunale.

Sostiene l'Amministrazione — come già precisato in narrativa — che ciò discenderebbe dal significato col quale il termine « revisione » sarebbe assunto nella vigente legge urbanistica (articolo 10, 41-*quinquies* e 42) nel senso, cioè, che esso andrebbe riferito unicamente alle varianti generali.

L'Amministrazione non fornisce una congrua dimostrazione della tesi enunciata, ma è da rilevare che proprio dal citato articolo 10 si ricavano argomenti che ne contrastano la fondatezza. Detto articolo, infatti, statuisce al penultimo comma che le proposte di « variante » ai piani già esistenti possano aver corso solo « in vista di sopravvenute ragioni che determinino la totale o parziale inattuabilità del piano medesimo o la convenienza di migliorarlo ».

Or appare evidente che alle ipotesi di inattuabilità totale o parziale del piano, cui può riferirsi una proposta di variante, sono correlativi — rispettivamente — due eventuali provvedimenti, di revisione totale o parziale del piano stesso, scaturendone, nel primo caso, una variante generale e, nel secondo, una variante singola. Il che, lungi dal confermare la tesi dell'Amministrazione, rende invece palese che la « revisione » di un piano (articolo 42 legge n. 1150) può essere totale o parziale e che essa può corrispondentemente riferirsi — secondo la legislazione urbanistica — a una variante sia generale che singola. È da aggiungere che anche su ciò può dirsi concordi la citata circolare ministeriale, laddove essa precisa (punto 10) che la disposizione dell'articolo 17 è « destinata ad agire... al momento in cui, per qualsiasi ragione, vengano modificati gli strumenti esistenti ».

Obietta, infine, l'Amministrazione che i nuovi *standards* edilizi non potrebbero riferirsi alle varianti singole dei piani, per l'ulteriore motivo che essi vanno definiti e applicati per zone territoriali omogenee e che la determinazione di queste ultime postula, a sua volta, lo esame e la comparazione di tutte le zone del territorio comunale.

Quale che sia, però, l'oggettiva portata di un'obiezione siffatta è certo che l'esigenza che essa tende a prospettare è realizzabile per altro verso ove si consideri che lo stesso decreto mi-

nisteriale 2 aprile 1968 — emanato in esecuzione dell'articolo 17 della legge, n. 765 — ha compreso nel campo di applicazione delle proprie norme (articolo 1) e senza discriminazioni temporali, anche i piani particolareggiati, i quali possono anche essi avere ad oggetto singole zone del territorio comunale.

Le considerazioni che precedono inducono la Sezione a ritenere non conforme a legge il provvedimento sottoposto al proprio esame.

P. Q. M.

ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto indicato in epigrafe.

IL RELATORE

F.to: C. Pagliara

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

PAGINA BIANCA

ALLEGATO *M*

DETERMINAZIONI SEZIONI ENTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 910.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 21 gennaio 1969;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

vista la legge 15 aprile 1961, n. 291, che detta norme sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961 ed 11 ottobre 1966, con cui gli enti e sezioni di riforma fondiaria — ora enti di sviluppo — sono stati sottoposti al controllo della Corte a norma dell'articolo 12 della legge del 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, contenente norme per la disciplina ed il funzionamento dell'Opera per la valorizzazione della Sila, ora Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, istitutivo degli enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, contenente norme per l'organizzazione e l'attività degli enti di sviluppo, per effetto del quale « restano in vigore, per quanto non contrastanti, le disposizioni dei decreti istitutivi e delle leggi sugli enti » e sezioni già di riforma fondiaria;

vista la deliberazione del 3 aprile 1968, n. 18/068, con cui il Consiglio di amministrazione dell'Ente delta padano ha stabilito di corrispondere ai componenti degli organi collegiali dell'Ente stesso — oltre al rimborso delle spese di trasporto — una diaria di lire dodicimila per ciascun giorno impiegato nella missione compresi quello di inizio del viaggio e quello di rientro in sede; deliberazione confermata dal Consiglio nelle riunioni del 10 aprile 1968 e del 15 luglio 1968;

vista la deliberazione del 17 dicembre 1968, n. 9881, con cui il Consiglio di amministrazione dell'ETFAS Ente di sviluppo in Sardegna ha stabilito di corrispondere — limitatamente all'esercizio 1968 — ai componenti del Consiglio stesso, oltre alle spese di trasporto, la somma di lire dodicimila per ciascun giorno impiegato nella missione, « computando a tal fine come giornata intera anche la frazione, purché non inferiore alle otto ore, sia della giornata nella quale viene iniziato il viaggio sia di quello in cui viene compiuto il rientro »;

vista la lettera 29 ottobre 1968, n. 19528, inviata all'Ente delta padano, nella quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su conforme avviso di quello del tesoro, premette che, a norma del combinato disposto degli articoli 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 1966, n. 257, 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 1966, n. 253, e 13 del

decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1961, n. 69, istitutivo dell'Ente delta padano, spetta ad esso Ministero, di concerto col Tesoro, determinare gli emolumenti dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci degli enti di sviluppo agricolo e, perciò — secondo i criteri formulati fin dal 1951 per gli enti di riforma — anche il trattamento loro spettante ove esplicino la funzione in località diversa da quella di residenza; afferma che tale trattamento, solitamente detto di missione, è disciplinato, per i consiglieri ed in sindaci che siano dipendenti statali, dalla legge del 1961, n. 291, in virtù dell'articolo 23, a mente del quale essi, quando « compiano missioni di servizio per conto di enti di diritto pubblico od anche per conto di privati, conservano... il proprio trattamento » e, per quelli che siano estranei all'Amministrazione statale, previa equiparazione, a tali fini soltanto, ad una qualifica statale; invita, infine, l'Ente a « sospendere l'esecuzione » della suindicata delibera così « uniformandosi alle discipline in materia stabilite » da esso Ministero;

vista la deliberazione del 25 novembre 1968, n. 181/068, con cui il Consiglio di amministrazione dell'Ente delta padano ha, ancora una volta, confermato la propria deliberazione del 3 aprile 1968, n. 18/068;

viste le note dei magistrati con funzioni di controllo presso gli altri enti di sviluppo, dalle quali risulta che questi si attengono, in materia, alla normativa racchiusa nella legge del 1961, n. 291 — sebbene taluno se ne discosti in qualche particolare — sia per i dipendenti statali che per gli estranei all'Amministrazione dello Stato, questi ultimi a tal fine equiparati, secondo il decreto interministeriale a suo tempo emanato, alla qualifica di ispettore generale statale (ex grado V);

udito il relatore;

ritenuto che così l'Ente delta padano come l'ETFAS assumono che nella locuzione « emolumenti » non può comprendersi anche l'indennità di missione, rappresentando, questa, il ristoro di spese vive sostenute e gli emolumenti, invece, il corrispettivo dell'attività svolta, sicché legittimamente l'indennità stessa sarebbe stata determinata dal Consiglio di amministrazione; ed, inoltre, che non trova, nella specie, applicazione la disciplina dell'articolo 23 della legge del 1961, n. 291, essendo questa « diretta al personale degli enti ed a quei funzionari statali che, nell'ambito del rapporto di servizio subordinato con l'Amministrazione cui appartengono, eseguono missioni per conto dell'Ente », mentre « i funzionari statali, quando compongono gli organi collegiali degli enti di sviluppo, e, per tale scopo, o per altro connesso con tale qualità, eseguono missioni, ciò non fanno per conto degli enti stessi, né in posizione di loro dipendenti, né tanto meno in quella più generica di prestatori d'opera a carattere subordinato »;

considerato che i dipendenti dello Stato sono chiamati a comporre gli organi collegiali degli enti pubblici — in qualsiasi modo o forma sovvenuti dalla finanza statale — in ragione della loro funzione, la quale costituisce indispensabile presupposto affinché essi possano esplicare quella di amministratori o sindaci degli enti stessi, quali portatori di interessi e interpreti di finalità proprie dell'Amministrazione nel cui ambito operano, e che in seno all'organo collegiale debbono confluire, sì da realizzare il fine che lo Stato, creando l'Ente e ad esso fornendo i mezzi necessari, intende conseguire;

che gli estranei all'Amministrazione statale sono chiamati a far parte degli organi deliberanti — talvolta anche di controllo — degli enti in ragione della loro specifica competenza amministrativa o tecnica o quali rappresentanti di categorie o di organismi interessati all'attività degli enti, ed esplicano una funzione di natura pubblica;

che i funzionari statali e gli estranei all'Amministrazione, in quanto componenti dei detti organi di guida o di controllo, esplicano nell'ambito di questi, anche se a diverso titolo, pari funzione, per cui pari deve essere la responsabilità ed il corrispettivo dell'attività svolta;

che la normativa, da cui gli enti sovvenuti dalla finanza statale sono disciplinati, si palesa — come la Corte ha rilevato nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per gli esercizi 1966 e 1967 (rispettivamente a pag. 308 e segg.; pag. 449 e segg.) segnalano « la esigenza della

emanazione di una legge-quadro che tracci le linee essenziali dell'ordinamento degli enti pubblici » — quando mai disforme, frammentaria, disorganica e talvolta carente;

che si rende necessario ed urgente — in sede legislativa o regolamentare e, frattanto, in sede di vigilanza — assumere iniziative volte a far sì che solo ai ministri vigilanti, di concerto col Ministro per il tesoro, spetti — là dove la legge non abbia in tal senso direttamente provveduto (ad esempio: articolo 15 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo Statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI) — determinare gli emolumenti degli amministratori e dei sindaci degli enti in qualsiasi modo o forma sovvenuti dalla finanza statale;

che la retribuzione attribuita ai funzionari statali (stipendio e competenze accessorie) — al fine che qui interessa — costituisce, pur se disciplinata, nelle sue varie componenti, da diverse norme di legge, un *unicum* in cui anche il trattamento di missione si inquadra, in quanto, essendo gli spostamenti ed i trasferimenti del personale effettuati per motivi di servizio e nell'interesse del servizio, l'attribuzione del relativo trattamento discende dalla funzione esercitata, la quale, appunto, comporta che il dipendente la esplichi anche fuori della sua normale sede;

che, correlativamente, essendo la funzione di amministratore e di sindaco degli enti in discorso indissolubilmente connessa a quella, che ne costituisce il presupposto, di dipendente statale, anche gli spostamenti all'esercizio di detta funzione connaturali si configurano come un modo di essere della funzione primaria da cui deriva, di quella funzione, cioè, in difetto della quale quella di componente gli organi amministrativi e di controllo degli enti stessi non avrebbe potuto essere conferita;

che gli « emolumenti » comprendono, non soltanto il corrispettivo specifico previsto per l'esercizio dell'ufficio, ma anche ogni e qualsiasi altro compenso che all'ufficio comunque si riconnette, quale è, al certo, anche quello corrisposto — in misura forfettaria e/o a titolo di rimborso — a colui il quale ricopre una delle cariche predette, per rivalerlo delle spese sostenute e remunerarlo del disagio affrontato quando, per esercitarla, debba recarsi in luogo diverso da quello di sua residenza;

che la legge del 1961, n. 291, pur potendo offrire un orientamento, non trova applicazione nella subietta materia sia perché il sistema in essa recepito per i dipendenti statali è inconciliabile con il principio avanti enunciato, per cui a parità di funzione deve corrispondere pari responsabilità ed uguale trattamento; sia perché essa nulla dispone per quanto concerne gli estranei all'Amministrazione statale, che ricoprono le cariche predette; sia perché nei confronti dei dipendenti statali componenti gli organi degli enti non si applica l'articolo 23, il quale — com'è fatto palese dal terzo comma, interpretato in connessione col secondo — regola il trattamento spettante ai « dipendenti statali che compiano missioni per conto degli enti o istituti » pubblici e, cioè, nell'esplicazione di un'attività che si inquadra nella prestazione di lavoro subordinato, ben diversa dalla funzione da essi svolta quali titolari degli organi degli enti stessi;

che, in disparte quanto, in tesi generale, sin qui considerato, secondo la normativa degli enti di sviluppo (nei casi di specie l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 1951, n. 69, e l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 265, istitutivo dell'ETFAS) « gli emolumenti del Presidente, dei componenti il Consiglio e dei sindaci sono determinati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro »;

che dette norme, nella loro lettera, non consentono — come, del resto, fin'ora pacificamente ammesso — di distinguere un'attribuzione patrimoniale dall'altra, tutte riconducendosi all'unica ragione dell'assolvimento delle funzioni connesse all'ufficio;

che evidente è, per altro, la loro *ratio*, consistente nella esigenza, ben avvertita dal legislatore delegato, di riservare agli organi di vigilanza la determinazione del complessivo trattamento economico dei componenti gli organi deliberanti e sindacali; ciò soltanto potendo assicurare l'adozione di criteri uniformi quanto mai necessaria, specie nel caso di enti similari;

che, perciò, compete al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro, la determinazione del trattamento spettante ai componenti dei predetti organi quando debbano esercitare la carica in località diversa da quella di residenza;

P. Q. M.

dichiara, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, non conformi a legge le deliberazioni dei Consigli di amministrazione dell'Ente delta padano e dell'ETFAS indicate in premessa;

ordina che copia della presente determinazione sia inviata all'onorevole Ministro per il tesoro ed all'onorevole Ministro per l'agricoltura e per le foreste nonché a tutti gli enti di sviluppo.

Ordina, inoltre, che altra copia venga inviata all'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

IL RELATORE

F.to: Mesiti

Determinazione n. 923.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 4 febbraio 1969;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;
vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, col quale la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, ora ente di sviluppo, è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge.

vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, recante « delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività »;

viste le proprie determinazioni:

- n. 624 in data 7 giugno 1966, che, pur riconoscendo l'autonomo potere degli enti di adottare, nelle more della produzione dei regolamenti organici, i provvedimenti di promozione del proprio personale con l'osservanza dei principi dell'impiego statale, richiamati dalla legge n. 901 del 1965, dichiara l'illegittimità delle promozioni disposte - in contrasto con le norme di cui all'articolo 8 della medesima legge n. 901 - con decorrenza, tuttoché effettuate non per mera anzianità, da data anteriore a quella delle delibere di approvazione degli scrutini;

- n. 755 in data 6 giugno 1967, che ritiene illegittima la emanazione di norme transitorie - quali si configurano quelle relative alla soppressione delle qualifiche intermedie - in quanto prodotte prima ancora dell'approvazione della disciplina regolamentare, dalla legge assunta a presupposto indispensabile della loro formulazione;

- n. 866 e 867 in data 18 giugno 1968, che ribadiscono il principio di diritto, in virtù del quale le promozioni per merito non possono decorrere da data anteriore alla formazione dello scrutinio e, considerando di natura normativa il contenuto delle deliberazioni degli enti, là dove dettano criteri e direttive da osservarsi in sede esecutiva per gli avanzamenti di carriera del proprio personale, ritengono la efficacia di tali delibere condizionata alla loro approvazione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

vista la nota n. 15912 in data 24 febbraio 1968 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che autorizza gli enti a procedere alle promozioni dei propri dipendenti, ribadendo l'obbligo di osservare « scrupolosamente i criteri ed i principi sanciti dalla Corte dei conti in materia di personale »;

viste le deliberazioni in data 18 novembre 1968 e 30 novembre 1968, con le quali il Consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo per la Puglia, Lucania e Molise ha fissato i criteri e le direttive per la determinazione dei posti e per gli avanzamenti di carriera dei propri dipendenti;

considerato che tali criteri e direttive riguardano tre turni di promozioni, rispettivamente per gli anni 1964, 1965, 1966, disponendo, per il primo turno, la decorrenza del 1° gennaio 1965 agli effetti giuridici e del 31 gennaio 1965 agli effetti economici, per il secondo turno quella del 1° luglio 1966 agli effetti economici e, per il terzo turno, quella del 1° gennaio 1967 agli stessi effetti;

che, ai fini della determinazione dei posti, è stabilito il raggruppamento in un unico contingente dei gradi VI, VII, VIII, IX e XI della carriera direttiva; dei gradi VIII, IX, XI e XIII della carriera di concetto; dei gradi XIII, XIV e XV della carriera esecutiva, nonché il raggruppamento in un unico contingente dei gradi II, III, IV e V della carriera direttiva, con l'aumento del 10 per cento dei posti di grado IV e V, VI e VII della carriera di concetto, dei posti di grado IX e XI (il grado X soppresso) della carriera esecutiva e dei posti risultanti dai contingenti come sopra unificati;

che, ai fini delle promozioni, è previsto lo scrutinio per merito comparativo nei riguardi di coloro che coprono i grandi pari, dopo un anno di effettivo servizio nel grado immediatamente inferiore e, per i gradi dispari, aventi corrispondenza con i gradi dell'ordinamento statale, criteri analoghi a quelli dello Stato, salvo per quanto attiene alla nomina al grado I da effettuarsi a scelta tra il personale inquadrato nel grado II;

che, per l'ammissione all'esame di idoneità, a quello di merito distinto e a quello speciale, si è ritenuto sufficiente il possesso del titolo di studio richiesto per la carriera immediatamente inferiore o, in mancanza, un periodo di effettivo servizio di almeno 4 anni stabilendosi le prove in una scritta ed in una orale, per il merito distinto ed in un colloquio, per l'idoneità;

che le promozioni così effettuate raggiungono, per il solo anno 1964, il numero di 1.138 unità (di cui 173 doppie, trattandosi di dipendenti che hanno ottenuto la promozione per anzianità e quella per esame): numero al certo rilevante, specie se rapportato ai 1.717 impiegati in servizio il 30 settembre 1964, come rilevante è l'onere complessivo conseguente, tra l'altro, all'attribuzione dei nuovi stipendi, agli oneri previdenziali, agli arretrati, di lire 430 milioni circa per il 1964 e di oltre un miliardo per il triennio 1964-1966;

considerato che nessuna pronuncia risulta, sulle due menzionate deliberazioni consiliari, intervenuta, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale furono inviate rispettivamente il 16 gennaio 1969 e il 14 dicembre 1968;

che, ciò malgrado, l'Ente ha proceduto agli scrutini di promozione ed all'espletamento dei concorsi di idoneità, merito distinto e speciale, nonché all'approvazione, con delibere presidenziali, delle relative graduatorie e nomine, non solo ma ha fatto luogo, altresì, a promozioni del personale che, nelle prove del concorso per merito distinto, aveva conseguito medie non inferiori a 7/10, nonché a promozioni « in soprannumero », come si esprime la deliberazione del 10 novembre 1968, di coloro che, risultati idonei negli altri concorsi, non avrebbero conseguito il passaggio di grado per mancanza di posti, salvo riassorbimento graduale in ragione del 25 per cento annuo a decorrere dal 1968;

in disparte ogni pur valido rilievo sull'applicazione fatta nella specie della normativa che regola la progressione di carriera nell'impiego statale e, in particolare, i vari concorsi per esame (articoli 164 a 167 e 176 e 177 statuto impiegati civili dello Stato); ed in disparte ogni considerazione sul modo in cui risulta composta la Commissione esaminatrice del personale amministrativo, presieduta dal presidente del Collegio sindacale dell'Ente nonostante la Corte avesse, con propria determinazione n. 518, in data 20 luglio 1965, dichiarato doversi, ai componenti degli organi di controllo degli enti sottoposti a vigilanza dello Stato, ritenere fatto divieto di partecipare in qualsivoglia modo al procedimento di formazione degli atti, in quanto essi devono, sempre e comunque, restare estranei all'attività amministrativa dell'Ente;

preso atto delle eccezioni formulate dal Collegio sindacale nel verbale in data 30 gennaio 1969, circa i criteri e le modalità con i quali sono state accertate le vacanze e disposte le promozioni;

udito il relatore;

ritenuto che a fondamento del criterio adottato dall'ente, nell'applicare la maggiorazione del 10 per cento dei posti, manca, per alcune categorie, qualsiasi motivazione, mentre, per altre, si invoca l'esigenza di sopperire alla insufficienza di vacanze di fatto esistenti;

che, a fondamento dei motivi di retrodatazione delle promozioni, è stata assunta la circostanza che i promossi, a seguito sia di scrutinio sia di esame, risulterebbero già compresi nella graduatoria, a suo tempo disposta per l'anno 1964, come da verbale in data 27 gennaio 1966, ma che non ebbe corso a seguito della determinazione della Sezione di controllo della Corte dei conti in data 7 giugno 1966, n. 624;

che, pertanto, decorso il termine di sei mesi, entro il quale avrebbe dovuto essere emanato il regolamento organico, l'Ente, intendendo esercitare il suo autonomo potere di adottare, nelle more della produzione di tale regolamento, provvedimenti di promozione del proprio personale, si è richiamato alle situazioni valutate alla data di sospensione dello scrutinio, a suo tempo, effettuato per l'anno 1964, rielaborandolo con l'osservanza dei principi dell'impiego statale, richiamati dalla legge 14 luglio 1965, n. 901;

ritenuto che alla predeterminazione dei criteri generali per gli avanzamenti di carriera del proprio personale l'Ente è addivenuto previa radicale modifica della situazione organica, di fatto esistente alla data del 31 dicembre 1964, con violazione del disposto dell'articolo 8 della ripetuta legge n. 901 ed in contrasto con le menzionate determinazioni n. 624 del 7 giugno 1966 e n. 755 del 6 giugno 1967:

che, altresì, la omessa motivazione relativa ai raggruppamenti di gradi e dell'aumento del 10 per cento dei posti costituisce altro vizio di legittimità delle deliberazioni che in tal senso dispongono, vizio che attiene alla causa dell'atto e che, sotto il medesimo aspetto, permane anche quando, a giustificazione dell'aumento, è assunta l'opportunità di sopperire alla esigenza di formare vacanze utili per le promozioni, essendo noto che non sussiste per queste un vero e proprio diritto soggettivo a favore dei pubblici dipendenti, in quanto disposte nel preminente interesse dell'Amministrazione;

che analoga eccezione di omessa motivazione dell'atto, va mossa per le promozioni conferite agli idonei dei vari concorsi, in eccedenza, peraltro, al numero dei posti già maggiorato del 10 per cento;

che, se quanto osservato attiene al contenuto ed alla validità delle due esaminate deliberazioni, altro motivo, attinente alla non esecutività delle stesse, con conseguente illegittimità delle intervenute promozioni, è costituito dalla mancata approvazione che tali delibere avrebbero dovuto ottenere da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 aprile 1947, n. 778, atteso il contenuto innovativo del complesso delle disposizioni che introducevano al fine di rielaborare l'organico del personale dell'Ente, alla data del 31 dicembre 1964, con riflessi immediati e futuri sul trattamento economico e sulla progressione di carriera, a partire dal triennio 1964-1966;

che, infine, mentre certa è la validità del principio della irretroattività delle promozioni conseguite per esami e per merito comparativo, allorché non sia dato riferirsi, come per quelle relative agli anni 1965 e 1966, a precedenti graduatorie, irrilevante, ai fini della validità della disposta retrodatazione delle promozioni per l'anno 1964, è il verbale di scrutinio, in data 27 gennaio 1966 — peraltro di un anno successivo alla decorrenza attribuita — in quanto tali promozioni vengono riproposte, non in conformità delle osservazioni che ne provocarono l'annullamento (determinazione n. 624), bensì sulla base di presupposti (maggiorazione del 10 per cento, soprannumero, ecc.) viziali essi pure di illegittimità anche con riferimento alla medesima determinazione;

che tutto quanto innanzi considerato fa manifesta la gravità degli inconvenienti di cui è causa il ritardo — ripetutamente dalla Corte lamentato — della pronuncia, da parte dei Ministeri vigilanti sui regolamenti organici deliberati dagli enti in discorso, regolamenti che costituiscono l'unico mezzo valido per definire, con obiettiva certezza, lo stato giuridico, la progressione di carriera ed il trattamento economico del personale;

P. Q. M.

dichiara non conformi a legge, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 agosto 1947, n. 778, le deliberazioni citate in premessa e già in parte eseguite;

richiede l'onorevole Ministro per l'agricoltura e per le foreste e l'onorevole Ministro per il tesoro di adottare, in relazione a quanto segnalato in parte motiva, i provvedimenti di propria competenza.

Ordina che copia della presente sia comunicata all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai detti Ministri nonché all'Ente di sviluppo per la Puglia, Lucania e Molise, ed agli altri enti di sviluppo, già di riforma fondiaria.

IL RELATORE

F.to: Vitamore

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

Determinazione n. 944.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 15 aprile 1969;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, con il quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale è stato sottoposto al controllo della Corte, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 259 del 1958;

vista la nota, in data 13 marzo 1969, del Presidente del Collegio dei sindaci dell'Istituto, con cui, anche in relazione a recente circolare del Direttore generale (3 marzo 1969), si pone in rilievo il contrasto esistente tra l'articolo 70 del Regolamento per il personale — che autorizza il Direttore generale a ridurre eccezionalmente, « per improrogabili esigenze di servizio », « la durata di permesso annuale che non potrà, in ogni caso, risultare inferiore a 15 giorni », conferendo al personale al quale è ridotto il permesso annuale « una indennità pari alla retribuzione corrispondente ai giorni di permesso non goduti » — e l'articolo 36, ultimo capoverso, della Costituzione, secondo cui le ferie annuali del lavoratore non sono rinunciabili;

ritenuto che la Costituzione, statuendo la irrinunciabilità delle ferie annuali, ha avuto di mira unicamente la salvaguardia della salute psico-fisica del lavoratore, fine che rimane sempre eluso anche corrispondendo, per i giorni di riposo non goduti, una indennità di danaro;

che, d'altra parte, per far fronte ad « improrogabili esigenze di servizio » — ad una situazione, cioè di carattere eccezionale epperò necessariamente limitata nel tempo — ben possa il godimento delle ferie rinviarsi a periodi dell'anno in cui non ricorrano dette condizioni eccezionali di lavoro;

che se, al contrario, le « improrogabili esigenze di servizio » fossero per risultare di carattere permanente, assolutamente incongruo sarebbe il rimedio indicato nell'articolo 70 del Regolamento, dovendosi, in tal caso, provvedere ad una maggiore dotazione di unità lavorative;

udito il relatore;

P. Q. M.

dichiara non conforme a legge l'articolo 70 del Regolamento del personale per la parte di cui nelle premesse ed ogni conseguenziale provvedimento amministrativo.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata all'onorevole Ministro per il tesoro ed all'onorevole Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nonché all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL RELATORE

F.to: Marcelli

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

Determinazione n. 945.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 15 aprile 1969;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1961, con il quale il Comitato nazionale per l'energia nucleare è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 259 del 1958;

vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, istitutiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione direttiva del Comitato predetto per il quadriennio 1965-1968;

considerato che, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1960, n. 933, la Commissione direttiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare dura in carica quattro anni e può essere riconfermata;

che, pertanto, la Commissione direttiva costituita con il menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è venuta a scadere di carica;

che, a tutt'oggi, non si è provveduto da parte dei competenti organi alla ricostituzione della Commissione medesima, né alla conferma di quella come sopra venuta a scadere;

ritenuto che la mancata ricostituzione o conferma della Commissione direttiva, cui, ai sensi della legge istitutiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare e del regolamento per l'amministrazione ed il funzionamento del Comitato, compete tutta l'amministrazione dell'Ente, può determinare uno stato di paralisi nell'attività dell'Ente medesimo;

che siffatta situazione appare aggravata dalla circostanza che non si è fatto più luogo, a decorrere dal 12 febbraio 1969, alla convocazione della Commissione direttiva scaduta di carica, la quale avrebbe pur potuto, in virtù del principio della prorogatio, provvedere, se non altro, agli affari più urgenti;

ritenuto che il tempo decorso e le cennate circostanze rendono urgente ed indilazionabile la ricostituzione della Commissione direttiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

udito il relatore;

P. Q. M.

segnala all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri la necessità di promuovere l'immediata ricostituzione della Commissione direttiva del comitato nazionale per l'energia nucleare.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata - ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, numero 259 - all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, all'onorevole Ministro per il tesoro ed all'onorevole Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

IL RELATORE

F.to: Tempesta

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

Determinazione n. 968.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 17 ottobre 1969;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

vista la legge 14 luglio 1965, n. 901;

viste le proprie determinazioni n. 827 del 6 febbraio 1968 e n. 901 del 3 dicembre 1968 nonché la nota introduttiva alla relazione con cui ha comunicato al Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli enti di sviluppo per gli esercizi 1966 e 1967;

vista la corrispondenza tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro, concernente, da un lato, l'anticipato esaurimento dei fondi stanziati con l'articolo 6 della legge n. 901 del 1965 — come è stato rilevato sin dal 6 febbraio 1968, con la determinazione n. 827, e risulta dimostrato nel prospetto allegato alla cennata nota introduttiva — e, dall'altro, il rifinanziamento degli enti stessi per gli esercizi successivi al 1969;

visto, per ultimo, il telegramma n. 17691 in data 13 agosto 1969, con cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha informato che il Ministero del tesoro aveva nella stessa data « autorizzato enti di sviluppo a contrarre prestiti a lunga scadenza (...) salvo l'assunzione a carico del bilancio statale degli oneri di ammortamento »;

udito il relatore;

ritenuto che non risulta, alla data odierna, deliberato dal Consiglio dei Ministri alcun disegno di legge per il rifinanziamento degli enti di sviluppo;

considerato che l'autorizzazione citata, se risolve, da un lato, il contingente problema dell'apprestamento dei mezzi finanziari occorrenti agli enti di sviluppo per far fronte alle loro immediate esigenze, dall'altro, non solo comporta la rielaborazione dei bilanci preventivi per l'esercizio 1969, prossimo a scadere, e, dunque, il perpetuarsi della gestione di fatto, ma, altresì, l'impossibilità per gli enti di assumere, per la formulazione dei bilanci preventivi per il 1970, dati, se non certi, almeno attendibili, sicché gli enti stessi potranno, al più — in disparte le opere e le attività che hanno una propria specifica fonte di finanziamento: ad esempio, la bonifica e trasformazione dei territori vallivi del Delta Padano, lo sviluppo della proprietà coltivatrice, le opere in concessione — redigere un programma di attività e prevedere il ricorso, durante il 1970, al credito per somme al programma stesso adeguate;

che, pertanto, sono state completamente oblitrate le ripetute osservazioni della Corte sul comportamento dei Ministeri vigilanti nei decorsi esercizi ed è stata disattesa, altresì, l'esigenza, pur dalla Corte prospettata, che i bilanci di previsione di enti a finanza derivata — quali sono quelli degli enti di sviluppo — siano approvati dai predetti Ministeri prima dello inizio dell'esercizio finanziario cui si riferiscono;

che gli enti di sviluppo sono considerati dal Programma economico nazionale quali strumenti necessari degli interventi pubblici nel settore dell'agricoltura, sicché il mancato tempe-

stivo finanziamento alla loro attività comporta una palese violazione del dettato del Programma, approvato con la legge 27 luglio 1967, n. 685, e determina stasi ed incertezze nella formulazione dei piani di sviluppo nonché nella esecuzione di quelli già predisposti; in disparte la situazione di grave disagio nel personale degli enti che, per la mancata approvazione dei regolamenti organici, da due anni — nella loro ultima stesura — all'esame dei Ministeri vigilanti vedono sempre più rinviata nel tempo la soluzione dei problemi che li interessano, a cagione dell'impossibilità di dare applicazione al disposto dell'articolo 8 della legge n. 901 del 1965;

che l'autorizzazione a contrarre prestiti a lunga scadenza, al fine di far fronte ad esigenze da anni ben note, si risolve, a cagione dell'assunzione degli oneri di ammortamento, in un aggravio per il bilancio statale ben maggiore di quello necessario ove troppo tempo non si fosse lasciato inutilmente trascorrere; con conseguenze ovviamente dannose per la finanza pubblica, suscettibili di valutazione in altra sede;

P. Q. M.

richiama ancora una volta l'attenzione dei Ministeri vigilanti — a norma dell'articolo 8 della legge n. 259 del 1958 — sulla grave situazione, per gli interventi di rispettiva competenza non più differibili al fine di consentire agli enti di sviluppo l'espletamento dei compiti loro affidati dalle norme istituzionali e, ancor più, dal Programma economico nazionale.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata, oltre che all'onorevole Ministro per il tesoro ed all'onorevole Ministro per l'agricoltura e le foreste, agli onorevoli Presidenti delle due Camere del Parlamento ed all'onorevole Presidente dei Ministri, nonché a tutti gli enti di sviluppo.

IL RELATORE

F.to: Mesiti

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

Determinazione n. 971.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 28 ottobre 1969;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, con il quale l'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 259 del 21 marzo 1958;

visti la legge 14 luglio 1965, n. 901 ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

vista la deliberazione n. 9 del 27 maggio 1969, con cui il Consiglio di amministrazione dell'*Opera Sila* ha deciso l'inquadramento nella carriera esecutiva ed ausiliaria, con il relativo trattamento economico, di 42 dipendenti che hanno prestato servizio, con continuità ed esclusività, nella qualità, alcuni, di addetto contabile ed altri di capo operaio (assistente ai lavori) nei cantieri forestali gestiti dall'Ente;

udito il relatore;

ritenuto che il regolamento relativo alla disciplina giuridica ed economica del personale, a suo tempo deliberato dall'Ente, non è stato ancora approvato dai Ministeri vigilanti;

che il personale oggetto dell'anzidetta deliberazione venne assunto anteriormente all'entrata in vigore della citata legge del 1965 e adibito a compiti inerenti all'attività idraulico-forestale dell'Ente stesso;

considerato che l'inquadramento del personale degli enti di sviluppo dev'essere disciplinato dal regolamento organico e dalle relative disposizioni transitorie, e può essere attuato soltanto « mediante concorso », a norma del primo comma dell'articolo 8 della menzionata legge n. 901 del 1965;

che la deliberazione *de qua*, che per nessun verso riveste il carattere di norma transitoria, sia perché manca dei requisiti dell'astrattezza e della generalità, peculiari alle disposizioni normative, sia perché non è in alcun modo collegata con un regolamento organico, contrasta con l'attuale normativa;

P. Q. M.

dichiara, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, non conforme a legge la delibera indicata nelle premesse;

riafferma l'urgenza della pronuncia ministeriale sugli schemi dei regolamenti predisposti dagli enti di sviluppo e tuttora all'esame dei ministeri vigilanti;

ordina che copia della presente sia inviata all'onorevole Ministro per il tesoro ed all'onorevole Ministro per l'agricoltura e le foreste nonché all'Opera Sila ed a tutti gli altri enti di sviluppo.

IL RELATORE
F.to: Fabiani

IL PRESIDENTE
F.to: Grimaldi

Determinazione n. 972.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 28 ottobre 1969;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, con il quale l'*Opera Sila*, ente di sviluppo in Calabria, è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 259 del 21 marzo 1958;

vista la legge 14 luglio 1965, n. 901;

vista la deliberazione n. 6 del 27 maggio 1969, con cui il Consiglio di amministrazione dell'*Opera Sila*, ente di sviluppo in Calabria, ha approvato, in vista di promozioni da conferire al personale dipendente, una tabella indicante « la disponibilità di posti in ciascun grado delle varie carriere » al fine di adeguare — come rilevasi dalle premesse della delibera medesima — l'organico del personale, alle esigenze funzionali, sempre in aumento, dell'Ente stesso;

udito il relatore;

ritenuto che nel giugno del 1964 venne deliberata, in conformità di istruzioni ministeriali, la tabella organica delle varie carriere, nonché la disponibilità dei posti ai fini delle promozioni e che tale delibera riscosse, a suo tempo, l'approvazione dell'organo di vigilanza;

che, non essendo intervenuto entro il 31 dicembre dello stesso anno alcun atto modificativo di detta deliberazione, la consistenza del personale dell'Ente sia nel suo assieme che nelle singole qualifiche delle varie carriere, deve ritenersi cristallizzata ai sensi della sopravvenuta legge n. 901 del 1965;

che con la delibera del 27 maggio 1969, pur fermi restando i limiti dell'organico generale e delle singole carriere, si apportano variazioni nelle dotazioni delle varie qualifiche, ampliandone alcune afferenti a quelle più elevate;

considerato che la materia attinente alle tabelle organiche del personale degli enti di sviluppo ha natura regolamentare e che la sua disciplina dev'essere attuata nelle forme e nei modi fissati dall'articolo 8 della legge n. 901 del 1965;

che, tutto ciò in disparte, la deliberazione *de qua* andrebbe sottoposta all'approvazione non solo del Ministro per l'agricoltura, cui è stata inviata, ma anche del Ministro per il tesoro, a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

che, per la indeclinabilità degli adempimenti fissati dal citato articolo 8 della legge n. 901 del 1965, nulla rilevano le esigenze funzionali addotte a sostegno del provvedimento;

P. Q. M.

dichiara, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, non conforme a legge la deliberazione citata nelle premesse;

segnala ancora una volta ai Ministeri vigilanti la indilazionabile esigenza di una loro pronuncia sui regolamenti organici deliberati dagli enti di sviluppo e da tempo al loro esame.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata all'onorevole Ministro per il tesoro ed all'onorevole Ministro per l'agricoltura e per le foreste nonché all'*Opera Sila* ed agli altri enti di sviluppo.

IL RELATORE

F.to: Fabiani

IL PRESIDENTE

F.to: Grimaldi

Determinazione n. 973.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 28 ottobre 1969;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 1946, che contiene le norme di attuazione del provvedimento or ora citato;

vista la legge 14 luglio 1965, n. 901;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

vista la deliberazione n. 111/B69 del 12 luglio 1969, con cui il Comitato esecutivo B dell'Ente Delta Padano ha deciso « di erogare al personale in servizio una gratificazione *una tantum* nella misura pari a tre decimi dello stipendio netto (stipendio base ed aumenti periodici di stipendio) da ciascun dipendente percepito, con gli usuali arrotondamenti »;

ritenuto che, a giustificazione dell'erogazione, si adduce, con riferimento al periodo estivo (16 giugno-16 settembre), « un più gravoso impegno operativo da parte di tutto il personale dell'Ente in dipendenza sia delle operazioni di raccolta, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, sia dell'aumentato volume degli interventi nel settore delle opere pubbliche in concessione nonché in quello della bonifica e della trasformazione fondiaria »;

che, per far fronte all'onere complessivo — previsto in lire 30.000.000 — la deliberazione dispone altresì apposite variazioni in taluni capitoli, di entrata e di uscita, correlativamente agli oggetti costituenti causa delle menzionate maggiori prestazioni;

udito il relatore;

considerato che la deliberazione è stata dichiarata esecutiva e, in effetti, eseguita;

che il bilancio preventivo dell'Ente per l'esercizio 1969 non solo non è stato approvato ma neppure, come disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, « rielaborato » dal Consiglio;

che, in carenza del regolamento organico, ed in relazione a quanto disposto dall'articolo 8 della legge n. 901 del 1965, la concessione al personale di gratifiche o premi, per prestazioni rese « in più del normale lavoro di ufficio » e del lavoro straordinario trova disciplina in quella generale dell'impiego statale, dettata dall'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e delle relative norme di attuazione;

che per tale disciplina, i compensi in parola « non possono essere erogati con carattere di generalità » e debbono essere limitati ai dipendenti veramente meritevoli che abbiano effettivamente reso prestazioni eccezionali, in eccedenza al predetto limite;

che la elargizione in esame a tutto il personale - e, quindi, in favore anche di quei dipendenti che, nel periodo considerato dalla richiamata deliberazione, non hanno prestato neanche il normale servizio, essendo, per ferie od altri motivi, assenti - contrasta con siffatta disciplina;

che la deliberazione *de qua*, anche in ordine alle apposite variazioni di bilancio suindicate - a parte la possibilità o meno del loro inserimento in un bilancio preventivo non ancora approvato - si appalesa illegittima, dappoiché essa costituisce materia anzitutto di competenza non del Comitato esecutivo, bensì del Consiglio di amministrazione, ed indi di approvazione congiunta da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero del tesoro, a norma dell'articolo 5, primo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

che, tutto ciò in disparte, la situazione finanziaria dell'Ente Delta Padano, come degli altri enti di sviluppo, ancora incerta e precaria quanto ai contributi dello Stato, impone il contenimento di tutte le spese, specie, poi, se aventi carattere discrezionale;

che sempre più pressante si manifesta l'esigenza che i Ministeri vigilanti emettano la loro pronuncia sugli schemi di regolamento organico da tempo dagli enti deliberati e tuttora in corso di esame;

P. Q. M.

dichiara, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, non conforme a legge la deliberazione n. 111/B69 adottata il 12 luglio 1969 dal Comitato B dell'Ente Delta Padano.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata all'onorevole Ministro per il tesoro e all'onorevole Ministro per l'agricoltura e per le foreste nonché a tutti gli Enti di sviluppo.

IL RELATORE

F.to: Mesiti

IL PRESIDENTE

F.to: Grimaldi

Determinazione n. 974.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 28 ottobre 1969;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e la legge 5 giugno 1967, n. 417 sui compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati, operanti nell'Amministrazione statale;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961 con cui l'Opera nazionale combattenti è stata sottoposta al controllo della Corte a norma dell'articolo 12 della citata legge n. 259;

vista la determinazione del Presidente dell'Opera nazionale combattenti 13 giugno 1969, n. 185 con la quale — in conformità di quanto disposto con nota n. 4724 del 24 aprile 1969 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — è stato fissato in lire 10.000 il gettone di presenza da corrispondere ai componenti il Comitato consultivo per il credito a reduci artigiani, singoli od associati in cooperative, credito dall'Opera stessa esercitato in base alla convenzione 28 febbraio 1968 stipulata con il predetto Ministero;

udito il relatore;

considerato che tale provvedimento offre il destro a nuovamente segnalare — come dalla Corte già rilevato nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per gli esercizi 1966 e 1967 (rispettivamente a pagina 308 ed a pagina 449), nonché nella propria determinazione 21 gennaio 1969, n. 910 — la disformità, frammentarietà e disorganicità della normativa da cui gli enti sovvenzionati dallo Stato sono disciplinati;

che, in particolare, in materia di gettoni di presenza ai componenti di commissioni, consigli, comitati o collegi, operanti nell'ambito degli enti pubblici — alla cui determinazione sogliono provvedere i rispettivi organi amministrativi, di regola al di fuori di qualsivoglia autorizzazione od approvazione dei ministeri vigilanti e senza l'assenso del Ministero del tesoro, cui spettano poteri di generale vigilanza sugli enti medesimi per i riflessi che la finanza di questi ha rispetto a quella dello Stato — tale disformità assume notevole rilevanza perché, di fronte alla misura massima di lire 5.000, prevista, nell'ambito dell'amministrazione statale, dalla citata legge n. 417 del 1967, risulta che i predetti organi degli enti fissano compensi che raggiungono talvolta importi assai più elevati;

che, similmente a quanto segnalato in ordine agli emolumenti oggetto della determinazione dianzi richiamata, si rende, anche qui, necessario ed urgente assumere — in sede legi-

slativa o regolamentare e, frattanto, in sede di vigilanza — iniziative volte a far sì che solo ai ministri vigilanti, di concerto con quello per il tesoro, spetti — là dove la legge direttamente non provveda — determinare la misura, o quanto meno, i limiti, minimi e massimi, dei compensi in discorso, sì da eliminare la rilevata disformità, segnatamente nell'ambito di tipi omogenei di enti;

P. Q. M.

segnala, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, quanto in parte motiva all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri ed a tutti i Ministri, ai quali ordina sia comunicata copia della presente determinazione.

IL RELATORE

F.to: Gallina

IL PRESIDENTE

F.to: Grimaldi

Determinazione n. 975.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 28 ottobre 1969;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, con il quale l'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 259 del 21 marzo 1958;

viste le proprie determinazioni n. 852 del 7 maggio 1968 e n. 894 del 5 novembre 1968;

vista la deliberazione n. 16 del 27 maggio 1969, con cui il Consiglio di amministrazione dell'Opera Sila ha preso atto del « distacco » di cinque dipendenti, dei quali uno presso il Commissariato degli usi civici di Catanzaro, tre presso il Ministero delle partecipazioni statali ed uno, in corso di attuazione (e poi attuato), presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro;

udito il relatore;

ritenuto che il « distacco » presso il Commissariato agli usi civici è stato disposto su segnalazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

che per i tre elementi « distaccati » presso il Ministero delle partecipazioni statali la richiesta è stata formulata dal Sottosegretario dell'epoca per le esigenze della sua segreteria particolare e che per il dipendente « distaccato » presso l'Ispettorato suddetto non risulta formulata alcuna richiesta;

considerato che per un principio di diritto, codificato nello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, cui devono informarsi gli emanandi regolamenti degli enti di sviluppo, i dipendenti di tali enti debbono prestare servizio presso quello di appartenenza, e nessun loro « distacco » presso altri organismi od enti è mai possibile se non sotto la forma del « comando » consentito dall'articolo 8, quarto comma, della legge 14 luglio 1965, n. 901;

che in nessun caso, pertanto, può ritenersi legittima la posizione di « distacco », la quale tuttavia può essere regolarizzata mediante formale provvedimento di « comando », solo se ed in quanto sussista, come affermato nelle proprie determinazioni succitate, il concreto interesse di entrambe le Amministrazioni e sempre che l'onere finanziario, diretto e indiretto, sia posto a carico dell'Amministrazione o Ente presso cui il comando stesso è disposto;

che, nel caso di specie, non si verifica né l'indicato presupposto né la condizione qui da ultimo accennata, per cui le posizioni di « distacco » sopra menzionate si palesano illegittime;

P. Q. M.

dichiara, a norma dell'articolo 8 della citata legge 21 marzo 1958, n. 259, non conforme a legge la delibera di cui in premessa.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata all'onorevole Ministro per il tesoro ed all'onorevole Ministro per l'agricoltura e le foreste, nonché all'Opera Sila ed agli altri enti di sviluppo.

IL RELATORE

F.to: Fabiani

IL PRESIDENTE

F.to: Grimaldi

Determinazione n. 976.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 28 ottobre 1969;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 2 della legge citata;

vista la nota n. 58351/10020 in data 14 ottobre 1953, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esprimeva l'avviso che, ove il CONI non avesse voluto « adottare un criterio diretto ed autonomo nel fissare l'indennità al Presidente... », potevasi stabilire che essa venisse « rapportata alle spettanze fissate per un Parlamentare che rivesta la carica di Alto commissario »;

vista la deliberazione del 29 ottobre 1953, con cui la Giunta esecutiva del CONI — in riferimento a detto avviso dell'autorità di vigilanza — disponeva la corresponsione al Presidente dell'Ente, di una indennità di carica, a far tempo dal 1° novembre 1952, « pari a quella spettante ad un Parlamentare che rivesta la qualifica di Alto commissario »;

vista la delibera assunta dalla stessa Giunta esecutiva nella riunione del 25 maggio 1969, con la quale — nella premessa considerazione che « nella menzionata deliberazione fu omessa l'espressa applicazione al trattamento di quiescenza, liquidazione e previdenza spettante al presidente del CONI, del criterio di assimilazione suggerito ed autorizzato dalla Presidenza del Consiglio con la nota sopra citata, e che quindi il contenuto della deliberazione deve essere, per questa parte, adeguatamente integrato » — si stabilisce che « dopo la cessazione dalla carica, venga corrisposto al Presidente del CONI un trattamento di quiescenza, liquidazione e previdenza pari a quello spettante ad un Parlamentare che rivesta la carica di Alto commissario »;

visto il verbale in data 7 agosto 1969, nel quale il Collegio dei revisori del CONI ha osservato che, alla stregua delle norme vigenti in materia, è impossibile riconoscere al Presidente di un ente il diritto al trattamento di quiescenza, liquidazione e previdenza, anche se la carica sia stata ininterrottamente rivestita da oltre un ventennio, attesa la sua figura di « organo rappresentativo » e non di dipendente con vincolo di rapporto di impiego; ed, inoltre, che il parere espresso a suo tempo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è da riferirsi « esclusivamente alla misura dell'indennità di carica » e « non costituisce presupposto per la estensione al trattamento di quiescenza, liquidazione e previdenza »;

visto il telegramma n. 123/121 T.F. del 30 settembre 1969, con il quale il Ministro per il tesoro ha richiesto l'intervento di quello per il turismo e per lo spettacolo « affinché citata deliberazione non abbia attuazione, atteso che essa contrasta con normativa regolante rapporto di pubblico impiego che esclude siffatto trattamento per persone non vincolate da regolare

rapporto di dipendenza » ed ha precisato che il citato parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri « concerne esclusivamente misura indennità carica attribuibile al Presidente CONI »;

udito il relatore;

considerato che, nel vigente ordinamento giuridico, presupposto indispensabile del diritto al trattamento di quiescenza o di previdenza, nell'ambito dell'Amministrazione pubblica e, quindi, degli enti pubblici, è la sussistenza di rapporti di impiego o di lavoro subordinato:

che gli organi individuali, come pure i componenti di quelli collegiali — di amministrazione o di controllo — degli enti pubblici esplicano, nell'attuale assetto normativo, una funzione che mai si atteggia con carattere di esclusività o di incompatibilità nei riguardi di altre attività contemporaneamente assolvibili ed eventualmente concretandosi in prestazioni autonome;

che, sulla base di siffatto presupposto, ai medesimi non compete alcuna retribuzione — cui è peculiare la natura di corrispettivo del lavoro dipendente ed altresì il fine alimentare — bensì può essere unicamente attribuito, in ragione della funzione, un emolumento — comunque denominato (indennità di carica, indennità di rappresentanza, rimborso spese, ecc. — al quale nessuno dei due elementi, or ora ricordati, può essere riferibile in quanto in nessun caso la funzione pubblica può configurarsi come lavoro dipendente ed a nulla rileva, ad ogni effetto, il più o meno lungo periodo durante il quale la funzione stessa sia esplicata;

che, conseguentemente, attesa la natura dell'emolumento, come sopra delineata, è da escludere che la sua corresponsione possa costituire titolo per un trattamento di quiescenza o di previdenza, avendo anche questa natura e carattere di retribuzione, che si protrae oltre la cessazione del rapporto di lavoro dipendente;

che non si rinviene, nel vigente ordinamento giuridico, alcuna norma che riconosca l'accennato trattamento a chi sia investito della funzione di organo o a coloro che concorrono a formare gli organi collegiali anzidetti;

che, per converso, la disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza in favore dei soggetti di un rapporto di impiego o di lavoro dipendente è contenuta in norme di legge — generali o di settore (ad esempio: Codice civile; Statuto degli impiegati civili dello Stato) — soltanto a tali soggetti applicabili in ragione della peculiarità del rapporto stesso;

che la deliberazione del 1953, citata in premessa, avendo attribuito una « indennità di carica » rapportata, quanto alla misura, a quella spettante ad un Parlamentare con la qualifica di Alto commissario, non avrebbe potuto prevedere — come non ha preveduto — un trattamento di quiescenza o di previdenza, il quale alla detta indennità non può considerarsi in alcuna guisa collegabile;

che, pertanto, la deliberazione del 1969, citata in premessa, va considerata come provvedimento nuovo ed autonomo, restando esclusa ogni possibilità di configurarla come integrazione di quella del 1953;

che l'attribuzione della predetta « indennità di carica » — a suo tempo disposta nei confronti del Presidente del CONI per un titolo tutt'affatto particolare, riferito alla funzione dal medesimo esplicata nella veste di « organo » — non costituisce elemento idoneo a validamente qualificare, sul piano del diritto, l'attività da detto Presidente svolta, tanto da farla intendere siccome riferibile ad una vera e propria relazione di servizio, avente le caratteristiche peculiari di un lavoro dipendente;

che, d'altronde, alla deliberazione adottata dalla Giunta esecutiva del CONI nel 1969 — come pure a quella del 1953 — non può riconoscersi carattere regolamentare, in quanto nessuna potestà normativa secondaria risulta attribuita all'Ente in ordine alla materia in parola, con atto avente efficacia di legge;

che, invero, anche se si trattasse di provvedimenti amministrativi riferibili alla persona del Presidente *pro tempore*, ugualmente mancherebbe qualsiasi titolo di legittimazione, a cagione della or ora rappresentata carenza di ogni principio di normazione;

P. Q. M.

dichiara non conforme a legge la deliberazione, citata nelle premesse, adottata dalla Giunta esecutiva del CONI in data 25 maggio 1969.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata all'onorevole Ministro per il tesoro ed all'onorevole Ministro per il turismo e per lo spettacolo nonché al Comitato olimpico nazionale italiano e a tutti gli enti a qualsiasi titolo sottoposti al controllo della Corte dei conti.

Ordina, altresì, che copia della presente determinazione sia inviata agli onorevoli Presidenti delle due Camere del Parlamento e all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL RELATORE

F.to: Contenti

IL PRESIDENTE

F.to: Grimaldi

Determinazione n. 981.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza dell'11 novembre 1969;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

vista la legge 14 luglio 1965, n. 901;

vista la legge 29 maggio 1967, n. 337;

vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente delta padano n. 2/069 in data 11 marzo 1969, con la quale fu deciso di effettuare un raffronto tra il trattamento economico complessivo del personale dell'Ente e quello dei dipendenti statali « al fine di esaminare gli elementi basilari per valutare la possibile entità di eventuali aumenti retributivi »;

vista la deliberazione n. 129/069, del 18 settembre 1969, con la quale lo stesso Consiglio, riconosciuta la validità dell'elaborato prodotto dagli uffici dell'Ente, « l'esattezza degli studi e degli accertamenti svolti e delle risultanze da essi scaturite; nonché... la conformità dei criteri adottati a quanto stabilito dalla delibera consiliare n. 2/069 dell'11 marzo 1969 con riferimento alla legge 21 novembre 1945, n. 722, così come interpretata dalla legge 29 maggio 1967, n. 337, ed ai principi fissati in sede di applicazione dalla Commissione di cui alla citata legge n. 337 »:

a) ha confermato « l'equiparazione ora in atto tra l'inquadramento del personale dell'Ente e l'inquadramento del personale dello Stato », la quale parifica la qualifica di vertice della carriera direttiva (grado I), la massima qualifica della carriera di concetto (grado V) e della carriera esecutiva (grado IX), rispettivamente, a quelle di ispettore generale, di segretario principale e di archivista capo statali;

b) ha rilevato la sussistenza di « tutti i motivi obiettivi e di opportunità per riconoscere, come in effetti riconosce, a favore del personale dell'Ente un trattamento economico complessivo di attività in misura pari al trattamento economico complessivo di attività del personale statale aumentato del 20 per cento;

c) ha disposto il suo invio al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione di concerto col Ministero del tesoro, prevedendo, ad approvazione avvenuta, « il riconoscimento del trattamento economico conseguente, con decorrenza dal 1° gennaio 1969 »;

vista la relazione predisposta dagli uffici dell'Ente e presentata, insieme con gli allegati, al Consiglio nella riunione del 18 settembre 1969, l'una e gli altri dichiarati parte integrante della deliberazione n. 129/069;

vista la propria determinazione n. 807, adottata nell'adunanza del 19 dicembre 1967;

udito il relatore;

ritenuto che la citata deliberazione n. 129/069 del 18 settembre 1969, prevede, in favore dei dipendenti dell'Ente, *aumenti retributivi* fino a raggiungere il limite massimo del 20 per cento stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale del 1945, n. 722, e ciò ancorché il trattamento complessivo annuo lordo — calcolato al terzo aumento biennale onde rendere osteniva la diversa incidenza dell'aumento stesso (5 per cento per i dipendenti dell'Ente; 2,50 per cento per i dipendenti statali), e già diminuito, al fine di renderlo comparabile secondo i criteri enunciati dalla Commissione istituita dall'articolo 3 della legge del 1967, n. 337, del 20,98 per cento — eccedesse, a detta data, quello dei dipendenti statali, anche se in misura contenuta nell'ambito di siffatto limite del 20 per cento;

che nessuna delle motivazioni poste a sostegno di tali aumenti retributivi può valere a far confluire nelle situazioni retributive da comparare qualsiasi elemento o dato migliorativo: per alcune (mancanza nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura degli oneri di finanziamento dell'Ente; precarietà, per tale mancanza, dei mezzi finanziari per far fronte a detti oneri; minore tutela giuridica, rispetto ai dipendenti statali, in ordine alla stabilità del rapporto di impiego; possibilità, per i dipendenti statali di ottenere il congedo straordinario e l'aspettativa), attesa l'assoluta loro imponderabilità e, quindi, intraducibilità in termini economici; e per altre (indennità connesse a particolari funzioni; possibilità, per i dipendenti statali, di essere investiti di incarichi presso enti sottoposti a vigilanza e tutela dello Stato) in quanto gli emolumenti percepiti, attinenti a particolari funzioni od incombenze, proprio per tal motivo, sono stati esclusi dal calcolo dalla stessa legge n. 337 del 1967;

considerato che, tutto ciò in disparte, l'attuale parificazione delle qualifiche, per altro non approvata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per il tesoro, come prescritto dall'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 722 del 1945, *contrasta con i principi* enunciati dalla Corte nella citata determinazione n. 807, in quanto il direttore amministrativo e il direttore generale dell'Ente — anche se lo *status* particolare del rapporto di servizio renda inoperante, nei loro confronti, l'equiparazione economica — sono pur sempre inseriti, in ragione dell'ufficio ricoperto, nell'ordinamento gerarchico dell'Ente; sicché la parificazione del Capo servizio di I^a all'Ispettore generale statale comporta la collocazione del direttore generale dell'Ente ad un livello superiore a quello del direttore generale statale;

che è necessario porre in evidenza — e ciò non senza rilevare come la decorrenza degli aumenti deliberati non potrebbe essere giammai anteriore alla data del provvedimento (18 settembre 1969) — che dalla eventuale attribuzione degli aumenti di cui trattasi deriverebbe un maggior onere annuale di circa 650 milioni cui non potrebbe l'Ente far fronte, poiché le assegnazioni statali sono, allo stato, appena sufficienti a coprire le spese generali e di personale;

P. Q. M.

dichiara non conforme a legge la deliberazione n. 129/069, adottata dal Consiglio dell'Ente delta padano in data 18 settembre 1969;

segnala all'onorevole Ministro per il tesoro e all'onorevole Ministro per l'agricoltura e per le foreste la esigenza sempre più pressante di una pronuncia sui regolamenti deliberati dagli Enti di sviluppo — e da oltre due anni in corso di esame — nei quali la normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale potrà trovare organica ed uniforme collocazione.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata agli onorevoli Ministri predetti nonché a tutti gli enti di sviluppo.

IL RELATORE

F.to: Mesiti

IL PRESIDENTE

F.to: Grimaldi

Determinazione n. 992.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 2 dicembre 1969;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, che ha sottoposto al controllo della Corte, a tenore dell'articolo 12 della citata legge del 1958, n. 259, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

visto il verbale della riunione dell'8 marzo 1969 del Consiglio di amministrazione il quale, rinviando ogni definitiva decisione ad una prossima sua adunanza, ha ammesso la possibilità di erogare a tutti i dipendenti dell'Ente un premio per la celebrazione del « ventennale » dell'Ente medesimo, in sostituzione delle maggiorazioni sull'indennità integrativa speciale richieste dal personale, maggiorazioni sospese sin dal 1° luglio 1963 a seguito di rilievo del collegio dei revisori;

vista la deliberazione del medesimo Consiglio del 24 maggio 1969, il quale, senza addovere a siffatta definitiva decisione, ha disposto le variazioni agli stanziamenti di alcuni capitoli del bilancio di previsione 1969 per poter procedere alla erogazione anzidetta;

vista la deliberazione n. 7132 adottata dalla Presidenza dell'Ente il 14 giugno 1969 con cui, in esecuzione dei cennati provvedimenti consiliari, è stata decisa la concessione « a tutto il personale impiegatizio » e assimilato di una gratifica — in tale sede denominata « premio di fedeltà » — in rapporto all'anzianità di servizio, nella misura netta variabile da un massimo di lire 500.000 per il personale in servizio dal 1° gennaio 1963 ad un minimo di lire 20 mila per quello in servizio dal 1° gennaio 1969;

udito il relatore;

considerato che l'ordinamento dell'Ente non prevede alcuna erogazione del genere di quella anzidetta, sia se chiamata « premio per il ventennale » come indicato dal Consiglio di amministrazione, sia se denominata « premio di fedeltà » come ha fatto la Presidenza;

che, anche a prescindere dal contrasto sulla intitolazione (premio per il ventennale, premio di fedeltà), la concessione, non ricollegandosi ad effettive maggiori prestazioni di lavoro in confronto a quelle ordinarie e straordinarie, configura una vera e propria elargizione a titolo gratuito, assolutamente inammissibile in un ente pubblico;

che, tutto ciò in disparte, e non senza rilevare che le disposte variazioni di bilancio incidono, per gran parte, su spese previste per compiti istituzionali (progettazioni), l'Ente versa in una deficitaria situazione economico-finanziaria per aver consumato l'intero fondo di dotazione e per aver fatto già ricorso al credito a lungo termine, quasi del tutto impegnato per spese correnti;

P. Q. M.

dichiara non conformi a legge le deliberazioni di cui in premessa, adottate dal Consiglio di amministrazione e dalla Presidenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Ordina che copia della presente determinazione — a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 — sia comunicata all'onorevole Ministro per l'agricoltura e le foreste, all'onorevole Ministro per il tesoro, nonché all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL RELATORE

F.to: Chirico

IL PRESIDENTE

F.to: Grimaldi

Determinazione n. 995.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 22 dicembre 1969;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, istitutivo dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, che ha sottoposto al controllo della Corte, a tenore dell'articolo 12 della citata legge n. 259 del 1958, l'Ente sopra indicato;

vista la propria determinazione n. 868 del 18 giugno 1968 con la quale è stato, tra l'altro, posto in evidenza lo stato di illegittimità in cui versavano talune componenti delle retribuzioni percepite dal personale tra le quali fu evidenziata quella del rimborso, al personale medesimo, delle imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionale;

visti i documenti contabili relativi al pagamento di tali retribuzioni dai quali emerge la sussistenza, ancora, di siffatto rimborso ed, altresì, rimborso ai dipendenti interessati, dei bolli di quietanza, già deliberato dalla Presidenza dell'Ente nel 1953 (deliberazione n. 1385);

visto l'articolo 83 del regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale adottato dall'Ente il 31 ottobre 1951 e successivamente modificato in data 27 febbraio 1954, che prevede il rimborso a detto personale delle imposte di « ricchezza mobile, complementare e addizionale » gravanti sulle retribuzioni loro spettanti per il precedente articolo 82;

visto che, in ordine alla situazione testé cennata, l'Ente con relazione 4 dicembre 1969 ha assunto che l'aggiornamento dell'articolo 83 del regolamento dianzi menzionato, pur avendo la legge 8 aprile 1952, n. 212, già statuito la soppressione del rimborso delle ritenute erariali, fu disposto in riferimento al parere apprestato da una Commissione, all'epoca appositamente istituita, e che il rimborso dei bolli di quietanza fu deliberato dalla Presidenza dell'Ente il 5 settembre 1953 in applicazione dell'articolo 1196 del codice civile;

uditi i rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste e dell'Ente, i quali, invitati ad intervenire all'adunanza odierna, hanno — i primi — reso noto che con lettera in corso il Ministro ha invitato l'Ente ad « osservare la legge ed a pagare al netto » e — i secondi — illustrato confermandole, le accennate considerazioni;

udito il relatore;

considerato che il menzionato regolamento del 1951 per il quale — non è superfluo ricordarlo — l'autorità di vigilanza ebbe a rifiutare l'approvazione, non può ovviamente costituire normativa legittimante il rimborso *de quo*, atteso che esso, oltre tutto, è in aperto contrasto con la legge n. 212/1952 che tale rimborso assolutamente non consente;

che la maggiorazione del trattamento economico e, quindi, il rimborso, anche dell'importo corrispondente all'ammontare dei bolli di quietanza si concreta nella elusione di una specifica norma tributaria (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno

1953, n. 492) — secondo cui l'imposta di bollo, nei rapporti con lo Stato o con gli enti a questo parificati agli effetti tributari, « sta a carico esclusivo dell'altra parte », nonostante qualunque patto contrario, con ciò, evidentemente, derogando a disposizioni di carattere generale;

che, peraltro, gli organi amministrativi dell'Ente, negligendo il sistema instaurato dalla legge di ripristino delle ritenute erariali e disponendo la rivalsa dei bolli di quietanza, hanno disciplinato materia sicuramente sottratta al loro potere regolamentare, causando, tutto ciò in disparte, un notevole aggravio sull'assai precaria situazione economico-finanziaria dell'Ente medesimo;

P. Q. M.

dichiara non conforme a legge il rimborso di cui in parte motiva e la assoluta necessità di improcrastinabili idonee iniziative da parte dei competenti organi di vigilanza per la regolarizzazione di tale situazione che perdura sin dal 1952.

Ordina che copia della presente determinazione sia comunicata, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, all'onorevole Ministro dell'agricoltura e foreste ed allo onorevole Ministro del tesoro, nonché all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL RELATORE

F.to: Chirico

IL PRESIDENTE

F.to: Grimaldi

Determinazione n. 999.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 20 gennaio 1970;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, istitutivo dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, che ha sottoposto al controllo della Corte, a tenore dell'articolo 12 della citata legge n. 259 del 1958 l'Ente sopra indicato;

vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente l'organizzazione degli enti di sviluppo;

viste le proprie determinazioni 21 luglio 1964, n. 371; 7 settembre 1965, n. 526; 19 dicembre 1967, n. 807; 18 giugno 1968, n. 867, e, in particolare, quella 18 giugno 1968, n. 868, con la quale — premesso che il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale predisposto dall'Ente nel 1951 era stato disapprovato con nota 25 giugno 1966 dal Ministero dell'agricoltura e foreste, su conforme parere di quello del tesoro, per i motivi indicati dalla Corte nella determinazione 21 luglio 1964, n. 371; che, nel 1967, l'Ente aveva deliberato un nuovo regolamento, inviato all'autorità governativa per la prescritta approvazione — la Corte, di fronte alla situazione, contrastante con i principi di ordine e di legittimità, creata, per un verso, dalla mancata approvazione del regolamento del 1951 e, per altro verso, dalla riproduzione in quello del 1967 di disposizioni già fatte oggetto di rilievo e dalla introduzione di altre norme ugualmente viziate, l'ha dichiarata non conforme a legge, affermando la necessità di non più procrastinabili idonei interventi da parte degli organi di vigilanza per la formazione e adozione di validi regolamenti del personale, nonché per la cessazione della situazione stessa;

viste le note del 21 febbraio 1969, n. 166232, e del 7 marzo 1969, n. 10652, rispettivamente del Ministro per il tesoro e di quello per l'agricoltura e le foreste, con le quali è stato censurato lo schema del regolamento organico del 1967, sollecitandone la rielaborazione sulla base di puntuali osservazioni all'uopo formulate;

viste le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione dell'Ente 21-23 novembre 1969, nn. 491 e 492, con le quali, men che seguire le direttive ministeriali, sono state apportate ulteriori modifiche al regolamento del 1951, introducendo, tra l'altro, norme transitorie per l'inquadramento del personale, che si discostano notevolmente dai principi vigenti nell'ambito del pubblico impiego, mantenendo altresì la maggior parte delle disposizioni già censurate dalla Corte e dai Ministeri vigilanti;

vista la nota 14 gennaio 1970, n. 12606, del Ministero dell'agricoltura e foreste che ha impegnato la responsabilità dell'Ente a voler, entro il termine di tre mesi dalla data d'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, « rielaborare un testo regolamentare organico del personale e dei servizi con norme transitorie, ove necessario, da trasmettere con una rela-

zione illustrativa », al Ministro medesimo, senza, per altro, fare alcun cenno ai provvedimenti d'urgenza adottati dall'Ente per le promozioni del 1969 ed a quelli relativi alle promozioni del 1968;

udito il relatore;

considerato che la situazione di illegittimità indicata nella citata determinazione n. 868, per quanto concerne i rapporti tra enti e personale per i motivi di censura nella determinazione medesima specificati, non soltanto è ancora in atto, ma si è ulteriormente aggravata, sia per il continuato atteggiamento di inottemperanza dell'Ente, sia per la mancata adozione di idonei provvedimenti da parte delle autorità ministeriali competenti, cui l'attuale ordinamento, segnatamente a termini dell'articolo 14 della legge istitutiva, attribuisce il potere di adottarli;

che quanto sopra è dimostrato dalla delibera 8 marzo 1969, n. 443, con cui il Consiglio di amministrazione dell'Ente — invece di procedere all'annullamento della retrodatazione disposta dal Consiglio medesimo delle promozioni deliberate dalla Presidenza il 29 febbraio 1968, secondo l'invito rivolto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota 14 dicembre 1968, in ottemperanza alla citata determinazione n. 867 del 18 giugno 1968 — ha demandato allo stesso Ministero di interessare nuovamente la Corte per il riesame della questione; riesame a tutt'oggi non richiesto, essendo il Ministero in attesa di conoscere il parere del Consiglio di Stato da esso all'uopo interpellato; nonché dalla delibera di urgenza 29 settembre 1969, n. 534, modificata in senso estensivo da analoga delibera 22 ottobre 1969, n. 540, con la quale il Presidente dell'Ente, previa ulteriore modifica delle disposizioni concernenti le promozioni contenute nel regolamento del 1951, ha disposto di procedere, eccezionalmente e in via transitoria, per il 1969 allo scrutinio del personale di ruolo e non di ruolo con criteri del tutto nuovi, promozioni deliberate poi dalla Presidenza nelle sedute del 24 ottobre e 6 novembre 1969; ed ancora dalla deliberazione 21-23 novembre 1969, n. 488, del Consiglio di amministrazione di ratifica delle citate delibere d'urgenza del Presidente, così dando definitiva esecuzione, non soltanto alle modifiche normative, inefficaci perché subordinate alla prescritta approvazione ministeriale, ma anche ai conseguenziali provvedimenti della Presidenza circa le graduatorie e la decorrenza delle promozioni medesime;

considerato ancora che, in ordine alle disposte promozioni del 1969 — in disparte ogni valutazione giuridica sulla competenza a deliberare — devesi ritenere che la deliberazione di ratifica adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 21-23 novembre 1969 — atteso il suo carattere normativo — non può essere portata ad esecuzione se non dopo che sia intervenuta l'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

che le ordinarie disponibilità dell'Ente non consentono di far fronte agli oneri di personale, ormai superiori ai due miliardi di lire annue; tanto che il *deficit* finanziario ha inciso sul fondo patrimoniale, determinando la necessità di ricorrenti interventi legislativi;

che in siffatta situazione finanziaria e patrimoniale, l'Ente dovrebbe tendere con ogni possibile mezzo a restituire equilibrio alla gestione (provvedendo al ridimensionamento del proprio apparato in rapporto alle ordinarie disponibilità di bilancio) anziché dilatare a dismisura la dotazione organica che dalle 250 unità previste dovrebbe ascendere, secondo il regolamento approvato, ad oltre 400 unità;

che l'Ente, per sopportare il nuovo non indifferente onere finanziario, non potrebbe che fare ulteriore ricorso al credito bancario, aggravando l'esposizione debitoria verso il tesoriere;

P. Q. M.

dichiara non conforme a legge la perdurante situazione, così come risulta descritta in parte motiva, riaffermando la necessità che l'Ente si conformi alle determinazioni della Corte, e che gli organi vigilanti pongano in essere interventi ormai improcrastinabili per la formazione e adozione del regolamento del personale;

dichiara, altresì, non conforme a legge la deliberazione n. 488 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha ratificato le delibere nn. 534 e 540 adottate dal Presidente dell'Ente nonché queste stesse delibere e i conseguenziali provvedimenti della Presidenza.

Ordina che copia della presente determinazione sia comunicata, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, all'onorevole Ministro per l'agricoltura e foreste e all'onorevole Ministro per il tesoro.

Ordina, altresì, che copia della presente determinazione sia inviata agli onorevoli Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonché all'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.

IL RELATORE

F.to: Chirico

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

Determinazione n. 1005.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 17 febbraio 1970;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

vista la legge 15 aprile 1961, n. 291;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, istitutivo dello Ente per la colonizzazione del Delta Padano;

vista la propria determinazione n. 910 del 21 gennaio 1969;

vista la nota n. 3037/1-30 del 9 dicembre 1969, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri — premesso che, con circolare in data 17 aprile 1969, n. 431/I.6/68, ha « interessato tutti i Ministeri a voler intervenire presso gli enti vigilati affinché si attenessero ai principi enunciati nella determinazione di cui sopra » — ha trasmesso copia della lettera n. 132857 del 5 agosto 1969 inviata dal Ministero del tesoro ed ha richiesto la Corte « di voler riesaminare la questione stessa, suggerendo, se del caso, altre soluzioni che, nelle more delle adottande iniziative, possano eliminare le attuali incertezze »;

vista detta lettera del Ministero del tesoro, con la quale:

— si osserva che, « se è indubbio che l'indennità di missione rappresenta una forma di rimborso forfettario delle spese sostenute e di remunerazione dei disagi affrontati per effetto dello spostamento in luogo diverso da quello di residenza, sembra, invece, doversi escludere che tale indennità costituisca una componente del compenso delle prestazioni rese per l'assolvimento delle funzioni di amministratore o di sindaco, atteso che solo in questo caso troverebbe una pertinente applicazione l'assunto, più sopra richiamato, secondo il quale a parità di funzioni deve corrispondere parità di trattamento »;

— si afferma, pertanto, « la piena autonomia di tale indennità rispetto al compenso, attribuito in misure indifferenziate ai consiglieri ed ai sindaci per le rispettive prestazioni rese quali componenti i relativi organi collegiali »;

— si rileva che la disciplina contenuta nella legge 15 aprile 1961, n. 291, « copre l'intero ambito della Pubblica Amministrazione, diretta e indiretta » in quanto « pone un limite massimo alla indennità spettante a coloro che comunque compiano missioni nell'interesse della Pubblica Amministrazione, siano o meno essi legati da rapporto di lavoro subordinato »; sicché « gli invocati criteri di uniformità di trattamento di missione in favore dei componenti gli organi collegiali degli enti pubblici di cui si discute sono già stabiliti dalla vigente legge n. 291 del 1961, nel senso che per il personale dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici debba farsi riferimento alla qualifica rivestita o equiparata, mentre per gli estranei di tutte le Amministrazioni pubbliche anzidette va necessariamente effettuata la equiparazione prevista dall'articolo 25 »;

— si richiama l'attenzione « sulle conseguenze dirette e mediate che comporterebbe l'interpretazione suggerita dalla Corte (...) che, sopraggiungendo a molti anni di distanza dall'applicazione data alle medesime, viene a sovvertire una situazione generalmente accettata per la sua riconosciuta conformità alla legge »; sicché, « risulterebbe, praticamente, oltremodo difficile arginare, nell'odierna situazione generale delle gestioni pubbliche, le prevedibili richieste dei singoli enti o di gruppi diversi di essi intese ad elevare le misure delle diarie ad importi eccedenti i limiti stabiliti dalla tabella annessa alla legge n. 291 citata »;

— si segnala « la incongruità di un tale sistema, posto che per identiche situazioni oggettive (missioni) esso consentirebbe trattamenti diversi a seconda che la stessa persona si muova per l'assolvimento di compiti inerenti alle amministrazioni dello Stato, oppure di compiti inerenti alla amministrazione di enti pubblici, da questo sovvenuti »;

— si esprime l'avviso che tra le iniziative da promuovere « potrebbe rientrare anche quella di far luogo, se necessario, ad apposito provvedimento legislativo inteso ad eliminare ogni incertezza di interpretazione della normativa di cui trattasi »;

visto il decreto emesso in data 18 dicembre 1969 dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro del tesoro, col quale, mentre si determinano gli emolumenti spettanti ai componenti dei Consigli di amministrazione degli enti di sviluppo — meno l'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria — nonché i gettoni di presenza spettanti ai membri degli organi collegiali degli enti stessi, si dispone, nell'articolo 4, che « il trattamento economico per le missioni effettuate dal personale estraneo all'Amministrazione dello Stato nell'interesse degli enti suddetti, viene stabilito in misura pari a quella dei funzionari dell'ex grado quinto (Ispettore generale) dell'ordinamento gerarchico statale »;

udito il relatore;

ritenuto che gli elementi e i motivi dedotti dal Ministero del tesoro nella citata lettera non possono condividersi perché non è configurabile né l'affermata autonomia della indennità di missione rispetto al compenso per le prestazioni rese dai dipendenti statali, quali amministratori o sindaci, né l'applicabilità, nella specie, della legge n. 291 del 1961, in quanto alla parità del compenso attribuito ad amministratori ed a sindaci, prescindendo, a detto fine, dalla diversa qualifica, fa riscontro la disparità della misura della indennità di missione, disparità che connota la disciplina dettata dalla legge n. 291 del 1961, nella quale, invece, ad avviso del Ministero del tesoro, si realizzerebbero gli invocati principi di uniformità del trattamento di missione in favore dei componenti gli organi collegiali degli enti pubblici;

che la affermata « incongruità » del sistema discende solo dal fatto che il Ministero del tesoro non attribuisce il dovuto rilievo alla differenza tra la funzione esplicata dal personale statale allorché si sposta dalla propria sede per una attività che si inquadra nella prestazione di lavoro subordinato e la funzione dai dipendenti stessi svolta quali titolari degli organi degli enti;

che la necessità e l'urgenza di assumere iniziative — in sede legislativa o regolamentare — sono già state affermate dalla Corte nella determinazione n. 910 citata in premessa; sicché l'intervento dei Ministri vigilanti, di concerto col Ministro del tesoro, volto a determinare la misura dell'indennità di missione *de qua*, si configura quale rimedio cui non può non ricorrersi in attesa che dette iniziative siansi tradotte in provvedimenti operanti;

considerato che alla Corte spetta, nell'esercizio della sua funzione di controllo, interpretare la normativa vigente per confrontare, anche sulla base dei provvedimenti adottati e delle argomentazioni svolte dai Ministeri vigilanti, la rispondenza alla stessa di ogni atto — qualunque sia il soggetto da cui promana — che in qualsiasi modo possa incidere sulla gestione degli enti al suo controllo sottoposti;

che il citato decreto interministeriale non è conforme all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, in quanto, omissis ogni riferimento alla legge n. 291 del 1961, non stabilisce la misura dell'indennità di missione spettante ai componenti gli organi collegiali degli enti di sviluppo e, limitandosi ad equiparare gli estra-

nei alla Amministrazione statale ai dipendenti dello Stato aventi qualifica di Ispettore generale, non assicura, pari essendo la funzione esplicita, uguale trattamento;

che la non conformità a legge sussisterebbe ugualmente qualora si fosse inteso disciplinare la materia facendo implicito riferimento alla legge n. 291 del 1961 — la cui inapplicabilità al caso di specie è stata dichiarata dalla Corte — in quanto anche in tale ipotesi non sarebbe assicurata la parità del trattamento;

P. Q. M.

riafferma la necessità e l'urgenza che — in sede legislativa o regolamentare — siano assunte iniziative volte a dare una disciplina uniforme alla indennità di missione spettante ai componenti gli organi collegiali degli enti, siano essi dipendenti da pubbliche amministrazioni o estranei;

dichiara non conforme a legge il decreto interministeriale del 18 dicembre 1969, indicato in premessa;

richiede ai Ministri vigilanti di adottare, di concerto col Ministro del tesoro, *medio tempore*, nell'esercizio dei loro poteri, i conseguenziali provvedimenti intesi a stabilire la misura dell'indennità di missione spettante ai componenti gli organi collegiali degli enti vigilati.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, all'onorevole Ministro del tesoro ed all'onorevole Ministro dell'agricoltura e le foreste nonché a tutti gli enti di sviluppo.

IL RELATORE

F.to: Mesiti

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

Determinazione n. 1006.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 3 marzo 1970;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, istitutiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1961, con il quale il Comitato nazionale per l'energia nucleare è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 259 del 1958;

vista la legge 13 maggio 1965, n. 494, che prevede la concessione di un contributo statale di lire 150 miliardi a favore del Comitato nazionale per l'energia nucleare per il quinquennio 1965-69 e di un contributo statale di lire 7.500 milioni per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 nonché modifiche alla legge 11 agosto 1960, n. 933;

viste le deliberazioni assunte dalla Commissione direttiva del Comitato predetto in data 9 gennaio e 20 febbraio 1970, con cui è stato approvato un piano di spesa per il trimestre gennaio-marzo 1970, utilizzandovi il presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1969, previsto in lire 13 miliardi;

vista la nota n. 740047, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha approvato la prima delle anzidette deliberazioni, autorizzando la gestione dell'ente per il bimestre gennaio-febbraio 1970 in conformità al cennato piano di spesa;

visto il telegramma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 21 febbraio 1970, n. 740347, con il quale si comunica alla Corte che il Ministero vigilante, al fine della copertura delle spese essenziali di funzionamento e del pagamento degli stipendi al personale, ravvisa l'opportunità che la gestione del piano di spesa sia estesa al 31 marzo 1970, sempre entro i limiti del presunto avanzo di amministrazione;

ritenuto che il Consiglio dei ministri, nella tornata del 28 dicembre 1969, ha approvato apposito disegno di legge per la concessione al Comitato, per il 1970, di un contributo di lire 32,5 miliardi;

udito il relatore;

considerato che, venuto a scadere, con il 31 dicembre 1969, il finanziamento disposto a favore del Comitato nazionale per l'energia nucleare con la cennata legge n. 494 del 1965 per il quinquennio 1965-69, ed in difetto di apposita legge, che determini il contributo dello Stato per l'esercizio 1970, non è possibile far luogo alla compilazione del bilancio preventivo, essendo di tutta evidenza come un ente a finanza derivata, qual'è il Comitato nazionale per l'energia nucleare, non possa iscrivere nel suo bilancio contributi dello Stato se questi non siano stati, prima, determinati ed autorizzati con apposita legge;

che, pertanto, le cennate deliberazioni della Commissione direttiva, in quanto preordinate ad una gestione finanziaria, la quale non trova e non può trovare riscontro nel bilancio di previsione, si appalesano, di per sé, illegittime;

che, per altro, palese e grave è lo stato di necessità in cui versa l'ente, il quale deve pur far funzionare per lo meno i suoi più essenziali servizi;

che, tuttavia i provvedimenti, come sopra adottati, non possono assicurare al Comitato mezzi per lo svolgimento della sua normale attività istituzionale oltre il termine del 31 marzo 1970;

che, di conseguenza, si rende necessario adottare senza indugio ulteriori provvedimenti che garantiscano al Comitato il finanziamento necessario per tutto l'anno 1970;

P. Q. M.

richiama l'attenzione dei Ministeri vigilanti — a norma dell'articolo 8 della legge n. 259 del 1958 — sulla grave situazione accennata in parte motiva per gli interventi di competenza, non più differibili, al fine di consentire al Comitato nazionale per l'energia nucleare l'espletamento dell'attività prevista dalle sue norme istituzionali.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata, oltre che all'onorevole Ministro per il tesoro ed all'onorevole Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, anche agli onorevoli Presidenti delle due Camere del Parlamento ed all'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.

IL RELATORE

F.to: Tempesta

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

PAGINA BIANCA

ALLEGATO *N*

PARERE DELLE SEZIONI RIUNITE

PAGINA BIANCA

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE

OGGETTO: disegno di legge concernente le norme sui giudizi davanti alla Corte dei conti in materia di pensioni (Doc. Senato 91 di iniziativa dei Senatori Bermani ed altri);

nelle adunanze del 28 aprile, 8 maggio, 17 giugno e 15 ottobre 1969;

Vista la nota n. 26475/9000.7.87 in data 18 aprile 1969, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede parere alle Sezioni Riunite sul disegno di legge concernente le norme sui giudizi davanti alla Corte dei conti in materia di pensioni;

esaminati gli atti e udito il relatore;

premesso che l'iniziativa, oggetto dello schema, si propone di accelerare l'eliminazione della rilevante giacenza di ricorsi in materia di pensioni, mediante una ristrutturazione del procedimento contenzioso, la quale ne consenta il più agile svolgimento e la più sollecita definizione;

che iniziative, allo stesso fine volte, non sono, per vero dire, mancate in sede così governativa che parlamentare ed anche in seno alla Corte stessa, con uno studio al quale lo schema pur fa riferimento; mentre per ben due volte queste Sezioni riunite si sono pronunciate, su altre proposte del Governo, con i pareri nn. 93 e 100 resi rispettivamente il 15 luglio 1964 ed il 13 aprile 1965;

che lo schema ora all'esame si caratterizza precipuamente in ciò che:

le funzioni istruttorie vengono attribuite all'Organo giudicante e precisamente ad uno dei componenti del Collegio;

eliminato di norma l'intervento necessario del Pubblico Ministero, lo si prevede solo in via facoltativa, mediante opposizione o ricorso, in ipotesi determinate;

è ridotto, da cinque a tre, il numero dei componenti dei Collegi;

è introdotta una procedura sommaria, affidata di norma allo stesso Istruttore, che ha facoltà di decidere, mediante decreto, salvo reclamo al Collegio:

Completano, infine, il disegno norme di minor rilievo aventi ad oggetto adempimenti, tutti ovviamente informati alla semplificazione del procedimento.

E tutto ciò premesso, considera che il fenomeno della rilevante giacenza di ricorsi in materia di pensioni è conseguente, prima ancora che a carenze o ad imperfezioni della struttura procedimentale, all'alto livello di litigiosità che caratterizza il settore, alto livello di cui sono causa:

le leggi, succedutesi con frequente ritmo (per le sole pensioni di guerra: circa 60 provvedimenti legislativi in circa 20 anni) che conferiscono nuovi o maggiori benefici, ampliano la sfera degli aventi diritto, sopprimono termini di decadenza, determinando, per tutte queste ragioni, una lievitazione di istanze;

le insufficienti garanzie che il procedimento amministrativo, già in sé tutt'altro che semplice e spedito, offre ai soggetti interessati, i quali rimangono, nello stesso, assenti anche a cagione della impossibilità in cui si trovano così di prendere visione delle risultanze degli accertamenti e di produrre, quindi, eventuali documentazioni probatorie, come di intervenire con l'assistenza di un medico di fiducia, negli accertamenti di ordine sanitario;

il difetto di adeguata motivazione del decreto che, a conclusione del procedimento amministrativo, rigetta, in tutto o in parte, l'istanza di pensione;

l'informalità e la gratuità o quasi del ricorso, di cui, perciò, è raro non vengano investiti i decreti che l'istanza non abbiano totalmente accolto.

Le possibilità di ridurre gradualmente la giacenza, fino ad eliminarla del tutto, al più presto, vanno naturalmente saggiate avendo bensì presenti i dati obbiettivi della situazione, ma essendo molto prudenti nell'assumerli, quali da soli determinanti, in calcoli previsionali, sempre molto malsicuri quando, trattandosi, come qui si tratta, di attività giurisdizionale, non tengano debito conto della prevalente incidenza che, sul suo ritmo, non possono non avere alee imponderabili, quali quelle connaturali al ministero di render giustizia nel rispetto dei principi, a cui ogni sistema processuale deve uniformarsi nell'interesse precipuo della giustizia.

Venendo ora, in questa prospettiva, ad esaminare la prima innovazione proposta dallo schema, secondo cui ogni attività istruttoria dovrebbe essere esercitata da un membro del collegio con i medesimi poteri e con le stesse facoltà attualmente spettanti al Procuratore generale (articolo 9), mette il conto anzitutto di considerare come tale attività, in relazione all'oggetto e alla natura dei giudizi in discorso, si concreti quasi esclusivamente nella acquisizione, mediante richiesta in via amministrativa, di prove documentali, nonché, previ eventuali accertamenti, di notizie e dati, così notevolmente differenziandosi dall'attività propria dell'istruttore nel processo civile.

Attività, sicché, che per svolgersi utilizzando — e diversamente, è ovvio, non potrebbe — i normali tramiti dell'ordinaria corrispondenza, non solo sarebbe strumentalmente propria, più di un « ufficio », quale quello del Pubblico Ministero, che di un collegio giudicante, quale quello cui appartiene l'istruttore, ma che, se fosse a quest'ultimo devoluta, lo investirebbe del potere-dovere di valutarne i risultati, man mano conseguiti, ciò che determinerebbe l'anomala situazione di un giudice, il quale, anziché limitarsi a disporre l'acquisizione di prove e ad acquisirle, il tutto nei modi stabiliti anche a garanzia delle parti, individuerebbe, con solitaria azione — le parti assenti e alla più completa insaputa del ricorrente — i fatti, a suo criterio, rilevanti ai fini del giudizio e di essi soltanto disporrebbe le prove che credesse necessarie.

Queste essendo le constatazioni alle quali « *prima facie* » la proposta, sul punto, induce, è inoltre da considerare come, ove si volesse una innovazione siffatta introdurre, la stessa dovrebbe mantenersi coerente con i principi propri della attività giurisdizionale. In particolare, l'istruttoria condotta dal giudice dovrebbe di necessità essere svolta secondo poteri e facoltà, non propri del Procuratore generale, ma individuati sulla base del modello offerto dal diritto processuale civile.

A tal fine, anche per ovvie esigenze di speditezza, tornerebbe necessario instaurare una fase di trattazione da svolgersi davanti al magistrato istruttore, con la presenza delle due parti (ricorrente e rappresentante dell'Amministrazione), formalmente convocate, salve ovviamente le conseguenze a loro carico, sull'esito del giudizio, in caso di mancata comparizione. Sarebbe così, in tal fase di trattazione orale, consentito all'istruttore di determinare esattamente e compiutamente i punti essenziali della vertenza, in vista di promuovere accertamenti di fatto e tecnico-giuridici necessari per avviarla a soluzione: salva rimessione, una volta espletati siffatti accertamenti, delle parti innanzi al Collegio, con facoltà di riproporre allo stesso quelle richieste che non fossero state, in fase di trattazione orale, accolte.

Così, peraltro, venendo e non potendo non venire a configurarsi siffatta fase istruttoria, ove la si ristrutturasse secondo linee della soluzione ora esaminata, è necessario per chiedersi se, men che snellito, l'*iter* procedimentale non finirebbe per risentirne un appesantimento, frustrando l'esigenza, che si vorrebbe, invece, perseguire, di imprimere alla definizione del giudizio un ritmo più spedito di quello che l'istruttoria ora affidata al Procuratore generale non riesca a realizzare.

Atteso, infatti, il già rilevato peculiare obbiettivo di tale istruttoria, l'ufficio del Pubblico Ministero è, quanto altri mai, qualificato a svolgerla senza formalismi di sorta e, ad un tempo, con quelle garanzie che offre la sua posizione neutrale rispetto così al ricorrente come all'Amministrazione. E i risultati, nell'esercizio di tale sua attività, sin qui conseguiti non può proprio dirsi siano stati scarsamente esaurienti se vero che la necessità di integrarli, da parte del Collegio, è stata irrilevante, non avendo superato il 4 per cento dei giudizi iscritti a ruolo,

La presenza del Procuratore generale, inoltre, non fa sorgere alcun problema di costituzione in giudizio dell'Amministrazione; problema che, invece, il disegno, prevedendo di tale presenza l'eliminazione, ha dovuto porsi e risolvere nel senso che l'Amministrazione sia rappresentata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato e da funzionari amministrativi, con ciò stesso venendo a creare altri problemi di disponibilità di personale e di spesa.

Insomma, l'attuale schema processuale, con l'affidare come affida, l'istruttoria preliminare all'Ufficio del Pubblico Ministero, si presenta più spedito ed economico rispetto a quello che il disegno in esame profila assoggettando tale preliminare istruttoria al maggior formalismo della funzione giurisdizionale vera e propria.

Ciò non toglie, tuttavia, che all'ordinamento vigente sia possibile introdurre modifiche, le quali ne consentano una maggiore funzionalità.

E, dapprima, potrebbe tornar utile una maggiore accentuazione della libertà di forme, che caratterizza l'attività istruttoria del Pubblico Ministero, ampliandone l'ambito, in vista anche di consentire un più vigile e tempestivo intervento delle parti e dei difensori (il cui tardo apparire nel giudizio, quando non vanifica laboriose istruttorie, è causa di dannosi rinvii) nonché di sollecitare una più fattiva partecipazione dell'Amministrazione.

Si potrebbe così prevedere la facoltà delle parti di esaminare, in qualsiasi stadio del processo, gli atti del giudizio, di formulare richieste istruttorie, di depositare documenti, memorie difensive e consulenze; consentendosi in tal modo di ridurre — se non di eliminare — l'incidenza dei differimenti a richiesta di parte. Presenza attiva, questa, delle parti ricorrenti, nella fase preliminare del giudizio, che potrebbe dare ancor più proficuo apporto qualora — come è auspicabile — si provvedesse a ristrutturare, secondo criteri più aderenti allo attuale ordinamento, l'istituto del gratuito patrocinio.

Per quanto concerne, poi, l'Amministrazione, a meglio puntualizzare la materia del contendere — ciò che potrebbe anche fornirle occasione per un riesame di ufficio — ben potrebbe contribuire la comunicazione, a cura della Segreteria della Corte, del ricorso, con invito a depositare il fascicolo amministrativo e a produrre eventuali deduzioni. Né minori effetti positivi, al certo, sortirebbero le integrazioni, sempre da parte dell'Amministrazione, del procedimento amministrativo, le quali si rendessero necessarie per sopperire a carenze rilevate dal Procuratore Generale nel corso dell'istruttoria.

In particolare, poi, trattandosi di pensioni di guerra, ove il fascicolo non fosse stato ancora trasmesso alla Corte, potrebbe utilmente prevedersene l'esame preliminare, da parte di Magistrati della Procura generale, presso il Ministero del tesoro; ciò che consentirebbe, attesa l'imparzialità della funzione del Pubblico ministero, la più puntuale tutela dell'interesse così dell'Amministrazione come dei ricorrenti, per i quali, in particolare, il possibile accoglimento, in sede amministrativa, della pretesa azionata col gravame, ridurrebbe notevolmente i tempi necessari per il riconoscimento del loro diritto.

Nella stessa prospettiva, potrebbe essere assunta — per la sostanziale importanza che ha ai fini del giudizio — la soluzione delle questioni tecniche, consentendosi all'interessato di assistere alle operazioni degli organi di consulenza (in principal modo del Collegio medico legale).

Tutte queste innovazioni concreterebbero quella fase di libera trattazione della causa che, pur nel giudizio civile, si è ritenuta momento indispensabile ai fini della speditezza del processo, come queste Sezioni riunite, hanno pure avvisato col parere n. 102 del 26 giugno 1965, sul progetto di riforma del Codice di procedura civile.

Beninteso qualora l'istruttoria non rituale compiuta dal Procuratore generale fosse per apparire lacunosa e insufficiente alle parti in causa e tale essere ritenuta dal Collegio, si aprirebbe l'ordinario procedimento istruttorio, previsto dal vigente Regolamento di procedura, con tutte le garanzie che gli sono proprie.

Sarebbe soltanto opportuno in tale caso, per accelerare anche questa eventuale ulteriore fase del giudizio, prevedere la pubblicazione mediante lettura in udienza, con inserzione nel relativo verbale, delle ordinanze collegiali che gli atti di istruttoria formale disponessero.

Sempre in vista di conseguire una maggiore liberalizzazione di forme, una considerevole economia processuale nonché una maggiore disponibilità di personale e di mezzi, potrebbero

essere rese eventuali le motivate conclusioni scritte del Procuratore generale, tenuto conto che, di fronte alla innegabile utile funzione a cui le stesse assolvono per ciò che, in particolare, attiene alla puntualizzazione e definizione dei termini della controversia e delle questioni di fatto e di diritto che ne formano l'oggetto, la necessità di definire il rilevante numero di giudizi pendenti ben può giustificare la rinuncia a tale incombenza, in tutte quelle controversie in cui la stessa non si renda indispensabile in ragione della semplicità delle questioni da decidere.

Potrebbe anche prevedersi, ad evitare il successivo esame degli atti di uno stesso giudizio da parte di diversi magistrati della Procura generale, la formazione di ruoli distinti per ciascuno di essi, in modo da consentirgli di trattare, di norma, in udienza, tutti i giudizi da lui istruiti.

Quanto, poi, alla proposta riduzione dei componenti il Collegio, è da notare come l'innovazione non sembri di per sé idonea a determinare una maggiore efficienza del funzionamento delle Sezioni nel loro complesso, e ciò in quanto l'aumento, che ne risulterebbe, del numero dei Collegi, mentre lascerebbe immutata la capacità media di rendimento di ogni singolo componente, comporterebbe l'onere di un maggior numero di presidenti di collegi e di segretari di udienza. Senza dire che, a parte l'importanza, da non sottovalutare, delle controversie all'esame, il fatto che le relative decisioni siano adottate in unica istanza basta a far manifesta la necessità di una responsabile, attenta ponderazione, rispetto alla quale la espansione del numero di più ristretti collegi sarebbe, men che giovevole, controoperante.

Per quanto concerne l'ultimo punto — facoltà cioè dell'istruttore di decidere mediante decreto, salvo ricorso al collegio — i dati offerti dalla quotidiana esperienza indicano che i ricorsi suscettibili di essere in siffatta guisa definiti per l'esistenza di cause di preclusione, costituiscono una percentuale di esigua entità; mentre, per le questioni di merito di più agevole soluzione, la procedura sommaria sarebbe lungi dall'operare nel senso desiderato, in quanto tutti i provvedimenti decisorii del genere sarebbero puntualmente gravati di reclamo innanzi al Collegio, con conseguente duplicazione ed appesantimento, in luogo della prevista accelerazione, dell'*iter* procedimentale.

Opportune, infine, sembrano alcune semplificazioni di dettaglio che lo schema propone, salvi naturalmente i necessari adattamenti alla generale più vasta soluzione che si intenderà adottare.

Così è a dire della nuova disciplina della costituzione in giudizio (articolo 5), della indicazione e variazione di domicilio (articolo 6), dell'interruzione ed estinzione del giudizio (articolo 7), delle comunicazioni e delle notificazioni (articolo 8), della chiamata in giudizio e dell'intervento (articolo 5).

Anche l'eliminazione dell'istituto dell'abbandono (articolo 18, quinto comma dello schema) trova consenzienti le Sezioni riunite, come che rispondente a quelle esigenze di sostanziale giustizia così preminenti nei vari settori della giurisdizione contenziosa pensionistica e a far palesi le quali sta, appunto, l'intensa officiosità del processo caratterizzata dalla onnipresenza del Procuratore generale.

L'articolo 7 — primo comma — regola la riassunzione dei ricorsi nel caso di decesso del ricorrente. Che tale istituto, manchevole di una idonea regolamentazione procedurale, venga disciplinato, sempre al fine di rendere più sollecito il corso di tali giudizi, per i quali è previsto l'impulso d'ufficio sarebbe opportuno disporre che la morte o la modificazione dello stato e della capacità del ricorrente non hanno effetto sul proseguimento del giudizio. Identico criterio è stato seguito nello schema di disegno di legge per i giudizi dinanzi al Consiglio di Stato.

L'articolo 17 dello schema, col far salve le norme concernenti il potere di impugnativa principale e incidentale del Procuratore generale, offre occasione di precisare come, mentre le ragioni che stanno a fondamento di tale potere ricorrono per tutti e tre i settori delle pensioni civili, militari e di guerra, esso, invece, trovasi previsto da apposite norme soltanto nei primi due settori, laddove la legislazione sulle pensioni di guerra non ne fa cenno alcuno. Donde l'opportunità di estendere tale potere anche a quest'ultimo settore, il che potrebbe trar seco la abrogazione della norma relativa alla partecipazione — che risulterebbe, ovviamente, così in-

compatibile — del Procuratore generale al procedimento amministrativo di revoca in tema di pensioni di guerra.

Già nel precedente parere del 13 aprile 1965 le Sezioni riunite avevano auspicato uno spostamento della competenza amministrativa — dal centro alla periferia — per la maggior parte dei provvedimenti in materia di pensione, mediante ampliamento delle attribuzioni delle Direzioni provinciali del Tesoro; ciò anche al fine di render correlativamente possibile un decentramento, oltremodo producente ai fini che qui si considerano, degli Organi giurisdizionali.

Di tale auspicio sembra ora agevolata la realizzazione per effetto sia della nuova normativa in materia di pensioni di guerra (legge 313 del 1968), sia della presentazione da parte del Governo di un disegno di legge per l'istituzione di organi regionali della Corte dei conti. In particolare, sotto il profilo, il decentramento disposto in sede amministrativa fa dileguare la perplessità che poteva suscitare un decentramento totale della competenza giurisdizionale ad organi regionali: ciò in quanto la competenza di questi organi si presterebbe ad essere facilmente determinata dall'aver l'ufficio, che ha emesso il provvedimento impugnato, sede nell'ambito della circoscrizione territoriale delle istituende Sezioni.

L'accenno fatto in principio al rapporto — pressoché costante, specie in tema di pensioni di guerra — tra provvedimenti reiettivi e ricorsi, induce, da ultimo, la Corte a prospettare la esigenza di un attento riesame del procedimento amministrativo, al lume delle considerazioni formulate in proposito da queste Sezioni col parere del 13 aprile 1965.

Tale riesame dovrebbe essere orientato al fine di assicurare la presenza attiva nel detto procedimento del ricorrente; presenza attiva che, nella fase degli accertamenti sanitari, può estrinsecarsi — in analogia a quanto previsto dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — nell'esercizio, da parte dell'interessato, della facoltà di farsi assistere da un proprio medico di fiducia.

Queste, in succinti cenni, le riflessioni a cui induce l'esame della complessa problematica, che l'iniziativa oggetto dello schema coinvolge, esame per più sedute — utilizzando anche indicazioni di appositi gruppi di lavoro nel proprio seno formati — dalle Sezioni approfondito nell'ansiosa ricerca di soluzioni confacenti ai fini che l'iniziativa persegue.

Che quelle, che si son venute segnalando siano soluzioni a tal fine adeguate è difficile dire. Sono tuttavia quelle e soltanto quelle che la Corte, nell'ambito delle sue istituzionali attribuzioni, si è ritenuta legittimata a suggerire.

Salve ed impregiudicate, è ovvio, quelle diverse scelte di natura politica capaci di incidere più radicalmente sull'intero sistema

P. Q. M.

nelle esposte considerazioni sta il parere della Corte.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Eduardo Greco

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

PAGINA BIANCA

ALLEGATO O

GESTIONI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

LEGGI 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635 e 28 luglio 1967, n. 131

SITUAZIONE

ATTIVITÀ

1. - Conti correnti Tesoreria centrale	12.645.155.841	
Fondo autonomo - Mediocredito centrale	12.000.000.000	
		24.645.155.841
2. - Debitori diversi:		
a) diversi	3.188.674.117	
b) I.N.A. conti correnti	690.295.009	
		3.878.969.126
3. - Crediti per indennizzi pagati da recuperare:		
a) indennizzi pagati	41.470.278.042	
b) meno: indennizzi recuperati	12.516.803.460	
		28.953.474.582
		57.477.599.549
Rate di credito denunciate per mancato incasso (Articolo 7, legge 1953, articolo 6, legge 1961 e legge 28 febbraio 1967, n. 131)		10.980.527.717

31 DICEMBRE 1969.

PATRIMONIALE

PASSIVITÀ

1. - Depositi per rimborso spese su garanzie		38.490.000
2. - Creditori diversi:		
a) diversi	2.473.450.360	
b) rate di credito per sinistri e interessi di mora	1.787.766.201	
		4.261.216.561
3. - I.G.E. ancora da versare:		
a) riscossa	66.804.071	
b) da riscuotere	50.054.556	
		116.858.627
4. - Depositi provvisori infruttiferi		1.176.821
5. - Indennizzi pagati da recuperare:		
a) indennizzi pagati	41.470.278.042	
b) meno: indennizzi recuperati	12.516.803.460	
		28.953.474.582
6. - Fondo accumulato:		
a) al 30 settembre 1969	14.648.699.407	
b) incremento quarto trimestre 1969	9.457.683.551	
		24.106.382.958
		57.477.599.549
Ditte per denunce di mancato incasso		10.980.527.717

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

GESTIONI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

LEGGI 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 655 e 28 febbraio 1967, n. 131.

RENDICONTO

ENTRATE

1. - Premi:		
a) riscossi	7.449.653.591	
b) dilazionati da riscuotere	3.072.249.971	10.521.903.562
2. - Costo polizza		67.695.000
3. - I.G.E. versata dagli assicurati:		
a) riscossa	122.775.197	
b) su premi dilazionati	55.781.520	178.556.717
4. - Rimborso spese per rinuncia di garanzie		7.290.944
5. - Interessi su premi dilazionati		414.510.361
6. - Interessi su conto corrente INA		5.710.574
7. - Interessi di mora		92.690.221
8. - Interessi di mora su rate di credito sinistrate		355.064.218
9. - Recupero sinistri		6.718.415.330
10. - Sopravvenienze		1.560.200
11. - Interessi su conti correnti Tesoreria		398.540.925
12. - Differenze cambio su recuperi		1.382.250
		18.763.320.302

ANNO 1969.

ENTRATE ED USCITE

USCITE

1. - I.G.E. da versare all'erario		178.556.717
2. - Spese di gestione:		
a) ICE e INA quote forfettarie e conguaglio per rimborso spese	274.133.179	
b) missioni	2.446.447	
c) bolli su quietanza Tesoreria centrale e su quietanza Ufficio registro	313.666	
d) quota associazione 1968 « Union de Berne »	877.985	
		277.771.277
3. - Sopravvenienze		168
4. - Indennizzi pagati per sinistri		14.151.408.896
5. - Ricchezza mobile C/2 e Imposta complementare		1.451.657
6. - Rimborso premi a ditte (Delib. 24 maggio 1969)		3.444.293
		14.612.633.008
		4.150.687.294
INCREMENTO FONDO ACCUMULATO		18.763.320.302